
Legge 15/01/1992, n. 21

Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea .
Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1992, n. 18.

Epigrafe

Legge 15 gennaio 1992, n. 21^[1]

Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ^[2].

Note:

^[1]Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1992, n. 18.

^[2] Vedi, anche, la [L. 11 agosto 2003, n. 218](#) La regione Sicilia, con [L.R. 6 aprile 1996, n. 29](#) ha disposto che la presente legge si applichi nel proprio territorio con le modifiche nella stessa indicate. In appendice alla medesima legge regionale è riportato il testo della presente legge, aggiornato con le modifiche da essa disposte, nonché con le modifiche apportate da altri provvedimenti regionali intervenuti successivamente, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla regione Sicilia.

[1. Autoservizi pubblici non di linea.](#)

[2. Servizio di taxi.](#)

[3. Servizio di noleggio con conducente .](#)

[4. Competenze regionali.](#)

[5. Competenze comunali.](#)

[5-bis. Accesso nel territorio di altri comuni.](#)

[6. Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.](#)

[7. Figure giuridiche.](#)

[8. Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.](#)

[9. Trasferibilità delle licenze.](#)

[10. Sostituzione alla guida.](#)

[11. Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.](#)

[11-bis. Sanzioni.](#)

[12. Caratteristiche delle autovetture.](#)

[13. Tariffe.](#)

[14. Disposizioni particolari.](#)

[15. Abrogazione di norme.](#)

1. Autoservizi pubblici non di linea.

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea

ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzeria, natante e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzeria, velocipede, natante e veicoli a trazione animale[3].

Note:

[3]Lettera così modificata dall'art. 1, comma 170, L. 4 agosto 2017, n. 124.

2. Servizio di taxi.

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.

2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.

3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

3-bis. È consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio [4].

Note:

[4]Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 36, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

3. Servizio di noleggio con conducente [5]

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici [6].

2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa [7].

Note:

[5]Articolo così sostituito dalla lettera a) del comma 1-quater dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

[6]Comma così modificato dall'art. 10- bis , comma 1, lett. a), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 In precedenza identica modifica era stata disposta dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 29 dicembre 2018, n. 143, abrogato dall' art. 1, comma 2, della citata Legge n. 12/2019, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 143/2018.

[7]Comma così sostituito dall'art. 10- bis , comma 1, lett. b), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 In precedenza la sostituzione del presente comma era stata disposta dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 29 dicembre 2018, n. 143, abrogato dall' art. 1, comma 2, della citata Legge n. 12/2019, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 143/2018.

4. Competenze regionali.

1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.
2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.
3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.
4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.
5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.
6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Competenze comunali.

1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:
 - a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
 - b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
 - c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
 - d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

5-bis. Accesso nel territorio di altri comuni .[8]

1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un

importo di accesso.

1-bis. Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati [9].

Note:

[8]Articolo aggiunto dalla lettera b) del comma 1-*quater* dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7- *bis* , D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

[9]Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 36, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

6. Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.

3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale, con cadenza almeno mensile, che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica [10].

4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo.

5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.

Note:

[10]Comma così modificato dall'art. 3, comma 9, lett. b), D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136

7. Figure giuridiche.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva,

-
- ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

8. Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata^[11].

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ^[12].

3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione ^[13].

4. L'aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ^[14].

Note:

^[11]Comma così modificato dall'art. 49, comma 5-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

^[12]In deroga a quanto disposto dal secondo periodo del presente comma vedi l'art. 3, comma 1, D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136

^[13]Comma così sostituito dalla letterac) del comma 1-*quater* dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7- *bis* , D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

^[14] Il presente articolo era stato modificato, con l'aggiunta del comma 2-*bis*, dall'art. 6, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. La modifica non è più prevista dalla nuova formulazione del citato articolo 6 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

9. Trasferibilità delle licenze.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si

trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

10. Sostituzione alla guida.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente [\[15\]](#).

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

2-bis. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente [\[16\]](#).

3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione [\[17\]](#).

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230- bis del codice civile.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge [\[18\]](#).

5-bis. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, ai titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo [\[19\]](#).

5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, il titolare di licenza presenta al comune, entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attività

con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5-bis, almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa [20].

5-quater. I comuni garantiscono idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati [21].

Note:

[15]Comma così sostituito dalla letterac) del comma 2 dell'art. 36, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

[16]Comma inserito dall'art. 10- bis , comma 1, lett. c), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12

[17]Comma così sostituito dall'art. 10- bis , comma 1, lett. d), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12

[18] In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 6, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

[19]Comma aggiunto dall'art. 3, comma 9, lett. a), D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136.

[20]Comma aggiunto dall'art. 3, comma 9, lett. a), D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136.

[21]Comma aggiunto dall'art. 3, comma 9, lett. a), D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136.

11. Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4.

3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici [22].

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

-
- a) targa del veicolo;
 - b) nome del conducente;
 - c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
 - d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
 - e) dati del fruitore del servizio.

Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa [23] [24].

4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero territorio regionale [25].

4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso [26].

5. I comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

Note:

[22]Comma così sostituito dalla letterad) del comma 1-quater dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7- bis , D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

[23]Comma sostituito dalla letterad) del comma 1-quater dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7- bis , D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 10-bis , comma 1, lett. e), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 In precedenza identica modifica era stata disposta dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 29 dicembre 2018, n. 143, abrogato dall' art. 1, comma 2, della citata Legge n. 12/2019, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 143/2018. Infine, la Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-26 marzo 2020, n. 56 (Gazz. Uff. 1° aprile 2020, n. 14 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 10- bis , comma 1, lettera e), D.L. n. 135/2018, nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del presente comma.

[24]Vedi, anche, l'art. 10- bis , comma 2, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

[25]Comma inserito dall'art. 10- bis , comma 1, lett. f), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 In precedenza l'inserimento del presente comma era stato disposto dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.L. 29 dicembre 2018, n. 143, abrogato dall'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 12/2019, a norma del quale

restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 143/2018. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-26 marzo 2020, n. 56 (Gazz. Uff. 1° aprile 2020, n. 14 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 10- bis , comma 1, lettera f), D.L. n. 135/2018, nella parte in cui ha aggiunto il presente comma.

[26]Comma inserito dall'art. 10- bis , comma 1, lett. f), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 In precedenza l'inserimento del presente comma era stato disposto dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.L. 29 dicembre 2018, n. 143, abrogato dall' art. 1, comma 2, della citata Legge n. 12/2019, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 143/2018.

11-bis. Sanzioni .[27]

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:

- a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza [28].

Note:

[27]Sull'applicabilità delle sanzioni di cui al presente articolo vedi l'art. 10-bis, comma 4, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12

[28]Articolo aggiunto dalla lettera e) del comma 1-*quater* dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7- bis , D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

12. Caratteristiche delle autovetture.

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.
3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta «taxi».
4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero «servizio pubblico» del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.
5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «noleggio» e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura «NCC» inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.
6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto l'obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.
7. A partire dal 1° gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Tariffe.

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.
2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.
4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

14. Disposizioni particolari.

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di *handicap*.
2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di *handicap*, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di *handicap* di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 .
3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro. È inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.
4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre agevolazioni previste da provvedimenti adottati dalle regioni.

15. Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

Legge regionale 06/09/1993, n. 67 - Toscana

Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio .
Pubblicata nel B.U. Toscana 15 settembre 1993, n. 57.

Epigrafe

Legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 - Toscana^[1]

Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio ^[2].

Note:

^[1]Pubblicata nel B.U. Toscana 15 settembre 1993, n. 57.

^[2]Vedi, anche, la [Delib.G.R. 11 dicembre 2017, n. 1389](#) e la [Delib.G.R. 29 marzo 2021, n. 305](#)

[Art. 1 Oggetto della legge.](#)

[Art. 2 Commissione regionale consultiva.](#)

[Art. 3 Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.](#)

[Art. 4 Iscrizione di diritto al ruolo.](#)

[Art. 5 Requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.](#)

[Art. 6 Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli.](#)

[Art. 7 Funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli.](#)

[Art. 8 Domanda di iscrizione al ruolo.](#)

[Art. 9 Svolgimento dell'esame.](#)

[Art. 10 Criteri per la redazione dei regolamenti comunali sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea.](#)

[Art. 11 Servizio taxi: sanzione per inosservanza dell'obbligo di prestazione del servizio.](#)

[Art. 12 Vigilanza e sanzioni amministrative.](#)

[Art. 13 Norma finanziaria.](#)

Art. 1 Oggetto della legge.

1. La presente legge detta norme in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in applicazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 2 Commissione regionale consultiva.

1. È istituita la Commissione regionale per gli autoservizi pubblici non di linea, organo consultivo e di proposta alla Giunta regionale.

2. La Commissione di cui al precedente comma, presieduta dall'assessore regionale ai trasporti, è compresa da:

a) due esperti di discipline giuridico-amministrative designati dalla Giunta regionale;

-
- b) un funzionario designato dall'Ufficio provinciale della M.T.C.T. di Firenze;
 - c) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di Commercio della Toscana;
 - d) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali, su proposta dell'ANCI e dell'UPI [3];
 - e) un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti associazioni a livello regionale;
 - F.I.T.A.-C.N.A.,
 - F.R.A.T.-Confartigianato,
 - C.A.S.A.,
 - F.I.L.T.-C.G.I.L.,
 - F.I.T.-C.I.S.L.,
 - U.I.L.-TRASPORTI,
 - A.S.A.-TAXI [4];
 - f) tre rappresentanti delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale designati dal Comitato regionale Consumatori e Utenti di cui alla L.R. 2 maggio 1985, n. 48.

3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, che accerta la sussistenza dei requisiti previsti per la designazione. La commissione resta in carica per cinque anni.

4. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla prima nomina della Commissione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non appena sia stata designata la metà dei suoi componenti. In tal caso la Commissione è validamente costituita per lo svolgimento dei suoi compiti. La prima riunione ha luogo non oltre trenta giorni dall'emanazione del decreto di nomina.

5. Almeno centoventi giorni prima della scadenza della Commissione, il Presidente della Giunta regionale attiva le procedure per il rinnovo della Commissione.

6. Il membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico.

7. La decadenza è pronunciata, su proposta del Presidente della Commissione, con decreto del Presidente della Giunta regionale che promuove altresì le procedure per la sostituzione.

8 [5]. Ogni organismo rappresentato nella Commissione può sostituire i propri rappresentanti inviandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale che provvede, con decreto, alla sostituzione.

9 [6]. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno e può far intervenire alle adunanze altri esperti non componenti senza diritto di voto.

10 [7]. La segreteria della Commissione è assicurata dal competente servizio della struttura del Centro direzionale regionale.

11 [8]. Ai membri della Commissione è attribuito, per ogni giorno di seduta della Commissione e per un massimo di 12 sedute all'anno, un gettone di presenza di euro 30,00, nonché l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute per la partecipazione alle sedute, nella misura e secondo le modalità previste per i dirigenti regionali [9].

Note:

[3] Lettera così sostituita dall'art. 59, comma 1, L.R. 27 luglio 2007, n. 40. Il testo originario era così formulato: «d) un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti associazioni degli Enti locali:

- A.N.C.I. - sezione Toscana,

[4] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 8 febbraio 1994, n. 18.

[5] Il presente comma è indicato erroneamente nel Bollettino Ufficiale come comma 6.

[6] Il presente comma è indicato erroneamente nel Bollettino Ufficiale come comma 7.

[7] Il presente comma è indicato erroneamente nel Bollettino Ufficiale come comma 9.

[8] Il presente comma è indicato erroneamente nel Bollettino Ufficiale come comma 10.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 8 febbraio 1994, n. 18, poi così modificato dall'art. 59, comma 2, L.R. 27 luglio 2007, n. 40 e dall'art. 62, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 155 della stessa legge).

Art. 3 Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

1. Secondo il disposto di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è istituito, presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. Il ruolo è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) conducenti di autovettura e motocarozzetta;
- b) conducenti di natanti;
- c) conducenti di veicoli a trazione animale;
- c-bis) conducenti di velocipedi [10].

3. È ammessa l'iscrizione nei ruoli di più province, nonché in più sezioni del ruolo nella medesima provincia.

4. L'iscrizione a ciascuna sezione del ruolo è subordinata al pagamento di un diritto fisso per spese di segreteria di euro 51,65 a favore della Regione Toscana [11].

5. L'iscrizione nel ruolo provinciale abilita a concorrere, in tutti i comuni del territorio della provincia, per il rilascio di licenze e di autorizzazioni per veicoli e natanti corrispondenti alla sezione di appartenenza.

Note:

[10] Lettera aggiunta dall'art. 41, comma 1, L.R. 12 dicembre 2017, n. 70, a decorrere dal 14 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 77, comma 1, della medesima legge).

[11] Comma così modificato dall'art. 42, comma 1, L.R. 9 agosto 2016, n. 58.

Art. 4 Iscrizione di diritto al ruolo.

[1. Sono iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sezione del ruolo della Provincia, in cui svolgono le proprie attività, coloro che, in possesso del requisito di idoneità morale secondo quanto stabilito al comma 2 del successivo art. 5, nonché dei requisiti di cui al comma 4 lett. b) o c) dell'art. medesimo, risultino titolari, alla data di entrata in vigore della presente legge, di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente [12].

2. Sono inoltre iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sezione del ruolo della Provincia in cui abbiano esercitato prevalentemente la propria attività, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso del requisito di idoneità morale secondo quanto stabilito al comma 2, del successivo art. 5, nonché dei requisiti di cui al comma 4 lett. b) o c) dell'art. medesimo, abbiano prestato servizio negli ultimi cinque anni per un periodo di tempo complessivamente non inferiore a tre anni, in qualità di collaboratore familiare o di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione, nonché in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con

conducente o di sostituto del dipendente medesimo [13].

3. Per l'iscrizione di diritto nel ruolo l'interessato deve presentare domanda scritta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli specificando la provincia e la sezione del ruolo in cui chiede di essere iscritto.

4. La domanda è redatta su carta legale con firma autenticata in calce ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme»; nella domanda l'aspirante deve dichiarare le proprie generalità, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza e il domicilio presso il quale devono, ad ogni effetto, essergli fatte pervenire eventuali comunicazioni, nonché il possesso dei requisiti di cui ai comma 2 e 4 del successivo art. 5. L'aspirante deve inoltre allegare alla domanda la certificazione comprovante la sussistenza dei requisiti costituenti presupposto per l'iscrizione di diritto al ruolo secondo quanto stabilito ai precedenti commi 1 e 2 mediante atti o documenti esistenti presso la Pubblica Amministrazione] [14].

Note:

[12] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 8 febbraio 1994, n. 18.

[13] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 8 febbraio 1994, n. 18.

[14] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, e relativo allegato A, n. 616, L.R. 2 aprile 2002, n. 11 Vedi, anche, i commi 2 e 3 dello stesso articolo.

Art. 5 Requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

1. Sono iscritti al ruolo dei conducenti di cui al precedente art. 3, coloro che, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 4, dimostrino, nei modi indicati nella presente legge, la propria idoneità morale e professionale.

2. Non risponde al requisito dell'idoneità morale chi:

- a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi;
- b) risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

In tutti i casi di cui al presente comma, il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

3. Risponde al requisito dell'idoneità professionale chi, di fronte alla Commissione istituita ai sensi del successivo art. 6 abbia superato l'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio.

4. Sono requisiti indispensabili per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui al precedente art. 3:

- a) assolvimento dell'obbligo scolastico;
- b) possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del D.L. 30 aprile 1992, n. 285, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozzeria;
- c) possesso del titolo professionale di capitano, ovvero di capotimoniere, conduttore di motoscafo e pilota motorista rilasciati ai sensi delle vigenti norme concernenti la navigazione interna di cui al D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 e successive modificazioni e integrazioni ed al D.M. 16 febbraio 1971, nonché della qualifica di «autorizzato» ai sensi del citato D.P.R. n. 631 del 1949, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natante [15].

Note:

[15] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 8 febbraio 1994, n. 18.

Art. 6 Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli.

1. È istituita la Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui al precedente art. 3, che ha sede presso la Giunta regionale.

2. La Commissione regionale è composta da:

- a) un dirigente della Direzione generale della Regione Toscana competente per materia, designato dalla Giunta regionale che la presiede [16];
- b) un funzionario designato dall'Ufficio provinciale della M.T.C.T. di Firenze;
- c) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di Commercio della Toscana;
- d) tre esperti del settore designati dalla Giunta regionale;
- e) un esperto del settore nautico designato dalla Giunta regionale, che partecipa ai lavori della Commissione solo nel caso in cui la Commissione medesima debba procedere all'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio con natanti.
- f) un esperto di conduzione di veicoli a trazione animale designato dalla Giunta regionale, che partecipa ai lavori della Commissione solo nel caso in cui la Commissione medesima debba procedere all'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio con veicoli a trazione animale [17].

3. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, che accerta la sussistenza dei requisiti previsti per la designazione. In corrispondenza di ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.

3-bis. L'Ufficio provinciale MCTC e l'Unione regionale delle Camere di commercio possono richiedere la nomina di due supplenti per ciascun membro effettivo [18].

4. Il decreto di nomina attribuisce altresì funzioni di segretario e di segretario supplente della Commissione a un dipendente della Direzione generale competente per materia, ritenuto idoneo all'incarico in base alle mansioni ed a livello di inquadramento [19].

5. La commissione resta in carica tre anni, fatta salva l'eventuale conclusione della sessione di esami alla scadenza del triennio [20].

6. Per la validità degli esami è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti effettivi o supplenti.

7. Il membro della Commissione è revocato, oltre che nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), anche qualora, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive della Commissione stessa [21].

8. La revoca è pronunciata, su proposta del Presidente della Commissione, con decreto del Presidente della Giunta regionale che promuove altresì le procedure per la sostituzione [22].

9. Ogni organismo rappresentato nella Commissione può sostituire i propri rappresentanti inviandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale che provvede, con decreto, alla sostituzione.

10. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla prima nomina della Commissione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non appena siano stati designati i due terzi dei suoi componenti. In tal caso la Commissione è validamente costituita per lo svolgimento dei suoi compiti.

11. Almeno sessanta giorni prima della scadenza della Commissione, il Presidente della Giunta regionale attiva le procedure per il rinnovo della commissione.

12. Ai membri e al Segretario della Commissione è attribuito, per ogni giorno di seduta della Commissione e per un massimo di sedici sedute l'anno un gettone di presenza di euro 30,00, ai membri della Commissione è attribuita l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute per la partecipazione alle sedute nella misura e secondo le modalità previste per i dirigenti regionali [12].

Al Segretario della Commissione è attribuita l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio previste per la qualifica di appartenenza [23].

Note:

[16] Lettera così modificata dall'art. 74, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[17] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 8 febbraio 1994, n. 18.

[18] Comma aggiunto dall'art. 43, comma 1, L.R. 9 agosto 2016, n. 58.

[19] Comma così sostituito dall'articolo unico della L.R. 15 maggio 1997, n. 34, poi così modificato dall'art. 74, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[20] Comma così sostituito dall'art. 74, comma 2, L.R. 9 agosto 2013, n. 47. Il testo originario era così formulato: «5. La commissione resta in carica tre anni ed i suoi membri non possono essere confermati.».

[21] Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, L.R. 24 ottobre 2008, n. 56. Il testo originario era così formulato: «7. Il membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico.».

[22] Comma così modificato dall'art. 16, comma 2, L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.

[23] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 8 febbraio 1994, n. 18.

Art. 7 Funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli .[24]

1. La commissione di cui all'articolo 6:

- a) valuta la regolarità delle domande per l'iscrizione al ruolo;
- b) redige l'elenco dei candidati ammessi a sostenere l'esame per l'accertamento del requisito dell'idoneità professionale all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente;
- c) accerta, mediante esame, il requisito dell'idoneità professionale;
- d) procede all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate in ordine ai requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 4, presentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);
- e) vigila sul permanere del possesso, da parte dei soggetti già iscritti al ruolo, dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 4, con controlli anche a campione.

2. I ruoli provinciali, suddivisi per sezione, sono trasmessi, a cura del segretario della Commissione, entro trenta giorni dall'aggiornamento conseguente agli adempimenti di cui al comma 1, alle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I ruoli sono pubblici.

3. Il segretario della Commissione, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'esame, pubblica sul sito istituzionale della Regione Toscana l'elenco dei candidati ammessi, la data ed il luogo dell'esame. Con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata (PEC) sono comunicati agli esclusi i motivi della non ammissione.

4. Il segretario provvede alla convocazione dei membri effettivi della Commissione. Qualora un membro effettivo sia impossibilitato a partecipare, ne dà immediata comunicazione alla segreteria della Commissione al fine di consentire la convocazione del relativo supplente.

Note:

[24] Articolo così sostituito dall'art. 42, comma 1, L.R. 12 dicembre 2017, n. 70, a decorrere dal 14 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 77, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli. 1. La commissione di cui al precedente articolo:

- a) valuta la regolarità delle domande per l'iscrizione di diritto al ruolo e procede all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione medesima secondo quanto stabilito al precedente art. 4;
 - b) valuta la regolarità delle domande per l'iscrizione al ruolo e procede all'accertamento dei requisiti di cui ai comma 2 e 4 del precedente art. 5;
 - c) redige l'elenco dei candidati ammessi a sostenere l'esame per l'accertamento del requisito dell'idoneità professionale all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente;
 - d) accerta, mediante esame, il requisito dell'idoneità professionale;
 - e) vigila sul permanere del possesso, da parte dei soggetti già iscritti al ruolo, dei requisiti di cui al precedente art. 5, comma 2 e 4, e verifica comunque, alla scadenza di ciascun quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, il possesso del requisito dell'idoneità morale secondo quanto stabilito al precedente art. 5 comma 2.
2. I ruoli provinciali, suddivisi per sezione, sono trasmessi, a cura del segretario della Commissione, entro trenta giorni dall'aggiornamento conseguente agli adempimenti di cui al precedente comma, alle competenti Camere di Commercio. I ruoli sono pubblici.
3. Gli esami, che sono pubblici e distinti per provincia e sezione del ruolo, si svolgono con frequenza almeno semestrale.
4. Il segretario della Commissione, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'esame, comunica ai candidati ammessi, con lettera raccomandata A.R., la data ed il luogo dell'esame. Con la medesima procedura sono comunicati agli esclusi i motivi della non ammissione.
5. Il segretario provvede inoltre alla convocazione dei membri effettivi della Commissione. Qualora un membro effettivo fosse impossibilitato a partecipare, deve darne immediata comunicazione alla segreteria della Commissione al fine di consentire la convocazione del relativo supplente.».

Art. 8 Domanda di iscrizione al ruolo.

1. Per l'iscrizione nel ruolo l'interessato deve presentare domanda scritta rivolta alla Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli, specificando la provincia e la sezione del ruolo in cui chiede di essere iscritto.
2. La domanda è redatta su carta legale con firma autenticata in calce ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15: nella domanda l'aspirante deve dichiarare le proprie generalità, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza ed il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere inviata ogni comunicazione. L'aspirante deve inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di cui ai comma 2 e 4 del precedente art. 5.

Art. 9 Svolgimento dell'esame.

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento, di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, le materie d'esame per le varie sezioni del ruolo e le modalità di svolgimento dell'esame medesimo.

Art. 10 Criteri per la redazione dei regolamenti comunali sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea.

1. Il Consiglio regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento i criteri cui devono attenersi i Comuni nel redigere i regolamenti relativi all'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 5 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. I criteri di cui al precedente comma riguardano tra l'altro:

-
- a) l'individuazione dei titoli valutabili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie comunali per il rilascio di licenze e autorizzazioni;
 - b) l'individuazione delle modalità di svolgimento del servizio nonché del numero e dei tipi di veicolo da adibire ad ogni singolo servizio anche in relazione a servizi di taxi collettivo e di trasporto di soggetti portatori di handicap;
 - c) la determinazione delle tariffe dei servizi;
 - d) la determinazione degli orari di lavoro e dei turni di riposo.

3. Il mancato rispetto dei criteri indicati dalla Regione costituisce vizio di legittimità del regolamento comunale ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 11 Servizio taxi: sanzione per inosservanza dell'obbligo di prestazione del servizio.

1. L'esercente del servizio di taxi che rifiuti la prestazione del servizio nell'area a cui la licenza si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 129,12 a euro 774,72 [\[25\]](#).
2. Qualora l'autore dell'illecito sia sostituito alla guida o collaboratore familiare secondo quanto previsto all'art. 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, l'accertamento dell'illecito è contestato, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche al titolare della licenza come obbligato in solido al pagamento della sanzione.
3. Alla applicazione della sanzione di cui al precedente comma 1, si procede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Ai sensi, per gli effetti e con i poteri previsti all'art. 1 della sovracitata legge n. 689 del 1981 e ferme restando le funzioni spettanti agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, l'accertamento e la contestazione delle violazioni compete agli organi di polizia municipale nei limiti della propria circoscrizione territoriale.
5. Competente alla erogazione delle sanzioni amministrative stabilite è il comune nel cui territorio l'infrazione è stata commessa.
6. I proventi relativi alle sanzioni amministrative di cui al precedente comma 1, spettano al comune.

Note:

[\[25\]](#)Comma così modificato dall'art. 44, comma 1, L.R. 9 agosto 2016, n. 58.

Art. 12 Vigilanza e sanzioni amministrative.

1. Chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone senza avere ottenuto l'iscrizione a ruolo prevista dall'articolo 3 della presente legge e dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 1.032,92 a euro 5.164,57 [\[26\]](#).
2. L'accertamento dell'esercizio abusivo dell'attività di trasporto di terze persone è effettuata dagli Organi competenti ed è comunicato alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, alla Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli prevista all'articolo 6 della presente legge, nonché agli Uffici provinciali della Guardia di Finanza, della Motorizzazione Civile, dell'I.V.A., delle Imposte Dirette, dell'Ispettorato del Lavoro e dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Note:

[\[26\]](#)Comma così modificato dall'art. 45, comma 1, L.R. 9 agosto 2016, n. 58.

Art. 13 Norma finanziaria.

-
1. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge, decorrenti dall'anno 1993, si fa fronte da tale anno e per gli anni successivi con la legge di bilancio, utilizzando allo scopo la dotazione iscritta sul capitolo 720 del bilancio 1993.
 2. Gli oneri di diritto fisso di cui al precedente art. 3, comma 4, sono acquisiti per il corrente anno e per gli anni successivi sul capitolo 24810 del bilancio regionale, che viene istituito, fin dall'esercizio 1993, con la seguente denominazione: diritti fissi per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
 3. Con legge di variazione del bilancio 1993 sarà provveduto all'adeguamento delle previsioni di entrata nel cap. 24810 e all'utilizzo delle medesime.

Del.C 01 marzo 1995, n. 131

Criteri a cui i Comuni debbono attenersi nella redazione dei regolamenti sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui alla L.R. n. 21 del 15 gennaio 1992 e funzioni promozionali delle Amministrazioni provinciali.

(Bollettino Ufficiale n. 26, parte seconda, del 12.04.1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premessa

omissis

DELIBERA

A) di approvare l' allegato A , parte integrante della presente deliberazione, concernente i criteri a cui i Comuni debbono attenersi nella redazione dei regolamenti sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 .

Allegati

all1 - Allegato A - CRITERI A CUI I COMUNI DEBBONO ATTENERSI NELLA REDAZIONE DEI REGOLAMENTI SULL'ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA DI CUI ALLA LEGGE 15 GENNAIO 1992, N. 21 .

Allegato A

CRITERI A CUI I COMUNI DEBBONO ATTENERSI NELLA REDAZIONE DEI REGOLAMENTI SULL'ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA DI CUI ALLA LEGGE 15 GENNAIO 1992, N. 21.

01. Approvazione dei regolamenti comunali sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea

I Comuni già dotati o che intendano dotarsi di servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone mediante servizio taxi e servizio di noleggio con conducente effettuati con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale predispongono, sentite le organizzazioni di categoria interessate, i nuovi regolamenti sull'esercizio dei servizi medesimi.

I regolamenti comunali, secondo quanto stabilito all' art. 21 , comma 3, della L.R. 14/84, sono approvati dal Comune e non sono soggetti ad alcuna ulteriore approvazione. A tale proposito, per quanto concerne i servizi di noleggio e di piazza effettuati con autovetture, si intende abrogato, in quanto contrario alle disposizioni di cui alla legge 21/92, il riferimento, contenuto nel sovracitato comma, alla individuazione dei servizi nell'ambito del piano di Bacino. Detti regolamenti sono trasmessi, per opportuna conoscenza, alla Provincia territorialmente competente, che tiene conto dei medesimi nell'ambito del Piano di Bacino di cui all' art. 9 della L.R. 14/84.

Dell'approvazione dei regolamenti è data notizia sul BURT.

02. Contenuto del regolamento

Il regolamento costituisce lo strumento con cui il Comune valuta la domanda di servizio pubblico non di linea

presente sul territorio, ne programma l'offerta e ne disciplina lo svolgimento.

Il regolamento prevede tra l'altro:

- a) numero e tipi di veicoli da adibire a ciascuna tipologia di servizio;
- b) modalità per lo svolgimento del servizio;
- c) criteri per la determinazione delle tariffe;
- d) modalità dell'informazione all'utenza;
- e) norme comportamentali dei conducenti in servizio;
- f) modalità relative al rilascio della licenza per l'esercizio del servizio taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di n.c.c., nonché titoli valutabili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie comunali per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;
- g) modalità relative al trasferimento della licenza per l'esercizio del servizio taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di n.c.c.;
- h) sanzioni amministrative;
- i) composizione e funzioni della commissione comunale consultiva.

03. Ambiti territoriali ove assicurare una gestione uniforme e coordinata dei servizi taxi e/o dei servizi di noleggio con conducente effettuati con autovettura

Aree di rilevante integrazione urbanistica e socio-economica o che, comunque, anche in relazione alla presenza di strutture portuali e aeroportuali, necessitano di una gestione coordinata dei servizi taxi e/o di servizi di noleggio con conducente effettuati con autovettura, possono essere individuate dalle Province, sentite le organizzazioni sindacali di categorie maggiormente rappresentative, nell'ambito del proprio bacino di traffico ovvero, d'intesa tra le Province interessate, in aree di interbacino.

Le Province medesime promuovono un'intesa tra i Comuni ricadenti in tali aree, al fine di definire, nelle aree individuate ai sensi del precedente capoverso, regole atte ad assicurare una maggiore razionalità di efficienza del servizio, nonché al fine di definire comunità tariffarie comprensoriali.

L'intesa si perfeziona tramite apposita convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142, tra i Comuni interessati.

I Comuni medesimi tengono conto dei contenuti dell'intesa nella redazione dei nuovi regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, che possono anche essere unificati comprensorialmente.

Le Province, entro un anno dalla pubblicazione sul BURT della presente deliberazione, relazionano alla Giunta regionale sull'esito dell'iniziativa ai fini dell'eventuale adozione, da parte della Regione, delle norme speciali di cui all'art. 4, comma 5, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

04. Numero dei veicoli

I Comuni determinano il numero delle autovetture da adibire all'esercizio del servizio taxi e di noleggio con conducente tenendo conto, tra l'altro, delle seguenti variabili che caratterizzano il proprio territorio:

- a) numero abitanti;
- b) presenza di centri di servizio socio-sanitari, culturali,

sportivi e ricreativi;

c) presenza di attività turistiche;

d) presenza di attività produttive: industria, commercio, artigianato.

I Comuni tengono conto altresì, nella determinazione del numero delle autovetture da adibire all'esercizio del servizio taxi e di noleggio con conducente, dell'organizzazione esistente nell'offerta dei servizi medesimi (in particolare dell'incidenza positiva esercitata dalla presenza di servizi radiotaxi), della presenza di importanti nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea (stazioni ferroviarie, terminal bus, porti, ecc.), nonché del livello di offerta sul territorio di altre modalità di trasporto pubblico.

Qualora i Comuni vengano a trovarsi nella disponibilità di licenze e autorizzazioni, procedono alla emanazione dei relativi bandi di concorso, secondo quanto stabilito all'art. 8 della L. 15 gennaio 1992, n. 21, entro sei mesi dalla data di cui venga a crearsi la disponibilità medesima.

05. Tipi di veicoli

5.1 I veicoli attrezzati per utenza portatrice di handicap.

I Comuni dispongono che tutti i nuovi veicoli adibiti a servizio taxi ed a quello di noleggio con conducente siano in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (carrozzelle pieghevoli, stampelle, ecc.).

In deroga a quanto previsto per il trasporto dei bagagli il trasporto dei suddetti supporti non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari.

06. Svolgimento del servizio

6.1 Servizio taxi: orari di lavoro e turni di riposo

I Comuni stimano, per fasce orarie, la domanda di servizio presente sul territorio distinguendo fra servizio diurno e notturno, nonché, ove necessario, fra servizi feriali e festivi ed in relazione a particolari esigenze stagionali; al fine di assicurare il livello di servizio taxi necessario sul territorio, i Comuni, sulla base delle quantificazioni di cui al precedente capoverso, determinano l'orario di servizio che ciascuna autovettura deve effettuare in ognuno dei periodi suddetti.

I Comuni, tenuto conto dell'ubicazione dei centri d'interscambio e dei centri di servizi nell'ambito comunale, stabiliscono inoltre le aree di sosta con quantificazione degli spazi e garantiscono per ciascuna autovettura in servizio taxi, all'interno delle fasce orarie in cui è prevista la prestazione del servizio, la rotazione fra le diverse aree di sosta previste nell'ambito comunale. In ciascuna area attrezzata per la sosta è prevista l'ubicazione di un telefono atto a ricevere le chiamate relative al servizio taxi.

6.2 Servizio taxi: accesso al servizio

I Comuni stabiliscono che all'utente sia consentito accedere al servizio taxi anche fuori dai luoghi di stazionamento con richiesta a vista. A tal fine il conducente ha l'obbligo di segnalare la condizione di taxi libero o occupato attraverso apposito segnale illuminabile da collocare all'interno del parabrezza anteriore con la dicitura "libero" o "occupato".

6.3 Servizio radio taxi

I Comuni aventi un numero di licenze taxi pari o superiore a 30 e tutti i Comuni capoluogo di Provincia promuovono la costituzione di cooperative di servizi radio-taxi.

6.4 Servizio taxi: conduzione dei veicoli

I Comuni stabiliscono l'obbligo, per i titolari di licenza taxi, di comunicare al competente ufficio comunale le eventuali assenze dal servizio, il periodo minimo per il quale tale obbligo si applica, nonché, al fine di consentire la verifica dei requisiti di cui alla legge 21/92, gli eventuali nominativi dei soggetti da cui i titolari intendano farsi sostituire alla guida. I Comuni hanno facoltà di verificare, tramite esame, l'idoneità all'espletamento del servizio dei sostituti, nonché dei collaboratori familiari: in tal caso l'esame verte, tra l'altro, sulle materie indicate al successivo punto 10.

6.5 Servizio di noleggio da rimessa: conduzione dei veicoli

I Comuni stabiliscono l'obbligo, per i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente, di comunicare al competente ufficio comunale, al fine di consentire la verifica dell'iscrizione nei ruoli di cui all'art. 3 della L.R. 67/93, i nominativi degli eventuali collaboratori familiari, dei sostituti dei titolari, nonché dei dipendenti e dei loro sostituti.

6.6 Servizio di noleggio da rimessa

Ove i Comuni dichiarati di minori dimensioni ai sensi dell'art. 14 della L. 15 gennaio 1992, n. 21, intendano avvalersi delle previsioni di cui al terzo comma dell'articolo medesimo, qualora intendano utilizzare le vetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente in servizio taxi stabiliscono, nel regolamento medesimo, le modalità di svolgimento di tale servizio ed i criteri per la determinazione delle relative tariffe.

Analogamente i Comuni in cui non è esercitato il servizio di taxi e che, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 21/92, intendano autorizzare i veicoli immatricolati in n.c.c. allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi, nonché quelli che intendano avvalersi della deroga di cui all'art. 11, comma 6, della legge medesima, ne danno atto nei propri regolamenti.

07. Criteri per la determinazione delle tariffe

7.1 Servizio taxi

I Comuni, nel rispetto del disposto di cui all'art. 13, comma 2, della L. 15 gennaio 1992 n. 21, stabiliscono criteri per la determinazione delle tariffe relative ai servizi taxi avendo riferimento ai costi di produzione del servizio: costo di manutenzione del veicolo, del personale di guida e per la disponibilità del veicolo. I Comuni individuano inoltre, nell'ambito del proprio territorio, le zone urbane, in cui applicare la tariffa a base multipla, nonché le zone extraurbane in cui applicare la tariffa a base chilometrica. I Comuni prevedono supplementi tariffari per i servizi notturni (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo) e, ove lo ritengano opportuno, per i servizi festivi: tali supplementi non sono cumulabili tra loro.

I Comuni che non si avvalgano delle facoltà di cui al precedente punto 3 in relazione alla definizione di comunità tariffarie comprensoriali, possono prevedere

tariffe differenziate per i servizi che si svolgano fuori del limite comunale con destinazione nei Comuni limitrofi, nonché in ambiti portuali ed aeroportuali: ove tale differenziazione dia luogo a supplementi tariffari, questi sono determinati in misura tale che il prezzo della corsa non superi del 30% il prezzo che si otterrebbe applicando la tariffa propria della medesima fascia oraria all'interno del Comune di partenza. I Comuni possono inoltre stabilire una ulteriore tipologia tariffaria per i servizi che si svolgano fuori del limite comunale con destinazione nei Comuni non limitrofi. Resta inteso che, come stabilito all'art. 13 della legge 21/92, il corrispettivo del trasporto per il servizio taxi deve sempre essere calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe (a base multipla per servizi che si svolgano in aree urbane ed a base chilometrica per i servizi che si svolgano in aree extraurbane), determinate dal Comune che abbia provveduto al rilascio della licenza. In nessun caso la determinazione del corrispettivo del trasporto per il servizio taxi è direttamente concordata tra l'utente ed il vettore. In nessun caso è ammissibile il pagamento della corsa di ritorno.

Il Comune stabilisce altresì, nell'ambito della disciplina concernente il trasporto di bagagli ed animali al seguito dei passeggeri, le eventuali tariffe relative al trasporto dei medesimi, prevedendo l'obbligo per i conducenti di accogliere gratuitamente sull'autoveicolo cani guida che accompagnino soggetti non vedenti.

Le tariffe medesime sono stabilite dai Comuni che precedono annualmente alla verifica delle tariffe esistenti e, ove ritenuto necessario, sentita la Commissione comunale consultiva di cui al successivo punto 13, stabiliscono le modifiche tariffarie ritenute necessarie.

Detti provvedimenti sono pubblicati sul BURT.

7.2 Servizio di noleggio con conducente

Le tariffe dei servizi di noleggio con conducente risultano determinate dal Ministro dei Trasporti ai sensi dell'art. 13, comma 4 della L. 15 gennaio 1992, n. 21.

08. Informazione all'utenza

I Comuni stabiliscono le modalità per garantire all'utenza una adeguata informazione. I Comuni sono comunque tenuti a stabilire i luoghi pubblici ove esporre carte comunali con l'indicazione grafica dei luoghi adibiti allo stazionamento di taxi e, nei casi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 11 della L. 15 gennaio 1992, n. 21, dei veicoli di noleggio da rimessa autorizzati allo stazionamento pubblico, nonché i numeri telefonici utili per collegarsi alle varie stazioni taxi e l'elenco dei noleggiatori da rimessa con relativo numero telefonico. I Comuni espongono altresì nei più importati luoghi di stazionamento taxi, un estratto dell'atto di cui al precedente punto 7. da cui risulti il sistema di tariffazione in vigore.

Qualora nel Comune non esistano servizi pubblici non di linea, il Comune medesimo espone i numeri telefonici relativi ai servizi taxi e noleggio con conducente, dei Comuni limitrofi con l'indicazione delle distanze tra i Comuni, così da consentire all'utente di scegliere il servizio a lui più favorevole: in tal caso il servizio inizia dal luogo di partenza del taxi, in conformità a quanto

previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

I Comuni aventi valenza turistica prevedono che l'informazione all'utenza venga effettuata anche nelle principali lingue straniere.

I Comuni stabiliscono e pubblicizzano inoltre un numero telefonico a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare, alla commissione comunale consultiva di cui al successivo punto 13, gli eventuali disservizi nell'effettuazione del servizio.

09. Norme comportamentali dei conducenti in servizio

I Comuni stabiliscono norme relative al comportamento dei conducenti di servizi pubblici non di linea in servizio, tenuto conto che i medesimi hanno l'obbligo di:

- a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) prestare servizi nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
- d) rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali stabilita dal Comune medesimo;
- e) mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza;
- f) tenere a bordo dell'autovettura la relativa licenza;
- g) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo: 1) l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune in cui è riportato il nome e lo stemma del Comune; 2) il numero della licenza, 3) il numero telefonico dell'ufficio comunale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio, 4) copia dell'atto di cui al precedente punto 7, da cui risulti il sistema di tariffazione in vigore;
- h) tenere a bordo dell'autovettura copia del regolamento comunale esibendolo a chiunque ne abbia interesse;
- i) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno della vettura;
- l) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;
- m) ultimare la corsa, anche ove sia scaduto il turno di servizio.

10. Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

I Comuni, nel rispetto del disposto di cui all'art. 8 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, stabiliscono criteri e modalità per l'attribuzione delle licenze e delle autorizzazioni. Al fine dell'inserimento nella graduatoria di merito, i Comuni hanno facoltà di accertare mediante esame l'idoneità degli aspiranti all'espletamento del servizio con particolare riferimento a:

- conoscenza del regolamento comunale d'esercizio;
- conoscenza della toponomastica relativa all'area urbana del Comune.

I Comuni hanno inoltre facoltà di prevedere l'accertamento

della conoscenza pratica di lingue straniere.

L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di collaboratore familiare e/o sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa.

11. Trasferimento delle licenze e delle autorizzazioni

I Comuni, nel rispetto del disposto di cui all'art. 9, comma 1 e 2 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, stabiliscono le procedure da seguire per il trasferimento delle licenze e autorizzazioni. La designazione di cui al comma 1 dell'articolo medesimo, avviene sulla base della presentazione al Comune dell'atto da cui risulti la cessione della licenza o dell'autorizzazione.

I Comuni hanno facoltà di verificare, tramite esame, l'idoneità all'espletamento del servizio dei soggetti designati per il trasferimento: in tal caso l'esame verte, tra l'altro, sulle materie indicate al precedente punto 10.

12. Sanzioni amministrative

12.1 Sanzioni amministrative pecuniarie

I Comuni, nel rispetto della legge 24 novembre 1981 n. 689, stabiliscono sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza, da parte dei conducenti dei veicoli, degli obblighi di servizio.

I Comuni stabiliscono sanzioni per l'inosservanza:

- a) degli obblighi stabiliti ai sensi del precedente punto 9;
- b) del disposto di cui all'art. 10, comma 1, della L. 15 gennaio 1992, n. 21, fatto salvo il disposto di cui al comma 4, dell'articolo medesimo;
- c) del disposto di cui all'art. 11, comma 1, 2 e 3, primo capoverso, della L. 15 gennaio 1992 n. 21;
- d) del disposto di cui all'art. 12, comma 1, 2, 3, 4 e 5, della L. 15 gennaio 1992, n. 21;
- e) delle disposizioni concernenti l'effettuazione dei turni di servizio e di quelle concernenti la sosta.

I Comuni stabiliscono inoltre che qualora l'illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore o, nel caso di servizio di noleggio con conducente, da un dipendente dell'impresa di noleggio medesima, l'accertamento sia contestato anche al titolare della licenza o dell'autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite nei regolamenti comunali sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689.

12.2 Sospensione e decadenza della licenza o dell'autorizzazione

I Comuni stabiliscono casi di sospensione e decadenza della licenza o dell'autorizzazione.

12.2.1. Il Comune stabilisce comunque di procedere alla emanazione di provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione, per un periodo non superiore a sei mesi, nel caso in cui il conducente:

- a) violi i criteri per la determinazione delle tariffe;
- b) manometta il tassametro;

c) incorra, per la terza volta nell'arco di un anno, nella violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento comunale ai sensi del precedente punto 12.1.

d) incorra nelle violazioni di cui agli artt. 186 e 187 del codice della strada;

12.2.2. Il Comune stabilisce di procedere alla emanazione di provvedimenti di decadenza della licenza o dell'autorizzazione nel caso in cui il titolare della licenza o dell'autorizzazione:

- a) venga a perdere il requisito di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 3 della L.R. 6 settembre 1993 n. 67, nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività eventualmente previsti dal regolamento comunale e dalla vigente normativa;
 - b) incorra, nell'arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
 - c) interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno.
- I Comuni stabiliscono norme procedurali che garantiscano la possibilità, ai soggetti verso cui si intende emanare i provvedimenti di sospensione e decadenza, di far valere i propri diritti.

I Comuni stabiliscono inoltre che i provvedimenti di sospensione e decadenza:

- siano disposti previa acquisizione del parere della Commissione comunale consultiva di cui al successivo punto 13;
- non diano titolo di alcun indennizzo.

I provvedimenti di decadenza sono comunicati all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

13. Commissione comunale consultiva

I Comuni prevedono la costituzione della Commissione comunale di cui all'art. 4, comma 4, della L. 15 gennaio 1992, n. 21. Nella Commissione medesima è comunque assicurata la presenza di un funzionario dell'ufficio comunale competente per materia, delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione, delle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale. La Commissione è presieduta dall'Assessore competente per materia e dura in carica per quattro anni.

I Comuni prevedono tra l'altro che la Commissione comunale: 1) vigili sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento avvalendosi, a tal fine, degli uffici comunali; 2) possa promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti; 3) possa segnalare problemi e formulare proposte alla Commissione regionale consultiva di cui all'art. 2 della L.R. 6 settembre 1993 n. 67.

14. Esercizio sostitutivo o integrativo dei trasporti pubblici non di linea

Al fine di garantire servizi di trasporto pubblico ai cittadini che risiedono in zone a domanda debole o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto un coefficiente minimo di utilizzazione tale da consentire l'istituzione od il

mantenimento di servizi di linea di trasporto pubblico locale, nonché al fine di conseguire un contenimento dei costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locali, i Comuni, nel rispetto dei disposti di cui agli artt. 2, 12 e 13 della legge 21/92, possono pre vedere nei propri regolamenti la possibilità di autorizzare i veicoli immatricolati in servizi pubblici non di linea all'espletamento dei servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea. Tali servizi sono realizzati in regime di convenzione da stipulare tra i titolari della licenza taxi o della autorizzazione n.c.c. (o organismi associativi dei medesimi) ed il concessionario dei servizi di linea, previa autorizzazione da parte dell'ente concedente i servizi di linea, secondo quanto stabilito all' art 12 , comma 7, della L.R. 14/84. La convenzione determina, tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

R.D. 30/03/1942, n. 327
Codice della navigazione.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.

Epigrafe

Premessa

1.

2.

Codice della navigazione

Allegato - Codice della navigazione

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (1)

Codice della navigazione.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E D'ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R.D. 27 gennaio 1941, n. 9, che approva il testo del codice della navigazione;

Ritenuto che il nuovo testo del codice civile, approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262, ha reso necessario di modificare, a scopo di coordinamento, il codice della navigazione e di pubblicare il testo definitivo del codice medesimo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. È approvato il testo definitivo del codice della navigazione, il quale avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942, sostituendo da questa data il testo emanato col R.D. 17 [recte: 27] gennaio 1941, n. 9.

2. Un esemplare del testo del codice della navigazione, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell'Archivio del Regno.

Codice della navigazione (2)

(2) Il testo del codice della navigazione è riportato autonomamente.

Disposizioni preliminari

Articolo 1 - Fonti del diritto della navigazione.

In materia di navigazione marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative (1) e gli usi ad essa relativi.

Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile.

(1) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con r.d.l. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

Articolo 2 - Mare territoriale.

Sono soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine (1).

È soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine (1) lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.

Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali (2).

(1) Vedi l. 7 aprile 1930, n. 538.

(2) Articolo così sostituito dall'articolo unico, l. 14 agosto 1974, n. 359.

Articolo 3 - Spazio aereo soggetto alla sovranità dello Stato.

È soggetto alla sovranità dello Stato lo spazio aereo che sovrasta il territorio della Repubblica ed il relativo mare territoriale.

Articolo 4 - Navi e aeromobili italiani in località non soggette alla sovranità di alcuno Stato.

Le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano.

Articolo 5 - Legge regolatrice degli atti compiuti a bordo di navi e di aeromobili in navigazione.

Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità di uno Stato estero sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale dovrebbe applicarsi la legge del luogo dove l'atto è compiuto o il fatto è avvenuto.

La disposizione del comma precedente si applica agli atti ed ai fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile di nazionalità estera nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità dello Stato italiano, sotto condizione di reciprocità da parte dello Stato al quale la nave o l'aeromobile appartiene.

Articolo 6 - Legge regolatrice dei diritti reali e di garanzia su navi ed aeromobili.

La proprietà, gli altri diritti reali e i diritti di garanzia sulle navi e sugli aeromobili, nonché le forme di pubblicità degli atti di costituzione, trasmissione ed estinzione di tali diritti, sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile.

Articolo 7 - Legge regolatrice della responsabilità dell'armatore e dell'esercente.

La responsabilità della nave o dell'esercente dell'aeromobile per atti o fatti dell'equipaggio è regolata dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile.

La stessa legge regola i limiti legali del debito complessivo o della responsabilità dell'armatore o dell'esercente anche per le obbligazioni da loro personalmente assunte.

Articolo 8 - Legge regolatrice dei poteri e dei doveri del comandante.

I poteri, i doveri e le attribuzioni del comandante della nave o dell'aeromobile sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile.

Articolo 9 - Legge regolatrice del contratto di lavoro.

I contratti di lavoro della gente del mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile, salva, se la nave o l'aeromobile è di nazionalità straniera, la diversa volontà delle parti.

Articolo 10 - Legge regolatrice dei contratti di utilizzazione di navi e aeromobili.

I contratti di locazione, di noleggio, di trasporto sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile, salva la diversa volontà delle parti.

Articolo 11 - Legge regolatrice della contribuzione alle avarie comuni.

La contribuzione alle avarie comuni è regolata dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile.

Articolo 12 - Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da urto di navi o aeromobili.

Le obbligazioni derivanti da urto di navi o di aeromobili in alto mare o in altro luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono regolate dalla legge nazionale delle navi o degli aeromobili, se è comune; altrimenti dalla legge italiana.

Articolo 13 - Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero.

Le obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero compiuti in alto mare sono regolate dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile che ha prestato il soccorso o compiuto il ricupero.

La stessa legge regola la ripartizione del compenso per assistenza, salvataggio e ricupero fra l'armatore o l'esercente e l'equipaggio.

Articolo 14 - Competenza giurisdizionale.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 4 del codice di procedura civile, le domande riguardanti urto di navi o di aeromobili ovvero assistenza, salvataggio o ricupero in alto mare o in altro luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato possono proporsi avanti i giudici della Repubblica, se la nave o l'aeromobile che ha cagionato l'urto o che è stato assistito o salvato, ovvero le persone salvate o le cose salvate o recuperate si trovano nella Repubblica.

[Ritorna all'Indice](#)

Parte prima

Della navigazione marittima e interna

Libro primo

Dell' ordinamento amministrativo della navigazione

Titolo I

Degli organi amministrativi della navigazione

Capo I

Dell' amministrazione della navigazione marittima

Art. 15 - Ministro competente

L'amministrazione [della marina mercantile è retta dal ministro per le comunicazioni] (1).

1) Ora il solo Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 16 - Circoscrizioni del litorale della Repubblica

1. Il litorale della Repubblica è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.

2. Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell' ambito del compartimento in cui ha sede l' ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell' ambito del circondario in cui ha sede l' ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.

3. Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l' ufficio del compartimento né l' ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia dipendenti dall' ufficio circondariale.

4. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell' approdo in cui hanno sede.

Art. 17 - Attribuzioni degli uffici locali.

1. Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.

2. Il capo del compartimento, il capo del circondario, e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano nell' ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificamente conferite a determinate autorità.

Art. 18 - Personale dell' amministrazione marittima

1. Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal corpo delle capitanerie di porto.

2. Ove se ne riconosca l' opportunità, l' esercizio di tali funzioni può essere affidato, nei porti ed approdi di minore importanza, a persone estranee a detto corpo.

Art. 19 - Enti portuali

Nei porti di maggiore importanza taluni servizi portuali inerenti alla navigazione possono essere affidati ad appositi enti costituiti con legge.

Art. 20 - Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all' estero

La vigilanza sulla navigazione e sul traffico marittimo nazionale all' estero è esercitata dalle autorità consolari.

Art. 21 - Ministro competente

L'amministrazione della navigazione su laghi, fiumi, canali e altre acque interne è retta dal [ministro per le comunicazioni] (1).

(1) Ora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 22 - Ispett orati compartimentali

Agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna il territorio della Repubblica è diviso in zone.

A ciascuna zona è preposto un ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (1).

(1) Ora direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 1, l. 31 ottobre 1967, n. 1085. Per il riordino degli uffici della Motorizzazione civile, vedi art. 106, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 23 - Uffici di porto

Nei porti e nelle altre località di maggiore importanza per la navigazione interna sono istituiti ispettorati di porto e delegazioni di approdo da questi dipendenti.

L'ispettorato di porto esercita sulle vie navigabili comprese nella sua circoscrizione le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.

Il capo dell'ispettorato ed il capo della delegazione di approdo sono comandanti del porto ove hanno sede.

Nei casi previsti dal regolamento possono essere istituite, fuori della circoscrizione degli ispettorati

di porto, delegazioni di approdo direttamente dipendenti dall'ispettorato compartimentale (1). In tal caso il capo della delegazione esercita anche le attribuzioni del capo dell'ispettorato di porto, conferitegli dal ministro [per le comunicazioni] (2).

(1) Ora Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 1, l. 31 ottobre 1967, n. 1085. Per il riordino degli uffici della Motorizzazione civile, vedi art. 106, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.

(2) Ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 24 - Navigazione promiscua

1. Le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque marittime, devono osservare le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima.

2. Parimenti le navi addette alla navigazione marittima, quando entrano in acque interne, devono osservare le norme di polizia in vigore per tali acque e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione interna.

Art. 25 - Attribuzioni dell' autorità comunale

Nelle località ove non hanno sede uffici di porto l'esercizio di attribuzioni amministrative relative alla navigazione interna può essere conferito a norma del regolamento dal ministro [per le comunicazioni] (1) all'autorità comunale.

(1) Ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 26 - Navi e galleggianti addetti al servizio urbano

Nei porti comunicanti con canali ed altre acque interne, il comandante del porto esercita la vigilanza sulle navi e sui galleggianti addetti al servizio urbano che entrano nelle acque marittime.

I conflitti di competenza fra l'autorità marittima e quella comunale relativi al servizio di tali navi e galleggianti sono risolti dal prefetto del luogo ed in via definitiva dal ministro [per le comunicazioni] (1).

(1) Ora dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 27 - Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all' estero

La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all' estero è esercitata dalle autorità consolari.

[Ritorna all'Indice](#)

Titolo II

Dei beni pubblici destinati alla navigazione

Capo I

Del demanio marittimo

Art. 28 - Beni del demanio marittimo

Fanno parte del demanio marittimo:

- a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
- b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell' anno comunicano liberamente col mare;
- c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

Art. 29 - Pertinenze del demanio marittimo

Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso.

Art. 30 - Uso del demanio marittimo

L' amministrazione dei trasporti e della navigazione regola l' uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia.

Art. 31 - Limiti del demanio marittimo

Nei luoghi, nei quali il mare comunica con canali o fiumi o altri corsi di acqua, i limiti del demanio marittimo sono fissati dal ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quelli per le finanze e per i lavori pubblici, nonché con gli altri ministri interessati.

Art. 32 - Delimitazione di zone del demanio marittimo

Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo, invita, nei modi stabiliti dal regolamento, le pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse a presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni.

Le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione sono risolte in via amministrativa dal direttore marittimo, di concerto con [l'intendente di finanza] (1), con provvedimento definitivo (2).

In caso di accordo di tutte le parti interessate il provvedimento del direttore marittimo dà atto nel relativo processo verbale dell'accordo intervenuto (2).

Negli altri casi il provvedimento deve essere comunicato, con i relativi documenti, al ministro per la marina mercantile, il quale entro sessanta giorni dalla ricezione può annullarlo con suo decreto, da notificarsi, entro i dieci giorni successivi, agli interessati per tramite del direttore marittimo (2).

In caso di annullamento, la risoluzione in via amministrativa della contestazione spetta al ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per le finanze (2).

Nelle controversie innanzi alle autorità giurisdizionali, la tutela dei beni demaniali spetta esclusivamente al ministro per le finanze.

(1) Ora direttore regionale delle entrate.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 13 luglio 1954, n. 747.

Art. 33 - Ampliamento del demanio marittimo

Quando per necessità dei pubblici usi del mare occorra comprendere nel demanio marittimo zone di proprietà privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti, ovvero i depositi e gli stabilimenti menzionati nell'art. 52, la dichiarazione di pubblico interesse per l'espropriazione è fatta con decreto del ministro [per le comunicazioni] (1) di concerto con il ministro per le finanze.

Il decreto costituisce titolo per l'immediata occupazione del bene da espropriare (2).

(1) Ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

(2) Le norme del presente articolo si applicano anche alle zone portuali della navigazione interna.

Art. 34 - Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici

Con provvedimento del ministro [per le comunicazioni] (1) su richiesta dell'amministrazione interessata, determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale (2).

(1) Ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

(2) Le norme del presente articolo si applicano anche alle zone portuali della navigazione interna.

Art. 35 - Esclusione di zone dal demanio marittimo

Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro [per le comunicazioni] (1) di concerto con quello per le finanze (2).

(1) Ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

(2) Le norme del presente articolo si applicano anche alle zone portuali della navigazione interna.

Art. 36 - Concessione di beni demaniali

L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.

Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del ministro [per la marina mercantile] (1). Le concessioni di durata superiore a quattro, ma non a quindici anni, e quelle di

durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo (2).

(1) Ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti..

(2) Comma così modificato dall'art. 3, comma primo, d.p.r. 13 luglio 1954, n. 747.

Art. 37 - Concorso di più domande di concessione

1. Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell' amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

2. Al fine della tutela dell' ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. A' altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata.

Art. 38 - Anticipata occupazione di zone demaniali

1. Qualora ne riconosca l' urgenza, l' autorità marittima può, su richiesta dell' interessato, consentire, previa cauzione, l' immediata occupazione e l' uso di beni del demanio marittimo, nonché l' esecuzione dei lavori all' uopo necessari, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell' atto di concessione.

2. Se la concessione è negata, il richiedente deve demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato.

Art. 39 - Misura del canone

1. La misura del canone è determinata dall' atto di concessione.

2. Nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni.

Art. 40 - Riduzione del canone

Qualora l' utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non è dovuto alcun indennizzo, ma si fa luogo a un' adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista nel primo comma dell' articolo 44.

Art. 41 - Costituzione d' ipoteca

Il concessionario può, previa autorizzazione dell' autorità concedente, costituire ipoteca sulle opere da lui costruite sui beni demaniali.

Articolo 42 - Revoca delle concessioni.

Le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima (1).

Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima (1).

La revoca non dà diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 44.

Nelle concessioni che hanno dato luogo a una costruzione di opere stabili l'amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato.

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

(1) Comma così modificato dall'art. 3, secondo comma, d.p.r. 13 luglio 1954, n. 747.

Art. 43 - Comande incompatibili

Qualora una domanda di concessione di beni del demanio marittimo risulti incompatibile con una concessione precedentemente fatta per uso di meno rilevante interesse pubblico, la concessione precedente può essere revocata con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato, fermo il disposto degli ultimi due commi dell' articolo precedente.

Art. 44 - Modifica o estinzione della concessione per fatto dell'amministrazione

1. In caso di revoca parziale, il concessionario ha facoltà di rinunciare alla concessione dandone comunicazione all' autorità concedente nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

2. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l' utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, in conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse dallo Stato o da altri enti pubblici.

3. Se l' utilizzazione è resa totalmente impossibile la concessione si estingue.

Art. 45 - Modifica o estinzione per cause naturali

1. Quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi subiscono modificazioni tali da restringere l' utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canone.

2. Qualora le cause predette cagionino modificazioni tali nella consistenza dei beni da rendere impossibile l' ulteriore utilizzazione della concessione, questa si estingue.

Art. 45 bis - Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione

Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell' autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell' ambito della concessione.

Art. 46 - Subingresso nella concessione

1. Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell' autorità concedente.

2. In caso di vendita o di esecuzione forzata, l' acquirente o l' aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l' autorizzazione dell' autorità concedente.

3. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all' idoneità tecnica od economica degli eredi, l' amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.

Art. 47 - Decadenza dalla concessione

1. L' amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario:

a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell' atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;

b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell' atto di concessione, o per cattivo uso;

c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;

d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall' atto di concessione;

e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;

f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.

2. Nel caso di cui alle lettere a) e b) l' amministrazione può accordare una proroga al concessionario.

3. Prima di dichiarare la decadenza, l' amministrazione fissa un termine entro il quale l' interessato può presentare le sue deduzioni.

4. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

Art. 48 - Autorità competente a dichiarare la revoca e la decadenza

La revoca e la decadenza della concessione sono dichiarate, con le formalità stabilite dal regolamento, dall' autorità che ha fatto la concessione.

Art. 49 - Devoluzione delle opere non amovibili

1. Salvo che sia diversamente stabilito nell' atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell' autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

2. In quest' ultimo caso, l' amministrazione, ove il concessionario non esegua l' ordine di demolizione, può provvedervi a termini dell' articolo 54.

Art. 50 - Disciplina dell' uso di beni demaniali

1. Salve le disposizioni relative a speciali gestioni di apparecchi meccanici di carico e scarico e di magazzini di proprietà dello Stato, nelle località dove sia riconosciuto opportuno, il capo di compartimento regola la destinazione e l' uso di aree e di pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci o materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali e ne determina i canoni relativi.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal comandante del porto che ne fissa la durata.

Art. 51 - Estrazione e raccolta di arena e altri materiali

Nell' ambito del demanio marittimo e del mare territoriale, l' estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia o altri materiali è sottoposta alla concessione del capo del compartimento.

Art. 52 - Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti

1. Le concessioni per l' impianto e l' esercizio di depositi e stabilimenti, i quali siano situati anche soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero siano comunque collegati al mare, a corsi d' acqua o canali marittimi, sono fatte a norma delle disposizioni del presente titolo.
2. Per l' impianto e l' esercizio di stabilimenti o di depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive è richiesta inoltre l' autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione.
3. L' impianto e l' esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall' autorità marittima. L' impianto e l' esercizio dei depositi e stabilimenti di cui al secondo comma sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in materia.

Art. 53 - Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo

Presso ogni ufficio di compartimento è tenuto, nelle forme stabilite dal regolamento, un registro dei diritti sulle zone di demanio marittimo comprese nell' ambito della circoscrizione.

Art. 54 - Occupazioni e innovazioni abusive

Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell' ordine, provvede di ufficio a spese dell' interessato.

Art. 55 - Nuove opere in prossimità del demanio marittimo

1. L' esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all' autorizzazione del capo del compartimento.
2. Per ragioni speciali, in determinate località la estensione della zona entro la quale l' esecuzione di nuove opere è sottoposta alla predetta autorizzazione può essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato.
3. L' autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l' amministrazione non ha accolta la domanda dell' interessato.
4. L' autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall' autorità marittima.
5. Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due commi del presente articolo, l' autorità marittima provvede ai sensi dell' articolo precedente.

Art. 56 - Competenza dell' amministrazione della navigazione interna

1. Nelle zone dei porti e approdi muniti di opere stabili, adibiti al pubblico servizio della navigazione interna su laghi, fiumi e canali, l' amministrazione della navigazione interna esercita la polizia e regola l' uso delle opere, degli impianti e delle altre pertinenze ivi esistenti.

2. I limiti delle predette zone portuali sono fissati con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i ministri per le finanze e per i lavori pubblici e, quando si tratti di opere costruite dalle amministrazioni comunali e provinciali, col ministro per l' interno.

Art. 57 - Norme applicabili

1. Alle zone portuale della navigazione interna si applicano le disposizioni stabilite per il demanio marittimo dagli articoli 33 a 35; 50, 51, 54.

2. Per la dichiarazione di pubblico interesse prevista dall' articolo 33 e per l' esclusione di zone demaniali a norma dell' articolo 35 si ha riguardo alle necessità del pubblico servizio del porto o dell' approdo.

Art. 58 - Concessioni

1. Sono parimenti applicabili alle zone portuali della navigazione interna le disposizioni stabilite per le concessioni di beni del demanio marittimo dagli articoli 36 a 49; 53, limitatamente alle concessioni attinenti al servizio della navigazione.

2. Per le concessioni e per l' utilizzazione in genere di beni compresi nelle zone portuali da parte di altre amministrazioni dello Stato per fini non attinenti al servizio della navigazione, è richiesto il consenso dell' amministrazione della navigazione interna.

Art. 59 - Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti

1. Le concessioni per l' impianto e per l' esercizio di depositi e stabilimenti, situati anche soltanto in parte entro i confini delle zone portuali ovvero collegati alle vie navigabili di cui all' articolo 56, sono fatte dall' amministrazione della navigazione interna con le norme di cui all' articolo precedente.

2. L' impianto e l' esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall' autorità preposta all' esercizio della navigazione interna.

3. L' impianto e l' esercizio di stabilimenti o di depositi di sostanze infiammabili o esplosive sono sottoposti alle speciali disposizioni ad essi relativi, oltre che a quelle dei due commi precedenti. Per tale impianto ed esercizio è richiesta l' autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 60 - Autorità competenti

I poteri conferiti dalle disposizioni del capo precedente al direttore marittimo e al capo del compartimento per il demanio marittimo spettano, per la navigazione interna, rispettivamente al direttore dell' ispettorato compartimentale e al capo dell' ispettorato di porto.

Art. 61 - Esecuzione e manutenzione di opere portuali

L' esecuzione e la manutenzione delle opere portuali e delle altre opere idrauliche sulle sponde dei laghi, fiumi e canali e sulle zone retrostanti, nonché la vigilanza sulle opere stesse sono di competenza del ministero dei lavori pubblici.

[Ritorna all'Indice](#)

Articolo 62 - Movimento delle navi nel porto.

Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l'entrata e l'uscita, il movimento, gli ancoraggi e gli ormeggi delle navi, l'ammarramento, lo stazionamento e il movimento degli idrovolanti nelle acque del porto.

Articolo 63 - Manovre disposte d'ufficio.

Il comandante del porto può ordinare l'ormeggio, il disormeggio e ogni altra manovra delle navi nel porto.

L'autorità medesima può disporre, in caso di necessità, l'esecuzione di ufficio delle manovre ordinate, a spese delle navi stesse; e, in caso di estrema urgenza, il taglio degli ormeggi.

Articolo 64 - Deposito di cose su aree portuali.

Decorso il termine fissato per la sosta temporanea di merci e di materiali di cui all'articolo 50, ovvero in caso di deposito abusivo, il comandante del porto può ordinare la immediata rimozione delle merci e dei materiali.

Qualora gravi esigenze lo richiedano, la rimozione può essere ordinata anche fuori dei casi previsti dal comma precedente.

In caso di mancata esecuzione dell'ordine, l'autorità predetta può disporre la rimozione d'ufficio a spese dell'interessato.

Articolo 65 - Imbarco e sbarco.

Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, il carico, lo scarico e il deposito delle merci, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri.

Le operazioni di carico, scarico e deposito di armi, munizioni e merci pericolose sono disciplinate da leggi e regolamenti speciali.

Articolo 66 - Navi e galleggianti addetti al servizio dei porti.

Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l'impiego delle navi, dei galleggianti e delle altre costruzioni galleggianti addette al servizio del porto.

Articolo 67 - Limitazione del numero delle navi addette al servizio dei porti.

Il capo del compartimento può limitare, in relazione alle esigenze del traffico, il numero delle navi e dei galleggianti addetti al servizio dei porti.

Articolo 68 - Vigilanza sull'esercizio di attività nei porti.

Coloro che esercitano un'attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto.

Il capo del compartimento, sentite le [associazioni sindacali interessate] (1) può sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette.

(1) Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse con il d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

Articolo 69 - Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi.

L'autorità marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e, quando non abbia a disposizione né possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso alle altre autorità che possano utilmente intervenire. Quando l'autorità marittima non può tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorità comunale.

Articolo 70 - Impiego di navi per il soccorso.

Ai fini dell'articolo precedente, l'autorità marittima o, in mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi.

Le indennità e il compenso per l'opera prestata dalle navi sono determinati e ripartiti ai sensi degli articoli 491 e seguenti.

Articolo 71 - Divieto di getto di materiali.

Nei porti è vietato gettare materiali di qualsiasi specie.

Il capo del compartimento determina le altre zone alle quali è esteso tale divieto per esigenze del transito e della sosta delle navi, o per altre necessità del traffico e della pesca.

Articolo 72 - Rimozione di materiali sommersi.

Nel caso di sommersione di merci o di altri materiali nei porti, rade, canali, gli interessati devono provvedere all'immediata rimozione.

Qualora gli interessati non adempiano a tale obbligo e a giudizio dell'autorità marittima possa derivare dal fatto un pericolo o un intralcio alla navigazione, il capo del compartimento può provvedere d'ufficio alla rimozione e, ove sia il caso, alla vendita dei materiali predetti per conto dello Stato.

L'interessato è tenuto a corrispondere allo Stato le spese sostenute, o la differenza tra queste e il ricavato dalla vendita (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 8 novembre 1991, n. 435.

Articolo 73 - Rimozione di navi e di aeromobili sommersi.

Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili nei porti, rade, canali, ovvero in località del mare territoriale nelle quali a giudizio dell'autorità marittima possa derivarne un pericolo o un intralcio per la navigazione, il capo del compartimento ordina al proprietario, nei modi stabiliti dal regolamento, di provvedere a proprie spese alla rimozione del relitto, fissando il termine per l'esecuzione.

Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine fissato, l'autorità provvede d'ufficio alla rimozione e alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Per le navi di stazza lorda superiore a trecento tonnellate, se il ricavato dalla vendita non è sufficiente a coprire le spese, il proprietario è tenuto a corrispondere allo Stato la differenza.

Se il ricavato della vendita dei relitti supera le spese sostenute dallo Stato, sulla differenza concorrono i creditori privilegiati o ipotecari sulla nave.

Nei casi d'urgenza l'autorità può senz'altro provvedere d'ufficio, per conto e a spese del proprietario. Tuttavia per le navi di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate, il proprietario è tenuto al pagamento delle spese di rimozione soltanto entro i limiti del valore dei relitti recuperati.

Articolo 74 - Guardiani di navi in disarmo.

Per le navi in disarmo, il comandante del porto stabilisce il numero minimo dei marittimi di guardia a bordo, precisandone, ove occorra, la qualifica.

Articolo 75 - Danni alle opere e agli impianti portuali.

In caso di danni cagionati a opere portuali o a impianti attinenti ai servizi della navigazione, il capo del compartimento provvede che ne sia accertata l'entità a mezzo dell'ufficio del genio civile ed intima al responsabile di eseguire, entro un termine determinato, le riparazioni necessarie. In caso di urgenza o in caso di inesecuzione da parte del responsabile, l'autorità provvede d'ufficio alle riparazioni a spese del medesimo.

Quando i danni predetti sono cagionati da una nave il comandante del porto può richiedere il versamento di una cauzione a garanzia del pagamento delle spese per le riparazioni.

Articolo 76 - Interrimento dei fondali e intorbidamento delle acque.

Se l'esercizio di impianti industriali o di depositi stabiliti sui margini di banchine o di moli, ovvero di canali navigabili, determina interrimento delle acque adiacenti, gli esercenti sono tenuti a provvedere alla conservazione del buon regime dei fondali, in conformità delle disposizioni impartite dal capo del compartimento.

Del pari gli esercenti sono tenuti a provvedere, secondo le disposizioni impartite dalla predetta autorità, per ovviare all'intorbidamento delle acque prodotto dagli impianti o dai depositi.

In caso di mancato adempimento da parte degli esercenti, l'autorità predetta provvede di ufficio a spese dell'interessato.

Articolo 77 - Obblighi dei frontisti di canali o di altri corsi di acqua.

Lungo le sponde dei canali e degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, i proprietari frontisti devono costruire e mantenere in buono stato i muri di sponda e gli argini occorrenti, nonché prendere tutte le misure necessarie ad evitare l'interrimento dei fondali.

Il capo del compartimento, sentito l'ufficio del genio civile, e, se del caso, l'ufficio tecnico comunale, emana le disposizioni alle quali devono attenersi i proprietari frontisti nella costruzione e manutenzione delle opere predette.

In caso di mancato adempimento da parte dei proprietari frontisti, l'autorità predetta provvede di ufficio, a spese dell'interessato.

Articolo 78 - Lavori di escavazione lungo le sponde dei canali sboccanti nei porti.

L'apertura di cave di pietra e l'esecuzione di ogni altro lavoro di escavazione lungo le sponde di canali o di altri corsi d'acqua sboccanti in un porto sono sottoposte all'autorizzazione del capo del compartimento.

Articolo 79 - Pesca nei porti.

Nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle navi, l'esercizio della pesca è sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto.

Articolo 80 - Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti.

Nei porti e nelle località di sosta o di transito delle navi, sono sottoposti all'autorizzazione del comandante del porto l'uso di armi, la deflagrazione di sostanze esplosive, nonché l'accensione di luci o di fuochi che possa turbare il servizio di segnalamento.

Articolo 81 - Altre attribuzioni di polizia.

Il comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in generale la sicurezza e la polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze.

Articolo 82 - Disordini nei porti e sulle navi.

Qualora si verificano avvenimenti che possano turbare l'ordine pubblico nei porti o nelle altre zone del demanio marittimo ovvero sulle navi che si trovano in porto o in corso di navigazione nel mare territoriale, l'autorità di pubblica sicurezza che interviene ne informa immediatamente quella marittima.

Se l'autorità di pubblica sicurezza non può tempestivamente intervenire, l'autorità marittima del luogo provvede nei casi di urgenza a ristabilire l'ordine, richiedendo ove sia necessario l'intervento della forza pubblica o, in mancanza, delle forze armate, e dandone immediato avviso all'autorità di pubblica sicurezza, nonché, quando si tratti di nave straniera, all'autorità consolare dello Stato di cui la nave batte la bandiera.

Articolo 83 - Divieto di transito e di sosta.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione può limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, l. 7 marzo 2001, n. 51.

Articolo 84 - Ingunzione per rimborso di spese.

Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, l'autorità marittima emette ingunzione, resa esecutoria con decreto del pretore competente.

Decorsi venti giorni dalla notificazione dell'ingunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, l'autorità marittima può procedere agli atti esecutivi.

Entro il termine predetto il debitore può fare opposizione al decreto per motivi inerenti all'esistenza del credito o al suo ammontare, previo versamento della somma indicata nell'atto di ingunzione (1). L'opposizione è proposta dinanzi al giudice competente per valore.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio 1967, n. 96, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma relativamente alle parole: "previo versamento della somma indicata nell'atto di ingunzione".

Articolo 85 - Attività amministrativa nei porti interni.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'attività amministrativa e alla polizia nei porti della navigazione interna. Le attribuzioni del capo del compartimento e del comandante di porto marittimo sono esercitate rispettivamente dal capo dell'ispettorato di porto e dal comandante di porto della navigazione interna.

Alla vigilanza del comandante del porto sono sottoposti, a norma dell'articolo 68, coloro i quali esercitano un'attività nell'ambito delle zone portuali della navigazione interna.

Le disposizioni degli articoli 72 e 73 si applicano anche in caso di sommersione di navi o materiali in località dei laghi, dei fiumi e di altre acque interne nelle quali, a giudizio dell'autorità preposta

all'esercizio della navigazione interna, possa derivarne intralcio alla navigazione.

La determinazione del numero minimo dei guardiani delle navi in disarmo è fatta dal comandante del porto, a norma dell'articolo 74, quando occorra per esigenze di sicurezza.

L'autorità di pubblica sicurezza informa quella preposta all'esercizio della navigazione interna qualora si verificano avvenimenti che possono turbare l'ordine pubblico nei porti o nell'ambito delle zone portuali ovvero sulle navi che si trovano in porto o in corso di navigazione su vie navigabili interne.

Il divieto di transito o di sosta può essere stabilito dal ministro [per le comunicazioni] (1) anche per le zone delle acque interne nelle quali sia necessario per esigenze di ordine pubblico.

(1) Ora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 86 - Istituzione del servizio di pilotaggio.

Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto del presidente della Repubblica, una corporazione di piloti.

La corporazione ha personalità giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo pilota.

Articolo 87 - Pilotaggio obbligatorio.

Nei luoghi dove ne è riconosciuta l'opportunità, il pilotaggio può essere reso obbligatorio con decreto del presidente della Repubblica.

Nei luoghi dove il pilotaggio è facoltativo, il direttore marittimo può, per particolari esigenze, renderlo temporaneamente obbligatorio.

Il decreto o il provvedimento del direttore marittimo fissano i limiti della zona entro la quale il pilotaggio è obbligatorio.

Articolo 88 - Vigilanza sulla corporazione dei piloti.

La corporazione dei piloti è sottoposta alla vigilanza dell'autorità competente a norma del regolamento.

Il comandante del porto, in particolare, deve periodicamente accertare se la corporazione è provvista dei mezzi tecnici necessari all'espletamento del servizio, e, in caso di insufficienza, deve darne avviso al ministro [per le comunicazioni] (1), prendendo, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti.

(1) Ora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 89 - Cauzione della corporazione dei piloti.

La corporazione dei piloti deve prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dai regolamenti locali.

Articolo 90 - Licenze e registro dei piloti.

I piloti sono provvisti di una licenza rilasciata dal capo del compartimento e sono iscritti in uno speciale registro.

Articolo 91 - Tariffe di pilotaggio.

Le tariffe di pilotaggio sono approvate dal ministro [per le comunicazioni] (1), sentite le [associazioni sindacali interessate] (2).

(1) Ora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

(2) Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse con il d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

Articolo 92 - Attribuzioni e obblighi del pilota.

Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla.

Nelle località dove il pilotaggio è obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori della zona di cui all'articolo 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato.

Nelle località dove il pilotaggio non è obbligatorio il pilota deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave.

Articolo 93 - Responsabilità del pilota.

Il pilota risponde dei danni subiti dalla nave durante il pilotaggio, quando venga provato che tali danni sono derivati da inesattezza delle informazioni e indicazioni da lui fornite per la determinazione della rotta.

Articolo 94 - Responsabilità della corporazione dei piloti.

Dei danni di cui sono responsabili i piloti, risponde solidalmente la corporazione nei limiti della cauzione.

Articolo 95 - Regolamenti di pilotaggio.

La disciplina del servizio di pilotaggio, l'ordinamento della corporazione, le norme per la gestione della corporazione stessa e per il reclutamento dei piloti, nonché il regime disciplinare sono stabiliti dal regolamento.

Le norme per l'esercizio del pilotaggio in ciascun porto sono stabilite, sentite le [associazioni sindacali interessate] (1) dai regolamenti locali, approvati dal ministro [per le comunicazioni] (2).

(1) Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse con d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

(2) Ora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 96 - Marittimi abilitati al pilotaggio.

Nelle località di approdo o di transito ove non sia costituita una corporazione di piloti, il comandante del porto può autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio.

Il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio è regolato dalle norme di questo capo, in quanto applicabili. Le tariffe relative a tale servizio sono approvate dal direttore marittimo.

Articolo 97 - Personale abilitato al pilotaggio.

Nelle località di approdo o di transito della navigazione interna il pilotaggio è esercitato da piloti autorizzati dall'ispettorato di porto.

Articolo 98 - Pilotaggio obbligatorio.

Nei luoghi dove particolari esigenze lo richiedano, il direttore dell'ispettorato compartimentale (1) può rendere temporaneamente obbligatorio il pilotaggio.

(1) Ora Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 1, l. 31 ottobre 1967, n. 1085. Per il riordino degli uffici della Motorizzazione civile, vedi art. 106, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 99 - Norme applicabili.

Il servizio dei piloti autorizzati è regolato dagli articoli 91 a 93.

Articolo 100 - Regolamenti locali.

Le norme per l'esercizio del pilotaggio in ciascuna località sono stabilite, sentite le [associazioni sindacali interessate] (1), da regolamenti locali, approvati dal ministro [per le comunicazioni] (2).

(1) Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse con d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

(2) Ora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 101 - Istituzione del servizio di rimorchio marittimo.

Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi addette alla navigazione marittima non può essere esercitato senza concessione, fatta dal capo del compartimento, secondo le norme del regolamento.

L'autorità predetta determina nell'atto di concessione il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio.

Le tariffe relative al servizio sono stabilite dal capo del compartimento, sentite le [associazioni sindacali interessate] (1).

(1) Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse con il d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

Articolo 102 - Regolamenti locali.

Le norme sulla disciplina del servizio di rimorchio in ciascun porto marittimo sono stabilite da regolamenti locali, approvati dal ministro [per le comunicazioni] (1).

(1) Ora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 103 - Obblighi derivanti dal contratto di rimorchio.

Quando all'armatore del rimorchiatore non è fatta consegna degli elementi da rimorchiare, gli obblighi e le responsabilità derivanti dal contratto di rimorchio si riferiscono esclusivamente alla trazione degli elementi medesimi.

Se le parti non dispongono diversamente, la direzione della rotta e della navigazione s'intende affidata al comandante del rimorchiatore.

Articolo 104 - Responsabilità durante il rimorchio.

L'armatore del rimorchiatore e gli armatori degli elementi rimorchiati sono responsabili rispettivamente dei danni sofferti dagli elementi rimorchiati e dei danni sofferti dal rimorchiatore, a meno che provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili.

Dei danni sofferti dai terzi durante il rimorchio sono solidalmente responsabili gli armatori degli elementi rimorchiati e l'armatore del rimorchio, che non provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili.

Quando la direzione della navigazione del convoglio è affidata al comandante del rimorchiatore, gli armatori degli elementi rimorchiati, per quanto concerne i danni causati dalle manovre, devono provare esclusivamente, agli effetti dei commi precedenti, che i danni non sono derivati da mancata o cattiva esecuzione degli ordini impartiti dal comandante del rimorchiatore. Analoga prova deve fornire l'armatore del rimorchiatore, quando la direzione della navigazione è affidata al comandante di un elemento rimorchiato.

Articolo 105 - Obblighi e responsabilità in caso di consegna al rimorchiatore.

Fermo il disposto dell'articolo precedente, quando è fatta consegna degli elementi rimorchiati all'armatore del rimorchiatore, gli obblighi e le responsabilità di quest'ultimo e dei suoi dipendenti e preposti sono regolati dalle disposizioni sul contratto di trasporto.

Articolo 106 - Soccorso prestato alla nave rimorchiata.

Il rimorchiatore che, al fine di assistere o salvare la nave rimorchiata, presta un'opera eccedente quella normale di rimorchio, ha diritto alle indennità ed al compenso previsti nell'articolo 491.

Articolo 107 - Servizi per l'ordine e la sicurezza del porto.

Oltre che nei casi previsti nell'articolo 70, i rimorchiatori devono esser messi a disposizione delle autorità portuali che lo richiedano per qualsiasi servizio necessario all'ordine e alla sicurezza del porto.

Articolo 108 - Disciplina delle operazioni portuali.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 27, l. 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, d.l. 21 ottobre 1996, n. 535, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 647.

Articolo 109 - Uffici del lavoro portuale.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 27, l. 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, d.l. 21 ottobre 1996, n. 535, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 647.

Articolo 110 - Compagnie e gruppi portuali.

(Omissis) (1).

(Omissis) (1).

(Omissis) (1).

(Omissis) (1).

(Omissis) (1).

(1) Comma abrogato dall'art. 27, l. 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, d.l. 21 ottobre 1996, n. 535, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 647.

Articolo 111 - Imprese per operazioni portuali.

(Omissis) (1).

(Omissis) (1).

(Omissis) (1).

(Omissis) (1).

(1) Comma abrogato dall'art. 27, l. 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, d.l. 21 ottobre 1996, n. 535, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 647.

Articolo 112 - Tariffe delle operazioni portuali.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 27, l. 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, d.l. 21 ottobre 1996, n. 535, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 647.

[Ritorna all'Indice](#)

Titolo IV

Del personale della navigazione

Capo I

Del personale marittimo

Articolo 113 - Organizzazione e disciplina del personale marittimo.

All'organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale marittimo provvede l'amministrazione della marina mercantile.

Articolo 114 - Distinzione del personale marittimo.

Il personale marittimo comprende:

- a) la gente di mare;
- b) il personale addetto ai servizi dei porti;
- c) il personale tecnico delle costruzioni navali.

Articolo 115 - Categorie della gente di mare.

La gente di mare si divide in tre categorie:

- 1) personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
- 2) personale addetto ai servizi complementari di bordo;
- 3) personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.

Articolo 116 - Personale addetto ai servizi portuali.

Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:

- 1) i piloti;
- 2) (Omissis) (1);
- 3) i palombari in servizio locale;
- 4) gli ormeggiatori;
- 5) i barcaioli.

Il ministro [per le comunicazioni] (2) in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze del traffico, può determinare altre categorie di personale addetto ai servizi dei porti, disciplinandone, ove accorra, l'impiego.

(1) Numero abrogato dall'art. 27, l. 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, d.l. 21 ottobre 1996, n. 535, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 647.

(2) Ora Ministro delle infrastrutture dei trasporti.

Articolo 117 - Personale tecnico delle costruzioni navali.

Il personale tecnico delle costruzioni navali comprende:

- 1) gli ingegneri navali;
- 2) i costruttori navali;
- 3) i maestri d'ascia e i calafati.

Articolo 118 - Matricole e registri del personale marittimo.

La gente di mare è iscritta in matricole. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono iscritti in registri.

Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici indicati dal regolamento (1).

(1) Vedi art. 23, d.lg. 2 maggio 1994, n. 319.

Articolo 119 - Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri.

Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai quindici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento (1).

Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo (1).

Il Ministro dei trasporti e della navigazione può consentire che nelle matricole della gente di mare siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica (1).

Il ministro [per le comunicazioni] (2), sentite le [organizzazioni sindacali competenti] (3) può disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare.

Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la patria potestà (4) o la tutela.

I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento o, nel caso indicato dal secondo comma dell'art. 116, dal ministro [per le comunicazioni] (2).

Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di età e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria (5).

A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma è interdetto il passaggio ad altra categoria superiore (5) (6).

(1) Comma così sostituito dall'art. 10, l. 7 dicembre 1999, n. 472.

(2) Ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

(3) Le organizzazioni sindacali fasciste sono state soppresse con il d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

(4) Ora potestà dei genitori.

(5) Comma aggiunto dall'art. 1, l. 3 febbraio 1963, n. 54.

(6) Vedi art. 23, d.lg. 2 maggio 1994, n. 319.

Articolo 120 - Cancellazione dalle matricole e dai registri.

Alla cancellazione degli iscritti nelle matricole della gente di mare, oltre che nei casi previsti dagli articoli 1251, 1252, si procede per i seguenti motivi:

- a) morte dell'iscritto;
- b) dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare l'attività marittima;
- c) perdita della cittadinanza italiana;
- d) perdita permanente dell'idoneità fisica alla navigazione, accertata a termini delle leggi speciali;
- e) condanna, con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono l'iscrizione nelle matricole;
- f) cessazione dall'esercizio della navigazione.

La cancellazione nel caso di cui alla lettera f), si effettua, per gli iscritti che siano in possesso dei titoli professionali di cui all'art. 123, dopo dieci anni consecutivi di interruzione della navigazione; per gli altri iscritti, dopo cinque anni consecutivi.

La cancellazione degli iscritti nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni è disciplinata dal regolamento (1).

(1) Vedi art. 23, d.lg. 2 maggio 1994, n. 319.

Articolo 121 - Reiscrizione nelle matricole e nei registri.

Gli iscritti nelle matricole della gente di mare, cancellati dalle matricole stesse a norma delle lettere c) ed e) dell'articolo precedente, possono chiedere la reinscrizione, quando cessino le cause che hanno determinato la cancellazione, anche se abbiano superato il limite di età stabilito nell'articolo 119. Gli iscritti cancellati a norma delle lettere b ed f possono chiedere la reinscrizione, anche se abbiano superato il limite di età, entro un periodo di tempo, dal giorno della cancellazione, pari al periodo di navigazione effettivamente compiuta.

La reinscrizione dei marittimi nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni è disciplinata dal regolamento (1).

(1) Vedi art. 23, d.lg. 2 maggio 1994, n. 319.

Articolo 122 - Documenti di lavoro del personale marittimo.

La gente di mare è munita di un libretto di navigazione. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono muniti rispettivamente di un libretto di ricognizione e di un certificato di iscrizione.

Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti dal regolamento.

Articolo 123 - Titoli professionali del personale marittimo.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attività di certificazione (1).

Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali sono:

- a) medico di bordo;
- b) marconista.

I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo sono stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma dal regolamento e per i titoli di cui al terzo comma da leggi e regolamenti speciali.

Il regolamento determina le altre qualifiche relative all'esercizio della professione marittima e prescrive altresì i requisiti per la specializzazione del personale di coperta nei servizi inerenti all'esercizio della pesca.

I limiti delle abilitazioni professionali per il personale addetto ai servizi portuali e per il personale tecnico delle costruzioni navali sono stabiliti dal regolamento.

(1) Gli originari commi primo e secondo sono stati così sostituiti con un unico comma, dall'art. 7, d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, conv. in l. 27 febbraio 1998, n. 30.

Articolo 124 - Rilascio dei documenti di abilitazione.

Il rilascio delle patenti per i titoli professionali marittimi indicati alle lettere a e b del primo e del secondo comma dell'articolo precedente è di competenza del direttore marittimo.

Il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli professionali è di competenza del capo del compartimento e dei capi degli altri uffici indicati dal regolamento.

Articolo 125 - Collocamento della gente di mare.

Al collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte degli equipaggi delle navi, si provvede, nel territorio della Repubblica, esclusivamente ad opera di appositi uffici istituiti secondo norme stabilite con legge.

Articolo 126 - Divieto di mediazione.

È vietata la mediazione, anche gratuita, per il collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare destinati a far parte degli equipaggi delle navi.
Qualsiasi compenso corrisposto per un'attività svolta in contrasto con la disposizione del comma precedente può essere ripetuto.

Articolo 127 - Assunzione all'estero.

All'assunzione di personale per la formazione o per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovrintende l'autorità consolare.

Articolo 128 - Organizzazione e disciplina del personale.

All'organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale della navigazione interna provvedono le autorità preposte all'esercizio della navigazione interna.

Articolo 129 - Distinzione del personale.

Il personale della navigazione interna comprende:

- a) il personale navigante;
- b) il personale addetto ai servizi dei porti.

Articolo 130 - Categorie del personale navigante.

Il personale navigante si divide in tre categorie:

- 1) personale di comando e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
- 2) personale addetto ai servizi complementari di bordo;
- 3) personale addetto alla piccola navigazione.

Articolo 131 - Personale addetto ai servizi dei porti.

Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:

- 1) i lavoratori portuali;
- 2) i barcaioli.

Il ministro [per le comunicazioni] (1), in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del traffico, può determinare altre categorie di personale dei porti, disciplinandone, ove occorra, l'impiego.

(1) Ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 132 - Matricole, registri e documenti di lavoro del personale.

Il personale navigante è iscritto in matricole, ed è munito di un libretto di navigazione.

Il personale addetto ai servizi dei porti è iscritto in registri ed è munito di un libretto di ricognizione.

Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici di porto.

Le forme e gli effetti dei documenti di lavoro indicati nel primo e secondo comma sono stabiliti dal regolamento.

Articolo 133

Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri.

Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole del personale navigante i cittadini italiani di età non inferiore ai quattordici anni, che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento.

I minori di anni quattordici, ma non minori dei dieci, possono essere iscritti quando imbarchino alle dipendenze di parenti o affini fino al terzo grado.

Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la potestà o la tutela.

Il ministro [per le comunicazioni] (1) può consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica.

I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell'articolo 131, dal ministro [per le comunicazioni] (1).

Parimenti sono disciplinate dal regolamento la cancellazione dalle matricole e dai registri, nonché la reinscrizione nei medesimi (2).

(1) Ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

(2) Vedi art. 23, d.lg. 2 maggio 1994, n. 319.

Articolo 134 - Titoli professionali del personale.

Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:

- a) capitano;
- b) capo timoniere;
- c) capo barca;
- d) conduttore di motoscafi;
- e) barcaiolo abilitato.

Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:

- a) macchinista;
- b) motorista.

Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alle lettere a), b), d) del primo comma e a), b) del secondo comma possono essere autorizzati con apposita annotazione sul documento di abilitazione a prestare servizio su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di personale per conto di terzi.

I requisiti per il conseguimento dei titoli, i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo e le modalità del rilascio sono stabiliti dal regolamento.

Il ministro [per le comunicazioni] (1) in relazione alle caratteristiche e alle esigenze dei trasporti, può determinare altre qualifiche relative all'esercizio della navigazione interna, stabilendo le condizioni e le modalità per il conseguimento dei relativi titoli professionali.

I limiti per le abilitazioni professionali del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti da leggi o regolamenti speciali.

(1) Ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 135 - Assunzione all'estero.

All'assunzione di personale navigante della navigazione interna per la formazione e per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovrintende l'autorità consolare.

[Ritorna all'Indice](#)

TITOLO V

Del regime amministrativo delle navi

Capo I

Dell' ammissione della nave alla navigazione

Sezione I

Dell' individuazione della nave

Articolo 136 - Navi e galleggianti.

Per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo.

Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna.

Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne.

Articolo 137 - Ammissione delle navi alla navigazione.

Sono ammesse alla navigazione le navi iscritte nelle matricole o nei registri tenuti dagli uffici competenti, ed abilitate nelle forme previste dal presente codice.

Sono iscritte nelle matricole e nei registri predetti le navi che rispondono ai requisiti di individuazione e di nazionalità.

Agli effetti dell'iscrizione e a tutti gli altri effetti di legge le navi e i galleggianti sono individuati dalla stazza, dal nome o dal numero, e dal luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione.

Articolo 138 - Stazzatura nella Repubblica.

Salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti speciali la stazzatura delle navi marittime è eseguita nella Repubblica dal Registro italiano navale quale delegato del Ministero [per le comunicazioni] (1) a mezzo di ingegneri navali, o di altri periti stazzatori abilitati a norma del regolamento.

Per la navigazione interna il Registro italiano navale provvede alla stazzatura delle navi per le quali è obbligatoria la classificazione. Negli altri casi provvedono l'ispettorato compartimentale (2) o gli altri organi stabiliti da leggi e da regolamenti speciali.

La stazzatura è eseguita secondo le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.

Eseguita la stazzatura, il certificato di stazza è depositato presso l'ufficio del porto d'iscrizione della nave.

(1) Ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(2) Ora Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 1, l. 31 ottobre 1967, n. 1085. Per il riordino degli uffici della Motorizzazione civile, vedi art. 106, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 139 - Stazzatura all'estero.

Il ministro [per le comunicazioni] (1) può autorizzare la stazzatura all'estero delle navi costruite o trasformate in cantieri esteri ovvero provenienti da bandiera estera, quando tali navi debbano compiere uno o più viaggi fra porti stranieri prima di approdare nella Repubblica.

La stazzatura all'estero può, previa autorizzazione del ministro [per le comunicazioni] (1), essere eseguita secondo il metodo locale. In tal caso la stazzatura deve essere nuovamente eseguita in via definitiva in un porto della Repubblica, entro il termine stabilito dal regolamento.

(1) Ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 140 - Nome delle navi maggiori.

Le navi maggiori sono contraddistinte da un nome.

Il nome deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato in qualsiasi matricola della Repubblica.

L'imposizione e il cambiamento del nome sono sottoposti all'approvazione del ministro [per le comunicazioni] (1).

Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell'imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.

(1) Ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 141 - Numero e nome delle navi minori e dei galleggianti.

Le navi minori e i galleggianti sono contraddistinti da un numero.

Le navi minori marittime di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso, e le navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea possono essere contraddistinte, oltre che dal numero, anche da un nome.

Il nome delle navi predette deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato nella stessa circoscrizione. Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell'imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.

Articolo 142 - Indicazione dei segni di individuazione sullo scafo.

Il nome o il numero della nave o del galleggiante e l'indicazione del luogo dell'ufficio d'iscrizione devono essere segnati sullo scafo nei modi stabiliti dal regolamento.

Articolo 143 - Requisiti di nazionalità dei proprietari di navi italiane.

1. Rispondono ai requisiti di nazionalità per l'iscrizione nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146:

a) le navi che appartengono per una quota superiore a dodici carati a persone fisiche giuridiche o enti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;

b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari i quali assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o di altri Paesi dell'Unione europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilità per il suo esercizio nei confronti delle autorità amministrative e dei terzi, con dichiarazione da rendersi presso l'ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste per la dichiarazione di armatore (1).

(1) Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 7, d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, conv. in l. 27 febbraio 1998, n. 30.

Articolo 144 - Stranieri e società equiparati.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, conv. in l. 27 febbraio 1998, n. 30.

Articolo 145 - Navi iscritte in registri stranieri.

1. Non possono ottenere l'iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali le navi che risultino già iscritte in un registro straniero.

2. Agli effetti degli articoli 149 e 155 del codice della navigazione possono ottenere l'iscrizione in speciali registri nazionali, le navi che risultino già iscritte in un registro straniero ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo.

3. Per l'istituzione dei registri speciali di cui al comma 2, per l'attuazione e il completamento delle disposizioni in esso contenute, nel rispetto della riserva di cui all'art. 224 del codice della navigazione, si provvede con decreto del Ministro [della marina mercantile] (1) (2).

(1) Ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 28, l. 14 giugno 1989, n. 234.

Articolo 146 - Iscrizione delle navi e dei galleggianti.

Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo e dagli altri uffici designati dal ministro [per le comunicazioni] (1).

Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.

Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettori di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.

(1) Ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 147 - Designazione di rappresentante.

Il proprietario di nave maggiore non domiciliato nel luogo in cui è l'ufficio di iscrizione della nave, deve designare un rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti dell'autorità marittima, si intende domiciliato.

Nello stesso caso, l'autorità marittima e quella preposta all'esercizio della navigazione interna possono disporre la designazione di un rappresentante da parte del proprietario di nave minore o di galleggiante.

Articolo 148 - Iscrizione di navi e galleggianti destinati alla navigazione in acque straniere.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, conv. in l. 27 febbraio 1998, n. 30.

Articolo 149 - Abilitazione delle navi alla navigazione.

Le navi iscritte nelle matricole e le navi e i galleggianti iscritti nei registri sono abilitati alla navigazione rispettivamente dall'atto di nazionalità e dalla licenza.

A tale effetto l'atto di nazionalità può essere temporaneamente sostituito da un passavanti provvisorio, e la licenza da una licenza provvisoria.

Articolo 150 - Atto di nazionalità.

L'atto di nazionalità è rilasciato in nome del presidente della Repubblica dal direttore marittimo nella cui zona la nave maggiore è immatricolata, e, nel caso di cui all'articolo 148, dal console che ne ha ricevuto l'iscrizione.

L'atto di nazionalità enuncia il nome, il tipo e le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave, il nome del proprietario, l'ufficio di immatricolazione.

Articolo 151 - Rinnovazione dell'atto di nazionalità.

L'atto di nazionalità deve essere rinnovato qualora vengano mutati il nome o la stazza, ovvero il tipo o le caratteristiche principali della nave.

Articolo 152 - Rilascio del passavanti provvisorio.

Il passavanti provvisorio è rilasciato in caso di urgenza alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per le navi provenienti da registro straniero può essere rilasciato anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa dichiarazione dell'autorità marittima o consolare straniera che il venditore ha avanzato la richiesta di cancellazione della nave dai registri secondo le procedure ivi vigenti e che l'atto di nazionalità, o documento equipollente, è stato preso in consegna. Il passavanti è anche rilasciato alle navi il cui atto di nazionalità o altro documento equivalente sia andato smarrito o distrutto (1).

Il passavanti è rilasciato nella Repubblica dagli uffici marittimi presso i quali sono tenute le matricole, e all'estero dagli uffici consolari.

Le autorità predette fissano la durata della validità del passavanti, in rapporto al tempo necessario per il rilascio dell'atto di nazionalità. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno.

(1) Comma così sostituito dall'art. 16, l. 30 novembre 1998, n. 413.

Articolo 153 - Licenza delle navi minori e dei galleggianti.

La licenza è rilasciata dall'autorità che tiene il registro di iscrizione della nave minore o del galleggiante.

La licenza deve indicare il numero, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave minore o del galleggiante, il nome del proprietario e l'ufficio d'iscrizione, nonché, nel caso previsto nell'articolo 141, il nome.

Nei casi previsti nel primo comma dell'articolo precedente alle navi minori è rilasciata una licenza provvisoria secondo le norme stabilite dal regolamento.

Articolo 154 - Rinnovazione della licenza.

In caso di mutamento del proprietario, nonché di cambiamento del numero, della stazza, del tipo o delle caratteristiche principali della nave o del galleggiante, la licenza deve essere rinnovata. Del pari la licenza deve essere rinnovata in caso di mutamento del nome previsto nell'articolo 141.

Articolo 155 - Uso della bandiera.

Le navi abilitate alla navigazione a norma dell'articolo 149 inalberano la bandiera italiana.

Articolo 156 - Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione.

1. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro non comunitario deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave.
2. L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione medesima mediante affissione nell'ufficio del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali, invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti.
3. La pubblicazione è ripetuta con le stesse modalità qualora il procedimento di cancellazione della nave non si concluda entro sei mesi dal termine di scadenza della precedente pubblicazione.
4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso l'ufficio di iscrizione formali opposizioni con l'indicazione e quantificazione dei crediti vantati o se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente per la salvaguardia degli interessi dei creditori.
5. In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, la nave può essere cancellata prima della scadenza del termine di cui al comma 2, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione. La fideiussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal comma 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le modalità di presentazione della fideiussione.
6. La cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo se si verificano le condizioni previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.
7. L'ufficio di iscrizione della nave procede alla cancellazione della nave dal registro di iscrizione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.
8. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita previa autorizzazione, data dal Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti e secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative.
9. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave che, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali.
10. I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si estinguono nel termine di un anno a decorrere dalla data di cancellazione dell'unità (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, conv. in l. 27 febbraio 1998, n. 30.

Articolo 157 -Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a soggetto che intenda trasferire la nave in altro registro.

1. Nel caso di aggiudicazione della nave a straniero non comunitario a seguito di provvedimento della pubblica autorità, italiana o straniera, l'aggiudicatario deve farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione.
2. L'ufficio che riceve la denuncia, o, in mancanza di denuncia, viene a conoscenza del fatto di cui al comma 1, dopo aver informato di tale circostanza i titolari di diritti reali o di garanzia trascritti, nonché l'Istituto nazionale della previdenza sociale, procede alla cancellazione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.
3. Quando la nave perviene a soggetto straniero non comunitario a causa di morte o quando il proprietario della nave perde la cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea, i soggetti interessati devono farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave entro il termine di cui al comma 1, decorrente, rispettivamente, dalla data di accettazione dell'eredità o dell'acquisto del legato o dalla data di perdita della cittadinanza.
4. L'ufficio, che riceve la denuncia o, in mancanza, viene a conoscenza dei fatti di cui al comma 3, procede alla dismissione della bandiera secondo le procedure indicate nell'articolo 156. Quando non si verificano le condizioni prescritte per dar corso alla dismissione della bandiera, l'ufficio promuove la vendita giudiziale della nave (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, conv. in l. 27 febbraio 1998, n. 30.

Articolo 158 - Proprietà di stranieri per quote dai dodici ai diciotto carati.

Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche o giuridiche, o di società, che non si trovano nelle condizioni prescritte nell'articolo 143, raggiunga i dodici carati, ma non superi i diciotto, devono essere ceduti a persone, fisiche o giuridiche, o a società, che si trovino nelle condizioni prescritte, tanti carati quanti sono quelli che, per trasferimento di proprietà o per perdita dei requisiti da parte dei titolari, hanno determinato tale eccedenza.

La cessione deve aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui l'eccedenza si è verificata.

Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo, l'ufficio d'iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, fino a concorrenza del numero necessario a ristabilire i requisiti di nazionalità prescritti dalla legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso all'eccedenza (1).

(1) Articolo così sostituito dall'articolo unico, l. 9 dicembre 1975, n. 723.

Articolo 159 - Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto carati.

1. Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche, giuridiche o enti che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 143, comma 1, lettera a), superi i diciotto carati, l'ufficio di iscrizione della nave procede alla dismissione della bandiera e alla cancellazione della nave secondo le procedure previste dall'articolo 156; se le condizioni prescritte dallo stesso articolo 156 per dare corso alla dismissione di bandiera non si verificano, l'ufficio di iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale della nave quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalità dei carati o, diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, terzo comma (1).

(1) Articolo così sostituito, prima, dall'articolo unico, l. 9 dicembre 1975, n. 723 e poi dall'art. 7, d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, conv. in l. 27 febbraio 1998, n. 30.

Articolo 160 - Demolizione volontaria della nave.

Il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione, se la nave si trova nella Repubblica, o all'autorità consolare, se si trova all'estero, consegnando i documenti di bordo. L'autorità provvede alla pubblicazione della dichiarazione nelle forme previste nell'articolo 156.

Se, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, sono promosse opposizioni dai creditori, ovvero se

risulta l'esistenza di diritti reali, o di garanzia sulla nave, l'autorizzazione può essere data solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori.

Tuttavia la demolizione può essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro italiano navale o dall'Ispettorato compartimentale e all'estero dall'autorità consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalità previste nel quarto e quinto comma dell'articolo 156 (1).

Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano alle navi minori e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.

(1) Comma così sostituito dall'art. 2, l. 27 aprile 1981, n. 165.

Articolo 161 - Riparazione o demolizione per ordine dell'autorità o d'ufficio.

Quando a giudizio del Registro italiano navale o dell'ispettorato compartimentale ovvero, per le navi e i galleggianti del servizio dei porti, della commissione prevista dal regolamento, la nave non sia più adatta all'uso cui è destinata, l'ufficio di iscrizione della nave fissa al proprietario un termine per l'esecuzione dei lavori occorrenti alla riparazione o per la destinazione della nave stessa ad altro uso previsto dalla legge.

Quando non sia possibile la riparazione della nave o la destinazione ad altro uso, ovvero quando, in caso di mancata esecuzione dei lavori nel termine stabilito, ciò sia ritenuto opportuno, l'autorità ordina la demolizione fissando un termine per eseguirla.

Qualora il proprietario non provveda tempestivamente, l'autorità predetta fa eseguire la demolizione d'ufficio a spese del proprietario stesso.

Articolo 162 - Perdita presunta.

Trascorsi quattro mesi dal giorno dell'ultima notizia se si tratta di nave a propulsione meccanica, ovvero otto mesi negli altri casi, la nave si presume perita nel giorno successivo a quello cui risale l'ultima notizia.

Articolo 163 - Cancellazione della nave dal registro di iscrizione.

La nave è cancellata dal registro di iscrizione quando:

- a) è perita o si presume perita;
- b) è stata demolita;
- c) ha perduto i prescritti requisiti di nazionalità;
- d) è stata iscritta in un registro straniero, salvo il caso che risulti in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo (1).

La nave maggiore è cancellata dalla matricola anche quando ne è stata effettuata l'iscrizione nei registri delle navi minori e dei galleggianti. La nave minore è cancellata dal registro, quando è stata iscritta nella matricola delle navi maggiori. Le navi marittime e quelle della navigazione interna sono inoltre cancellate dai relativi registri quando siano state iscritte, rispettivamente, nei registri delle navi della navigazione interna e in quelli delle navi marittime.

All'atto della cancellazione l'autorità ritira i documenti di bordo, quando non vi abbia già provveduto a norma degli articoli precedenti.

(1) Lettera così sostituita dall'art. 28, secondo comma, della l. 14 giugno 1989, n. 234.

Articolo 164 - Condizioni di navigabilità.

La nave che imprende la navigazione deve essere in stato di navigabilità, convenientemente armata ed equipaggiata, atta all'impiego al quale è destinata.

Con leggi e regolamenti sono stabiliti i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo la loro categoria e secondo la specie di navigazione cui sono adibite, per quanto riguarda:

- a) struttura degli scafi e sistemazione interna;
- b) galleggiabilità, stabilità e linea di massimo carico;
- c) organi di propulsione e di governo;
- d) condizioni di abitabilità e di igiene degli alloggi degli equipaggi.

Le stesse disposizioni prescrivono inoltre le dotazioni di apparecchi, attrezzi, arredi, strumenti ed installazioni di bordo, nonché quelle dei mezzi di segnalazione, di salvataggio, di prevenzione e di estinzione degli incendi.

Con leggi e regolamenti sono stabiliti del pari i requisiti ai quali devono rispondere e le prescrizioni alle quali devono attenersi le navi adibite al trasporto di passeggeri, nonché quelle addette al trasporto di speciali categorie di merci (1); sono altresì disciplinati i servizi di bordo.

L'esistenza dei requisiti e delle dotazioni è fatta constare con i documenti previsti dalle norme predette.

(1) Vedi, ora, d.p.r. 8 novembre 1991, n. 435.

Articolo 165 - Visite ed ispezioni.

Sull'osservanza delle prescrizioni indicate nell'articolo precedente vigilano nella Repubblica le autorità marittime e quelle preposte all'esercizio della navigazione interna, e all'estero le autorità consolari. Dette autorità provvedono che siano eseguite, a spese dell'armatore, le ispezioni e le visite ordinarie prescritte, nonché ispezioni e visite straordinarie quando lo ritengano opportuno o quando si siano verificate avarie, le quali possano menomare la navigabilità della nave o il funzionamento dei suoi organi.

Le autorità marittime e quelle consolari devono inoltre disporre ispezioni e visite straordinarie quando ne vengano richieste dalle [associazioni sindacali interessate] (1). Possono altresì disporre ispezioni e visite straordinarie quando ne siano richieste da almeno un terzo dell'equipaggio. In entrambi i casi, ove le richieste risultino ingiustificate, le spese relative sono a carico dei richiedenti.

(1) Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse con d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

Articolo 166 - Attribuzioni del Registro e dello ispettorato compartimentale per l'accertamento della navigabilità.

Alle visite ed ispezioni per l'accertamento e il controllo delle condizioni di navigabilità, di cui alle lettere a, b, c dell'articolo 164, nonché all'assegnazione della linea di massimo carico, provvede il Registro italiano navale, nei casi e con le modalità stabilite da leggi e da regolamenti.

L'ispettorato compartimentale provvede alle visite ed ispezioni delle navi della navigazione interna per le quali non sia obbligatoria la classificazione.

Articolo 167 - Classificazione delle navi.

Alla classificazione delle navi provvede il Registro italiano navale, secondo le modalità stabilite da leggi e da regolamenti.

Tali leggi e regolamenti determinano altresì le categorie di navi per le quali la classificazione è obbligatoria.

Articolo 168 - Efficacia probatoria dei certificati tecnici.

I certificati ed ogni altra attestazione tecnica rilasciata dal Registro o dall'ispettorato compartimentale fanno fede fino a prova contraria.

Articolo 169 - Carte, libri e altri documenti.

Le carte di bordo, sono, per le navi maggiori, l'atto di nazionalità e il ruolo di equipaggio, per le navi minori e i galleggianti, la licenza.

Oltre i documenti predetti, le navi maggiori devono avere a bordo:

- a) il certificato di stazza; il certificato di classe o quello di navigabilità, i certificati di bordo libero e di galleggiabilità; i certificati di visita;
- b) i documenti doganali e sanitari;
- c) il giornale nautico;
- d) gli altri libri e documenti prescritti da leggi e regolamenti.

Oltre la licenza, le navi minori o i galleggianti devono avere a bordo gli altri documenti prescritti dal presente codice, da leggi e da regolamenti.

Articolo 170 - Contenuto del ruolo di equipaggio.

Il ruolo di equipaggio deve contenere:

- 1) il nome della nave;
- 2) il nome dell'armatore;
- 3) l'indicazione del rappresentante dell'armatore nominato a sensi dell'articolo 267;
- 4) l'indicazione della data di armamento e di quella di disarmamento;
- 5) l'elenco delle persone dell'equipaggio con l'indicazione del contratto individuale di arruolamento, nonché del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso;
- 6) la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della nave.

Articolo 171 - Annotazioni e iscrizioni sul ruolo di equipaggio.

Sul ruolo di equipaggio si annotano:

- 1) i contratti di assicurazione della nave;
- 2) le visite del Registro navale italiano per l'accertamento della navigabilità;
- 3) il pagamento delle tasse e dei diritti marittimi;
- 4) i dati relativi all'arrivo e alla partenza della nave (1);
- 5) i testamenti ricevuti dal comandante durante il viaggio;
- 6) le altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti.

Sul ruolo inoltre si iscrivono gli atti redatti dal comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile.

(1) Numero così sostituito dall'art. 2, l. 25 gennaio 1983, n. 26.

Articolo 172 - Annotazioni sulla licenza.

Per le navi marittime minori e per i galleggianti le indicazioni di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 dell'articolo 170 sono, a tutti gli effetti previsti dal presente codice, dalle leggi e dai regolamenti speciali, inserite nella licenza.

Nella licenza delle navi marittime minori, di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, sono inserite altresì le annotazioni di cui all'articolo 171. Le annotazioni di cui ai nn. 1 e 2 del predetto articolo sono inserite anche nella licenza dei galleggianti di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate.

Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna le indicazioni e le annotazioni da iscrivere nella licenza sono stabilite dal regolamento (1).

Articolo 172 Bis - Esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco.

1. Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l'autorità marittima può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.
2. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorità marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche:
 - a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi o galleggianti appartenenti al medesimo armatore e adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura;
 - b) per i proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura.
4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con apposita nota riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche tramite telefax, all'autorità marittima, dell'effettiva composizione dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante.
5. L'armatore può essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui al presente articolo (1).

(1) Articolo aggiunto dalla l. 23 agosto 1988, n. 380 e poi così sostituito dall'art. 4, l. 21 maggio 1998, n. 164.

Articolo 173 - Giornale nautico.

Il giornale nautico è diviso nei libri seguenti:

- a) inventario di bordo;
- b) giornale generale e di contabilità;
- c) giornale di navigazione;
- d) giornale di carico o giornale di pesca, secondo la destinazione della nave.

Articolo 174 - Contenuto del giornale nautico.

Nell'inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave.

Sul giornale generale e di contabilità sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti, i reati commessi a bordo e le misure disciplinari adottate, i testamenti ricevuti nonché gli atti e processi verbali compilati dal comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per la salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti straordinari verificatisi durante il viaggio, le altre indicazioni previste dal regolamento. Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta seguita e il cammino percorso, le osservazioni meteorologiche, le rilevazioni e le manovre relative, ed in genere tutti i fatti inerenti alla navigazione.

Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci, con la indicazione della natura, qualità e quantità delle merci stesse, del numero e delle marche dei colli, della rispettiva

collocazione nelle stive, della data e del luogo di carico e del luogo di destinazione, del nome del caricatore e di quello del destinatario, della data e del luogo di riconsegna.

Sul giornale di pesca sono annotati la profondità delle acque dove si effettua la pesca, la quantità complessiva del pesce pescato, le specie di questo e la prevalenza tra le medesime, e in genere ogni altra indicazione relativa alla pesca.

Articolo 175 - Giornale di macchina e giornale radiotelegrafico.

Le navi maggiori a propulsione meccanica devono essere provviste del giornale di macchina.

Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono essere provviste del giornale radiotelegrafico.

Articolo 176 - Libri di bordo delle navi minori.

Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, devono essere provvisti dell'inventario di bordo.

Le navi e i galleggianti della navigazione interna indicati a tal fine dal regolamento, devono essere provvisti dell'inventario; le navi, quando siano adibite a servizio pubblico, devono inoltre essere provviste del giornale di bordo, formato con le modalità stabilite dal regolamento.

Articolo 177 - Norme per la tenuta dei libri di bordo.

Le norme per la vidimazione e la tenuta di libri di bordo e per le relative annotazioni sono stabilite dal regolamento.

Articolo 178 - Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti della nave.

Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti della nave le disposizioni degli articoli 2700, 2702 del codice civile, le annotazioni sul giornale nautico relative all'esercizio della nave fanno prova anche a favore dell'armatore, quando sono regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso contro l'armatore, ma chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.

[Ritorna all'Indice](#)

Titolo VI

Della polizia della navigazione

Capo I

Della partenza e dell' arrivo delle navi

Articolo 179 - Nota di informazioni all'autorità marittima.

All'arrivo della nave in porto il comandante della nave deve far pervenire al comandante del porto o all'autorità consolare una comunicazione, che potrà essere trasmessa anche con mezzi elettronici, dalla quale risultino il nome o il numero, il tipo, la nazionalità, il tonnellaggio della nave, il nome dell'armatore e il nome e il domicilio del raccomandatario, la quantità e la qualità del carico, nonché l'indicazione della sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, il numero e la nazionalità dei componenti dell'equipaggio, il numero dei passeggeri, brevi indicazioni sul viaggio, la data e l'ora di arrivo e la data e l'ora prevista per la partenza della nave, il porto di provenienza e quello di prevista destinazione, la posizione della nave nel porto, nonché gli altri elementi richiesti in base a disposizioni legislative o regolamentari o eventualmente determinati con decreto del Ministro [della marina mercantile] (1) (2).

Detta comunicazione dovrà essere integrata prima della partenza da una dichiarazione del comandante della nave relativa all'adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, doganale e contrattuale da consegnarsi, o da trasmettersi con mezzi elettronici, alla predetta autorità marittima o consolare (1).

Il comandante di una nave diretta in un porto estero, qualora preveda che la sosta della nave avvenga in ore di chiusura del locale ufficio consolare, dovrà provvedere a fare pervenire in tempo utile per via radio al consolato la comunicazione di cui al primo comma, limitatamente agli elementi disponibili; negli stessi casi la dichiarazione integrativa di partenza sarà resa in base a particolari disposizioni impartite dal console. In caso di inesistenza di locali uffici consolari o di impossibilità di procedere alle comunicazioni di cui sopra, del fatto dovrà darsi pronta e motivata notizia nella comunicazione da farsi al comandante del porto o all'autorità consolare nel successivo porto di approdo.

Il Ministro [della marina mercantile] (1) può, con proprio decreto, stabilire norme speciali per le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonché per altre categorie di navi adibite a servizi particolari (3).

(1) Ora delle infrastrutture e dei trasporti.

(2) Comma così modificato dall'art. 15, d.l. 21 ottobre 1996, n. 535, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 647.

(3) Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 1, l. 25 gennaio 1983, n. 26.

Articolo 180 - Verifiche ed ispezioni.

Il comandante del porto o l'autorità consolare può ad ogni tempo verificare il contenuto della comunicazione presentata o fatta pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.

Le predette autorità possono inoltre disporre ispezioni alla nave; i relativi risultati dovranno essere annotati sui libri di bordo unitamente alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 181 - Rilascio delle spedizioni.

La nave non può partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell'autorità consolare.

Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto - con indicazione dell'ora e

della data - sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo (1).

Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonché agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti autorità. Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti portuali o consolari, al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nonché in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge (2).

(1) Comma così sostituito dall'art. 15, d.l. 21 ottobre 1996, n. 535, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 647.

(2) Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 1, l. 25 gennaio 1983, n. 26.

Articolo 182 - Denuncia di avvenimenti straordinari.

Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone che erano a bordo, o al carico, il comandante della nave all'arrivo in porto deve farne denuncia al comandante del porto o all'autorità consolare allegando un estratto del giornale nautico con le relative annotazioni.

Se la nave non è provvista di giornale o se sul giornale non è stata fatta annotazione, l'autorità marittima o consolare riceve la dichiarazione giurata del comandante e ne redige processo verbale. Le autorità predette procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause, trasmettendo senza indugio gli atti relativi all'autorità giudiziaria competente, a norma degli articoli 315, 584, a eseguire la verifica della relazione di eventi straordinari.

Articolo 183 - Informazioni eventuali circa il viaggio.

Il comandante della nave è tenuto a fornire all'autorità marittima o consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio.

È inoltre tenuto, su richiesta, a far presentare alle predette autorità, per gli accertamenti che queste credano opportuni, componenti dell'equipaggio e passeggeri.

Articolo 184 - Dell'arrivo e della partenza delle navi della navigazione interna.

Il comandante della nave, all'arrivo in località ove sia una autorità portuale o consolare, deve denunciare all'autorità stessa la provenienza e la destinazione della nave, la qualità e la quantità del carico, il numero delle persone dell'equipaggio e la durata della sosta.

L'autorità portuale o consolare può in ogni tempo verificare il contenuto della denuncia fatta dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.

Le suddette autorità sono tenute a formulare pronta annotazione delle eventuali osservazioni effettuate durante le predette ispezioni. Quando dopo la partenza dall'ultima località in cui abbia sede una autorità portuale o consolare si siano verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone imbarcate o al carico, il comandante deve farne denuncia alla autorità portuale o consolare; l'autorità predetta provvede a norma dell'articolo 132, secondo comma.

Il comandante della nave è tenuto a fornire all'autorità preposta alla navigazione interna o all'autorità consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio, e a far presentare componenti dell'equipaggio e passeggeri per accertamenti di cui all'articolo 183.

Le disposizioni del comma precedenti non si applicano alle navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea o di rimorchio o adibite ai servizi autorizzati per il trasporto di persone in

conto terzi (1).

(1) Articolo così sostituito dall'articolo unico, l. 9 dicembre 1975, n. 744.

Articolo 185 - Navi straniere.

Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano anche alle navi straniere, che approdano nei porti italiani (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. unico, l. 9 dicembre 1975, n. 744.

Articolo 186 - Autorità del comandante.

Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorità del comandante della nave.

Articolo 187 - Disciplina di bordo.

I componenti dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la disciplina di bordo.

Contro i provvedimenti del comandante della nave che concernono l'esercizio della loro attività, i componenti dell'equipaggio possono presentare reclamo al comandante del porto o all'autorità consolare; il comandante della nave non può impedire che chi intende proporre reclamo si presenti alle predette autorità, salvo che urgenti esigenze del servizio richiedano la presenza del componente dell'equipaggio a bordo.

Per il reclamo dei componenti dell'equipaggio di navi addette ai servizi pubblici di linea o di rimorchio in navigazione interna, si applicano le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.

Articolo 188 - Autorizzazione per scendere a terra.

I componenti dell'equipaggio non possono scendere a terra senza autorizzazione del comandante o di chi ne fa le veci.

Articolo 189 - Deficienza delle razioni di viveri.

Il comandante del porto e l'autorità consolare, quando ne vengano richiesti dalle associazioni sindacali interessate o da almeno un quinto dell'equipaggio, devono provvedere ad accertare la qualità e la quantità delle razioni di viveri corrisposte all'equipaggio.

Se sono riscontrate deficienze, le autorità predette ordinano al comandante di prendere immediatamente le misure opportune; e in caso di mancata esecuzione provvedono d'ufficio, procurando la somma necessaria con prestito garantito da ipoteca sulla nave, ovvero con la vendita o il pegno di attrezzi o arredi non indispensabili per la sicura navigazione o di cose caricate, dato preventivo avviso rispettivamente all'armatore e, quando sia possibile, agli aventi diritto alle cose predette.

Analoghi provvedimenti devono prendere il comandante del porto o l'autorità consolare in caso di reclamo di passeggeri per deficienze delle razioni di viveri ad essi corrisposte.

Quando sono vendute pertinenze di proprietà aliena o merci l'armatore è tenuto a indennizzare gli aventi diritto a norma dell'articolo 308.

Articolo 190 - Obblighi dell'equipaggio in caso di pericolo.

I componenti dell'equipaggio devono cooperare alla salvezza della nave, delle persone imbarcate e del carico fino a quando il comandante abbia dato l'ordine di abbandonare la nave.

Articolo 191 - Obbligo dei componenti dell'equipaggio di cooperare al ricupero.

In caso di naufragio della nave, coloro che ne componevano l'equipaggio, ove ne siano richiesti immediatamente dopo il sinistro dal comandante ovvero dall'autorità preposta alla navigazione marittima o interna, sono tenuti a prestare la loro opera per il recupero dei relitti.

Articolo 192 - Imbarco di passeggeri infermi.

L'imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o comunque pericolose per la sicurezza della navigazione o per l'incolumità delle persone a bordo è sottoposto ad autorizzazione data nei modi stabiliti da regolamenti speciali.

A norma dei regolamenti stessi può essere vietato per ragioni sanitarie, dalla competente autorità, l'imbarco di altre persone oltre quelle indicate nel comma precedente.

Articolo 193 - Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici.

Il carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici nonché di merci pericolose in genere è disciplinato da leggi e regolamenti speciali, e non può essere effettuato senza l'autorizzazione data dal comandante del porto o dall'autorità consolare secondo le norme del regolamento.

L'imbarco di armi e munizioni per uso della nave è sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto o dell'autorità consolare.

Articolo 194 - Imbarco di merci vietate e pericolose.

Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto è vietato da norme di polizia, il comandante della nave deve, secondo i casi, disporre che esse siano sbarcate ovvero rese inoffensive o distrutte, se non sia possibile custodirle convenientemente fino all'arrivo nel primo porto di approdo.

Gli stessi provvedimenti il comandante deve prendere quando siano imbarcate cose di cui il trasporto, pur non essendo vietato da norme di polizia, sia o divenga in corso di navigazione pericoloso o nocivo per la nave, per le persone o per il carico, se non sia possibile custodire le cose stesse fino all'arrivo nel porto di destinazione.

Tali merci, quando siano custodite fino al porto di primo approdo, devono essere dal comandante della nave consegnate al comandante del porto o all'autorità consolare.

Articolo 195 - Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio.

In caso di morte o scomparsa avvenuta durante il viaggio, gli oggetti appartenenti alle persone morte o scomparse sono custoditi dal comandante della nave fino al porto di primo approdo ed ivi consegnati al comandante del porto o all'autorità consolare.

Le predette autorità provvedono a che sia dato avviso del fatto nei modi stabiliti dal regolamento. Decorso l'anno da tale avviso, o anche prima se la deperibilità delle cose lo richieda, le medesime autorità provvedono alla vendita delle cose e al deposito del ricavato per conto di chi spetta.

Decorsi cinque anni dall'avviso, senza che gli interessati abbiano fatto valere i propri diritti, la somma è devoluta alla Cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse di soccorso del personale della navigazione interna (1).

Le modalità per la vendita e per il deposito sono stabilite dal regolamento.

(1) La Cassa è stata soppressa dall'art. 1, l. 26 luglio 1984, n. 413, che ne ha devoluto tutti i rapporti giuridici all'i.N.P.S.

Articolo 196 - Componenti dell'equipaggio soggetti a obblighi di leva.

I componenti dell'equipaggio soggetti a obblighi di leva o richiamati alle armi non possono essere sbarcati in paese estero senza autorizzazione della competente autorità, a meno che non vengano assunti su altra nave nazionale diretta nella Repubblica.

Articolo 197 - Rimpatrio di cittadini italiani.

Nelle località estere ove non risieda una autorità consolare il comandante della nave deve dare ricovero a bordo e rimpatriare i marittimi italiani che si trovassero abbandonati.

Deve inoltre accogliere a bordo ogni altro cittadino o suddito italiano che per qualsiasi motivo l'autorità consolare ritenga opportuno di fare rimpatriare.

Il regolamento stabilisce i limiti e le modalità relative al ricovero ed al rimpatrio, anche per quanto concerne il rimborso delle spese di mantenimento e di trasporto.

Articolo 198 - Divieto di asilo.

Il comandante della nave non può in paese estero concedere asilo a bordo a persone, anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla competente autorità per aver commesso un reato comune.

Articolo 199 - Perdita di carte e documenti di bordo.

In caso di perdita di carte o altri documenti di bordo, il comandante della nave deve nel primo porto di approdo farne denuncia al comandante del porto, o all'autorità consolare.

Le autorità predette rilasciano al comandante, nelle forme stabilite dal regolamento, carte provvisorie per proseguire la navigazione.

Articolo 200 - Polizia esercitata dalle navi da guerra.

In alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non sia un'autorità consolare, la polizia sulle navi mercantili nazionali è esercitata dalle navi da guerra italiane.

A tal fine, i comandanti delle navi da guerra possono richiedere alle navi mercantili informazioni di qualsiasi genere, nonché procedere a visita delle medesime e ad ispezione delle carte e dei documenti di bordo; in caso di gravi irregolarità possono condurre le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un porto dello Stato, o nel porto estero più vicino in cui risieda un'autorità consolare.

Nei porti ove risiede un'autorità consolare le navi da guerra italiane esercitano la polizia, a norma dei comma precedenti, su richiesta dell'autorità medesima.

Articolo 201 - Inchiesta di bandiera.

Le navi mercantili nazionali devono obbedire all'intimazione di fermata delle navi da guerra di potenze amiche, giustificando, se richieste, la propria nazionalità.

Articolo 202 - Nave sospetta di tratta di schiavi.

La nave da guerra italiana, che incontri in alto mare o anche in mare territoriale estero una nave nazionale sospetta di attendere alla tratta di schiavi, può catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda un'autorità consolare.

[Ritorna all'Indice](#)

Titolo VII

Degli atti di stato civile in corso di navigazione marittima

Articolo 203 - Funzioni di ufficiale dello stato civile.

Durante la navigazione, il comandante della nave marittima esercita le funzioni di ufficiale dello stato civile, secondo le disposizioni sull'ordinamento dello stato civile.

Le stesse funzioni il comandante esercita anche quando la nave trovasi ancorata in un porto, se sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorità nella Repubblica, o di quella consolare all'estero.

Articolo 204 - Matrimonio in imminente pericolo di vita.

Il comandante della nave marittima può procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile.

Articolo 205 - Atti di stato civile compilati a bordo.

Gli atti di stato civile compilati a bordo delle navi devono essere iscritti sul ruolo di equipaggio. Delle circostanze che hanno dato luogo alla compilazione degli atti, nonché dell'avvenuta iscrizione dei medesimi sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale e di contabilità.

Articolo 206 - Scomparsione in mare.

Quando di una persona scomparsa da bordo non sia possibile recuperare il cadavere, il comandante della nave fa constare con processo verbale le circostanze della scomparsa e le ricerche effettuate.

Il processo verbale deve essere iscritto sul ruolo di equipaggio.

Dei fatti che hanno dato luogo alla compilazione del processo verbale, nonché dell'eseguita iscrizione di questo sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale.

Articolo 207 - Consegna degli atti all'autorità marittima o consolare.

Copia degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparsa compilati a bordo deve essere dal comandante della nave consegnata in duplice esemplare nel primo porto di approdo al comandante del porto o all'autorità consolare unitamente ad un estratto, del pari in duplice esemplare, delle relative annotazioni nel giornale generale.

Articolo 208 - Attribuzioni delle autorità marittime e consolari.

Quando si tratti di nave non provvista del ruolo di equipaggio e del giornale generale, dei fatti che danno luogo alla compilazione degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparsa, il comandante deve fare dichiarazione nel primo porto di approdo al comandante del porto o all'autorità consolare.

Le autorità predette raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quella dei testimoni, inserendo nel verbale medesimo le enunciazioni prescritte per la compilazione degli atti di stato civile ovvero indicando le circostanze della scomparsa a norma dell'articolo 206.

Analogamente procedono le autorità marittime e consolari quando all'approdo di una nave rilevino

l'omessa compilazione degli atti predetti, facendo constare in tal caso nel processo verbale i motivi della omissione.

Articolo 209 - Processi verbali di scomparsa in caso di naufragio.

In caso di naufragio, alla compilazione dei processi verbali di scomparsa provvedono le autorità marittime o consolari.

I processi verbali anzidetti sono compilati, se il sinistro è avvenuto in acque territoriali, dal capo del circondario nella circoscrizione del quale è accaduto il sinistro medesimo, o diversamente dal comandante del porto nel quale approda la maggior parte dei naufraghi. Se nessun naufrago approda, ovvero si tratta di perdita presunta, gli atti sono compilati dal comandante del porto di iscrizione della nave.

Nei processi verbali, le autorità predette fanno constare le dichiarazioni dei naufraghi, e, in caso di perdita presunta, l'accertamento degli estremi previsti nell'articolo 162; dichiarano inoltre se a loro giudizio le persone scomparse debbano, in base alle circostanze, ritenersi perite.

Articolo 210 - Trasmissione degli atti alle autorità competenti.

Le autorità marittime o consolari trasmettono alle autorità, competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile, un esemplare delle copie degli atti di stato civile e dei relativi estratti del giornale generale, consegnati dai comandanti delle navi; al procuratore della Repubblica un esemplare delle copie dei processi verbali di scomparsa e dei relativi estratti del giornale generale.

Analogamente trasmettono alle predette autorità copia dei processi verbali compilati a norma degli articoli precedenti.

Articolo 211 - Conseguenze della scomparsa in mare.

Nei casi di scomparsa da bordo per la caduta in mare, nei quali, ricorrano gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere previsti nell'articolo 145 dell'ordinamento dello stato civile, e nei casi di scomparsa per naufragio, nei quali a giudizio dell'autorità marittima o consolare le persone scomparse debbano ritenersi perite, il procuratore della Repubblica, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, provvede a far trascrivere il processo verbale nel registro delle morti. Negli altri casi di scomparsa da bordo o per naufragio, il procuratore della Repubblica, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, trasmette il processo verbale alla competente autorità per l'annotazione nel registro delle nascite. In tali casi le conseguenze della scomparsa sono regolate dalle disposizioni del libro I, titolo IV, capo II, codice civile, e, decorsi due anni dall'avvenimento, viene dichiarata la morte presunta a norma dell'articolo 60, n. 3, dello stesso codice, su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone a ciò legittimate.

Articolo 212 - Autorizzazione del tribunale.

Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono date dal tribunale con decreto, assunte, ove sia ritenuto necessario, le informazioni del caso.

[Ritorna all'Indice](#)

Titolo VIII

Disposizioni speciali

Capo I

Della navigazione da diporto

Articolo 213 - Comando di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate.

[Le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate possono essere comandate da chi ne sia proprietario, abbia compiuto i diciotto anni di età ed ottenuta l'abilitazione al comando, secondo le norme stabilite dal regolamento.

L'abilitazione al comando delle navi predette può essere altresì rilasciata dalle associazioni nautiche, autorizzate dal ministro [per le comunicazioni] (1), ai propri soci, tanto per le navi di proprietà di questi quanto per quelle appartenenti alle associazioni.

Le persone abilitate al comando di una nave possono anche prestare la loro opera per la manovra della nave stessa.

L'abilitazione di cui ai comma precedenti non è richiesta per comandare navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle tre tonnellate; o per comandare navi di stazza lorda superiore alle tre tonnellate ma non superiore alle venticinque, partecipanti a regate.

A comandare o a prestare la loro opera per la manovra di navi a vela di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate partecipanti a regate possono essere ammessi, dalle associazioni nautiche di cui al primo comma, i minori dei diciotto anni, ma non dei quattordici, con il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela] (2).

(1) Ora dei trasporti e della navigazione.

(2) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della l. 11 febbraio 1971, n. 50, sulla navigazione da diporto.

Articolo 214 - Comando e condotta di navi da diporto a motore di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate.

[Le navi da diporto a motore di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate possono essere comandate e condotte da coloro che abbiano compiuto i diciotto anni di età ed ottenute le rispettive abilitazioni stabilite da leggi o regolamenti speciali. Tali abilitazioni non sono necessarie per comandare e condurre navi munite di motore di cilindrata non superiore ai cinquecento centimetri cubi, se a scoppio, o di potenza non superiore a undici cavalli vapore, ove si tratti di motore di altro tipo] (1).

(1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della l. 11 febbraio 1971, n. 50, sulla navigazione da diporto.

Articolo 215 - Condotta di battelli a remi.

[Per la condotta di battelli da diporto a remi non è richiesta alcuna abilitazione] (1).

(1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della l. 11 febbraio 1971, n. 50, sulla navigazione da diporto.

Articolo 216 - Personale di camera e di famiglia.

[Sulle navi da diporto di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate se a vela, alle venticinque se a motore possono essere imbarcate, in qualità di personale di camera e di famiglia, persone non appartenenti alla gente di mare o al personale navigante della navigazione interna

purché già al servizio del proprietario della nave] (1).

(1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della l. 11 febbraio 1971, n. 50, sulla navigazione da diporto.

Articolo 217 - Costruzione di navi da diporto ad opera di soci di associazioni nautiche riconosciute.

[I soci delle associazioni nautiche riconosciute possono progettare e costruire navi da diporto di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate] (1).

(1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della l. 11 febbraio 1971, n. 50, sulla navigazione da diporto.

Articolo 218 - Pesca con navi da diporto.

[Alle navi da diporto è consentito l'esercizio della pesca, purché non a scopo di lucro, con le modalità stabilite dal regolamento] (1).

(1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della l. 11 febbraio 1971, n. 50, sulla navigazione da diporto.

Articolo 219 - Pesca marittima.

È considerata pesca marittima, oltre quella che si esercita nel mare, la pesca nell'ambito del demanio marittimo.

Articolo 220 - Categorie della pesca.

La pesca si distingue, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in pesca costiera, pesca mediterranea, pesca oltre gli stretti.

Articolo 221 - Riserva della pesca ai cittadini.

La pesca nel mare territoriale è riservata ai cittadini italiani e alle navi da pesca nazionali, salvo speciali convenzioni internazionali.

Tuttavia con decreto del presidente della Repubblica possono essere autorizzati cittadini e navi di Stati, con i quali non esistano tali convenzioni, ad esercitare la pesca nelle acque predette.

Articolo 222 - Concessioni di tonnare e di altri impianti fissi da pesca.

Le disposizioni riguardanti le concessioni di beni del demanio marittimo si applicano anche allo stabilimento di tonnare e di altri impianti da pesca fissi, o di opere per l'allevamento dei pesci, dei crostacei e dei molluschi, allo sfruttamento dei banchi di corallo o di spugne, e in genere ad ogni occupazione del demanio marittimo e del mare territoriale occorrente per fini di pesca.

Articolo 223 - Autorità competente per la vigilanza sulla pesca.

All'applicazione delle disposizioni di questo codice e delle altre leggi e dei regolamenti sulla pesca marittima provvede l'amministrazione della marina mercantile, salve le particolari attribuzioni conferite ad altre amministrazioni.

Le autorità marittime locali vigilano sull'esercizio della pesca, anche in rapporto alle esigenze della navigazione.

Articolo 224 - Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo.

1. Il servizio di cabotaggio fra i porti della Repubblica è riservato, nei termini di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle navi che effettuano servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, conv. in l. 27 febbraio 1998, n. 30.

Articolo 225 - Concessione di servizi.

I servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose sono esercitati per concessione.

È parimenti necessaria la concessione per l'esercizio dei servizi pubblici di rimorchio e di quelli di traino con mezzi meccanici.

I diritti e gli obblighi del concessionario, i mezzi tecnici di cui questi deve essere fornito, le tariffe e le altre condizioni del servizio, e l'eventuale prestazione di una cauzione sono stabiliti nella relativa convenzione.

Le norme relative alle concessioni previste nel presente articolo sono stabilite dal regolamento.

Articolo 226 - Autorizzazione di servizi.

I servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, non compresi fra i servizi di cui all'articolo precedente, sono sottoposti all'autorizzazione dell'autorità preposta all'esercizio della navigazione interna.

Le forme e i limiti dell'autorizzazione sono determinati dal regolamento.

Articolo 227 - Autorizzazione mediante annotazione sulla licenza.

Nei casi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento, le navi e i galleggianti sono autorizzati al trasporto e al rimorchio mediante annotazione apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza.

Articolo 228 - Annotazione nei registri di iscrizione.

L'atto di concessione e quelli di autorizzazione di cui agli articoli precedenti devono essere annotati nei registri d'iscrizione della nave o del galleggiante.

Articolo 229 - Tariffe.

Il ministro [per le comunicazioni] (1) stabilisce le modalità dei servizi di cui all'articolo 226, e fissa i massimi e i minimi delle tariffe.

In caso di contravvenzione l'autorizzazione può essere revocata.

(1) Ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 230 - Caratteristiche delle navi.

Le caratteristiche tecniche delle navi ammesse alla navigazione interna sono stabilite dal ministro [per le comunicazioni] (1).

(1) Ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 231 - Regolamenti comunali.

La navigazione nei corsi e negli specchi d'acqua, che attraversano centri abitati o sono nelle vicinanze dei medesimi, è sottoposta anche alla osservanza delle norme stabilite da regolamenti comunali, approvati dal ministro [per le comunicazioni] (1), di concerto con quello per gli interni.

(1) Ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

[Ritorna all'Indice](#)

§ 67.3.9 – D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631.

Approvazione del regolamento per la navigazione interna.

Settore: **Normativa nazionale**

Materia: **67. Navigazione**

Capitolo: **67.3 navigazione sulle acque interne**

Data: **28/06/1949**

Numero: **631**

Sommario

Articolo unico. E' approvato il regolamento per la navigazione interna, nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per i [...]

Art. 1. Circoscrizioni.

Art. 2. Delegazioni di approdo.

Art. 3. Attribuzioni dell'autorità comunale.

Art. 4. Zone di navigazione promiscua.

Art. 5. Effetti della delimitazione delle zone.

Art. 6. Concessioni per licenze.

Art. 7. Concessioni di durata superiore al biennio.

Art. 8. Spese di istruttoria.

Art. 9. Cauzione.

Art. 10. Variazioni al contenuto della concessione.

Art. 11. Revoca e decadenza della concessione.

Art. 12. Demolizione delle opere.

Art. 13. Consegna e riconsegna dei beni concessi.

Art. 14. Stabilimenti e depositi di sostanze infiammabili o esplosive.

Art. 15. Ordinanza di polizia delle zone portuali.

Art. 16. Servizi portuali.

Art. 17. Esercizio di attività nei porti.

Art. 18. Rimozione di materiali sommersi.

Art. 19. Rimozione di navi e di aeromobili sommersi.

Art. 20. Autorità preposta al lavoro portuale.

Art. 21. Istituzione degli Uffici del lavoro nei porti e loro direzione.

Art. 22. Uffici preposti alla disciplina del lavoro di due o più porti o approdi.

Art. 23. Consiglio del lavoro portuale.

Art. 24. Disciplina del lavoro nei porti di minor traffico.

Art. 25. Registri dei lavoratori portuali.

Art. 26. Requisiti per l'iscrizione nei registri.

Art. 27. Libretto di ricognizione.

Art. 28. Cancellazione dai registri.

Art. 29. Costituzione, fusione e soppressione delle compagnie.

Art. 30. Fusione di compagnie.

Art. 31. Soppressione di compagnie.

Art. 32. Funzionamento delle compagnie.

Art. 33. Gruppi portuali.

Art. 34. Lavoratori occasionali.

Art. 35. Fondo di assistenza.

Art. 36. Imprese per operazioni portuali.

Art. 37. Esecuzione di operazioni portuali per conto proprio.

Art. 38. Tariffe e norme di lavoro.

[Art. 39.](#) Barcaioli portuali.

[Art. 40.](#) Iscrizione dei barcaioli portuali.

[Art. 41.](#) Matricole.

[Art. 42.](#) Libretto di navigazione.

[Art. 43.](#) Requisiti per l'iscrizione.

[Art. 44.](#) Qualifiche per l'immatricolazione del personale di prima e di seconda categoria.

[Art. 45.](#) Qualifiche per l'immatricolazione del personale di terza categoria.

[Art. 46.](#) Cancellazione dalle matricole.

[Art. 47.](#) Reiscrizione nelle matricole.

[Art. 48.](#) Visita medica di controllo.

[Art. 49.](#) Capitano.

[Art. 50.](#) Capo timoniere.

[Art. 51.](#) Capo barca.

[Art. 52.](#) Conduttore di motoscafi.

[Art. 53.](#) Barcaiole abilitato.

[Art. 54.](#) Macchinista.

[Art. 55.](#) Motorista di motonavi.

[Art. 56.](#) Motorista di motoscafo.

[Art. 57.](#) Fuochista abilitato.

[Art. 58.](#) Qualifica di "autorizzato".

[Art. 59.](#) Requisiti per conseguire la qualifica di autorizzato.

[Art. 60.](#) Autorità competente.

[Art. 61.](#) Esami per il conseguimento dei titoli.

[Art. 62.](#) Distinzioni di navi e galleggianti.

[Art. 63.](#) Imposizione e cambiamento del nome.

[Art. 64.](#) Segni d'individuazione sullo scafo.

[Art. 65.](#) Società autorizzate a possedere navi italiane.

[Art. 66.](#) Elenco delle società autorizzate.

[Art. 67.](#) Registri delle navi e dei galleggianti.

[Art. 68.](#) Licenza delle navi e dei galleggianti.

[Art. 69.](#) Visto annuale sulla licenza.

[Art. 70.](#) Contenuto della licenza provvisoria.

[Art. 71.](#) Commissione per le riparazioni e per le demolizioni.

[Art. 72.](#) Obbligo del certificato di classe, di navigabilità o d'idoneità.

[Art. 73.](#) Norme per i motoscafi e per le imbarcazioni a motore amovibile.

[Art. 74.](#) Navigazione di prova.

[Art. 75.](#) Norme per i galleggianti.

[Art. 76.](#) Perdita di validità dei certificati.

[Art. 77.](#) Convalida dei certificati.

[Art. 78.](#) Norme per l'esecuzione delle visite e delle ispezioni.

[Art. 79.](#) Forma e vidimazione.

[Art. 80.](#) Tenuta.

[Art. 81.](#) Giornale di bordo.

[Art. 82.](#) Registro di carico.

[Art. 83.](#) Inventario di bordo.

[Art. 84.](#) Partenza e arrivo delle navi.

[Art. 85.](#) Navi adibite al trasporto di merci.

[Art. 86.](#) Obblighi del comandante della nave.

[Art. 87.](#) Rifiuto d'imbarco di passeggeri.

[Art. 88.](#) Carico della nave.

[Art. 89.](#) Divieto di ostacolare la navigazione.

[Art. 90.](#) Zattere di fluitazione.

[Art. 91.](#) Gare ed altre manifestazioni nautiche.

[Art. 92.](#) Norme speciali per singoli fiumi e canali.

[Art. 93.](#) Prescrizioni del Ministero dei lavori pubblici.

[Art. 94.](#) Direzione della navigazione in convoglio.

[Art. 95.](#) Facoltà del capo convoglio.

[Art. 96.](#) Abilitazioni al comando di navi a vela.

[Art. 97.](#) Comando di navi marittime in acque interne e viceversa.

[Art. 98.](#) Comando di navi da diporto senza abilitazione e altre agevolazioni.

[Art. 99.](#) Concessioni di servizi pubblici.

[Art. 100.](#) Domande di concessione.

[Art. 101.](#) Approvazione delle concessioni.

[Art. 102.](#) Dichiarazione di pubblico interesse.

[Art. 103.](#) Diritto di esclusività.

[Art. 104.](#) Clausole dell'atto di concessione.

[Art. 105.](#) Cauzione.

[Art. 106.](#) Contributo per la vigilanza.

[Art. 107.](#) Revoca delle concessioni.

[Art. 108.](#) Subingresso nella concessione; variazioni nella società concessionaria.

[Art. 109.](#) Decadenza dalla concessione.

[Art. 110.](#) Devoluzione di opere e di altri impianti alla scadenza.

[Art. 111.](#) Acquisto di materiali, opere ed impianti da parte dello Stato in caso di decadenza o alla scadenza della concessione.

[Art. 112.](#) Navi, galleggianti e trattori.

[Art. 113.](#) Proprietà delle navi, dei galleggianti e dei trattori.

[Art. 114.](#) Tariffe.

[Art. 115.](#) Pubblicità delle tariffe.

[Art. 116.](#) Ribassi di tariffa e altre facilitazioni.

[Art. 117.](#) Orari.

[Art. 118.](#) Indicazioni da affiggere sulle navi.

[Art. 119.](#) Registro dei reclami.

[Art. 120.](#) Servizi su vie navigabili internazionali.

[Art. 121.](#) Incidenti nell'esercizio di servizi per trasporto di persone.

[Art. 122.](#) Incidenti nell'esercizio di altri servizi.

[Art. 123.](#) Manovre periodiche di sicurezza.

[Art. 124.](#) Controllo del Ministero.

[Art. 125.](#) Norme per i pontili.

[Art. 126.](#) Progetti e collaudi dei pontili.

[Art. 127.](#) Indicazioni obbligatorie e mezzi di salvataggio sui pontili.

[Art. 128.](#) Imbarcazioni e pontili provvisori.

[Art. 129.](#) Modalità del trasporto, del rimorchio e del traino.

[Art. 130.](#) Massimi e minimi delle tariffe.

[Art. 131.](#) Domanda di autorizzazione del servizio di trasporto o di rimorchio per conto di terzi.

[Art. 132.](#) Autorizzazione del Ministro per i trasporti.

[Art. 133.](#) Autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale.

[Art. 134.](#) Durata dell'autorizzazione.

[Art. 135.](#) Clausole dell'atto di autorizzazione.

[Art. 136.](#) Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del trasporto, del rimorchio o del traino.

[Art. 137.](#) Trasporto con navi non superiori a tre tonnellate.

- [Art. 138.](#) Indicazioni da affiggere sulle navi.
- [Art. 139.](#) Domanda di autorizzazione di servizio pubblico di traino con mezzi non meccanici.
- [Art. 140.](#) Autorizzazione del servizio di traino.
- [Art. 141.](#) Revoca dell'autorizzazione.
- [Art. 142.](#) Trasporto e rimorchio per conto proprio.
- [Art. 143.](#) Elenco delle imprese costruttrici.
- [Art. 144.](#) Iscrizioni nell'elenco.
- [Art. 145.](#) Cancellazione dall'elenco.
- [Art. 146.](#) Registro delle navi in costruzione.
- [Art. 147.](#) Vigilanza sulla costruzione delle navi.
- [Art. 148.](#) Accertamenti del comandante del porto.
- [Art. 149.](#) Consegna e custodia dei libretti di navigazione.
- [Art. 150.](#) Funzioni di polizia giudiziaria.
- [Art. 151.](#) Sbarco d'autorità.
- [Art. 152.](#) Oblazione per le contravvenzioni.
- [Art. 153.](#) Pagamento della somma per l'oblazione.
- [Art. 154.](#) Destinazione delle somme versate per pene pecuniarie o disciplinari.
- [Art. 155.](#) Registro e comunicazioni delle pene disciplinari.
- [Art. 156.](#) Contestazione degli addebiti.
- [Art. 157.](#) Personale dell'amministrazione della navigazione interna.
- [Art. 158.](#) Zone portuali.
- [Art. 159.](#) Beni compresi nelle zone portuali.
- [Art. 160.](#) Occupazioni di beni e attività soggette a concessione o autorizzazione.
- [Art. 161.](#) Ufficio del lavoro portuale di Ferrara.
- [Art. 162.](#) Personale che già esercita la professione della navigazione interna.
- [Art. 163.](#) Personale navigante in possesso di patenti.
- [Art. 164.](#) Personale navigante sprovvisto di patenti.
- [Art. 165.](#) Qualifica di autorizzato.
- [Art. 166.](#) Assegnazione del nome.
- [Art. 167.](#) Sigla dell'ufficio d'iscrizione.
- [Art. 168.](#) Iscrizione delle navi e dei galleggianti.
- [Art. 169.](#) Imprese costruttrici.
- [Art. 170.](#) Presentazione di domande.
- [Art. 171.](#) Il presente Regolamento cesserà di avere effetto con l'entrata in vigore del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione
-

§ 67.3.9 – D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631.

Approvazione del regolamento per la navigazione interna.

(G.U. 17 settembre 1949, n. 214, S.O.).

Articolo unico.

E' approvato il regolamento per la navigazione interna, nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per i trasporti.

REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE INTERNA

Parte prima

DELL'ORDINAMENTO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

Titolo I

DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

Capo I

DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

Art. 1. Circoscrizioni.

La determinazione delle zone nelle quali è diviso il territorio della Repubblica agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti.

Sono altresì stabilite con decreto del Presidente della Repubblica le circoscrizioni degli Ispettorati di porto e delle Delegazioni di approdo.

Art. 2. Delegazioni di approdo.

Le funzioni di delegato di approdo possono, con decreto del Ministro per i trasporti, essere affidate temporaneamente a persone non appartenenti all'amministrazione della navigazione interna.

Le Delegazioni di approdo, dipendenti direttamente dall'Ispettorato compartimentale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 del Codice, sono istituite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, in approdi non collegati o che presentino particolari difficoltà di collegamento per vie navigabili con località sedi di Ispettorato di porto.

Art. 3. Attribuzioni dell'autorità comunale.

L'esercizio di attribuzioni amministrative relative alla navigazione interna in località ove non hanno sede uffici di porto, a norma dell'art. 25 del Codice, è conferito alle autorità comunali dal Ministro per i trasporti con proprio decreto, sentito il prefetto della provincia.

Capo II

DELLA NAVIGAZIONE PROMISCUA

Art. 4. Zone di navigazione promiscua.

La navigazione di navi marittime in acque interne o di navi della navigazione interna in acque marittime, a norma dell'art. 24 del Codice, può svolgersi limitatamente alle zone di acque interne o marittime alle quali rispettivamente la navigazione di dette navi si estende in via normale per le esigenze del traffico cui sono adibite.

Nei casi dubbi i limiti di tali zone di navigazione promiscua sono fissati, secondo i criteri indicati nel comma precedente, d'accordo fra il capo del Compartimento marittimo e il direttore dell'Ispettorato compartimentale e, in caso di disaccordo, dai Ministri per i trasporti, per la marina mercantile, e per la difesa (Marina).

Fuori delle zone di cui ai commi precedenti la navigazione in acque interne di navi destinate alla navigazione marittima e la navigazione in acque marittime di navi destinate alla navigazione interna sono soggette, salvo che non

siano effettuate per trasporti riconosciuti di carattere eccezionale dai Ministri per i trasporti e per la marina mercantile, a tutte le disposizioni del Codice, del presente regolamento e delle altre leggi e regolamenti speciali rispettivamente attinenti alla navigazione interna e alla navigazione marittima.

Titolo II

DELLE ZONE PORTUALI

Art. 5. Effetti della delimitazione delle zone.

La delimitazione delle zone portuali ai termini dell'art. 56, secondo comma, del Codice non importa, sui beni appartenenti a privati che vengano a trovarsi nell'interno di dette zone o contigui ad esse, la costituzione di servitù e di limitazioni che non siano previste da disposizioni di legge, né l'aggravamento delle servitù e delle limitazioni esistenti.

Art. 6. Concessioni per licenze.

Le concessioni di durata non superiore al biennio che non importino impianti di difficile rimozione sono fatte dal capo dell'Ispettorato di porto con licenza e possono essere rinnovate alla scadenza senza alcuna formalità di istruttoria.

Sono anche fatte con licenza le concessioni per l'uso delle costruzioni e delle altre opere appartenenti allo Stato che esistono entro i limiti delle zone portuali, quando il richiedente non si proponga di apportarvi sostanziali modifiche o quando lo scopo non renda opportuna una concessione di maggiore durata.

Art. 7. Concessioni di durata superiore al biennio.

Le concessioni di durata superiore al biennio o che importino impianti di difficile rimozione devono essere fatte, sentito preventivamente l'Ufficio del genio civile competente per territorio, per atto pubblico ricevuto da un funzionario a ciò delegato con decreto del Ministro per i trasporti. In qualità di rappresentante dell'amministrazione interviene il capo dell'Ispettorato di porto.

Le concessioni di durata sino a nove anni sono accordate con provvedimento del direttore dell'Ispettorato compartimentale; quelle di durata superiore, con decreto del Ministro per i trasporti.

Art. 8. Spese di istruttoria.

Le spese di istruttoria, comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione delle licenze e degli atti di concessione, e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione, sono a carico del richiedente.

Art. 9. Cauzione.

Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato in relazione al contenuto e all'entità della concessione.

Per le concessioni con licenza il capo dell'Ispettorato di porto può richiedere il versamento, presso la cassa dell'Ispettorato di porto, di un congruo deposito a garanzia degli obblighi risultanti dalla licenza.

Art. 10. Variazioni al contenuto della concessione.

Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento della istruttoria.

Art. 11. Revoca e decadenza della concessione.

La revoca e la decadenza della concessione a norma dell'art. 48 del Codice sono pronunciate con decreto notificato in via amministrativa.

Art. 12. Demolizione delle opere.

Salvo che non sia diversamente stabilito nelle condizioni speciali che regolano la concessione, nei casi di revoca, di decadenza o di scadenza, il concessionario, se l'amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di acquisire le opere, ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione delle opere stesse e alla rimessa in pristino e riconsegna dei beni concessigli, nei termini che gli saranno notificati.

Ove il concessionario non adempia a tale obbligo si fa luogo all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 49 del codice.

Art. 13. Consegna e riconsegna dei beni concessi.

Dopo l'approvazione dell'atto di concessione, il capo dell'Ispettorato di porto immette il concessionario nel possesso del bene concesso. La consegna risulta da processo verbale.

Le stesse norme si applicano per la riconsegna da parte del concessionario alla cessazione della concessione.

Quando opere eseguite dal concessionario rimangono acquisite allo Stato, il verbale di riconsegna deve riguardare anche tali opere, delle quali è descritto lo stato di consistenza.

Le opere stesse sono iscritte nell'inventario dei beni demaniali.

Art. 14. Stabilimenti e depositi di sostanze infiammabili o esplosive.

Gli stabilimenti e i depositi di sostanze infiammabili o esplosive di cui al terzo comma dell'art. 59 del Codice sono costieri quando sono impiantati anche soltanto in parte entro i confini delle zone portuali della navigazione interna.

Sono considerati costieri quelli impiantati fuori dei limiti suddetti, che siano comunque collegati a vie navigabili interne, e quelli sistemati anche in zone non portuali nell'interno dei depositi e degli stabilimenti indicati nel primo comma dell'art. 59 del Codice.

Titolo III

DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DELLA POLIZIA NEI PORTI INTERNI

Capo I

DELLA POLIZIA NEI PORTI INTERNI

Art. 15. Ordinanza di polizia delle zone portuali.

Il capo dell'Ispettorato di porto, per i porti, gli approdi e le zone portuali in genere della sua circoscrizione, in cui l'Ispettorato compartimentale lo ritenga necessario, regola con propria ordinanza:

- 1) la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle navi, dei galleggianti e degli idrovolanti;
- 2) la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;
- 3) i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;
- 4) la destinazione di determinate zone alla costruzione, all'allestimento e all'alaggio delle navi e dei galleggianti;

- 5) il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni;
- 6) l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti;
- 7) l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa;
- 8) l'entrata e l'uscita delle navi e dei galleggianti, l'amaraggio e la partenza degli idrovolanti;
- 9) in generale tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza delle zone portuali nonché le varie attività che vi si esercitano.

Il capo dell'Ispettorato di porto determina altresì le tariffe dei servizi per i porti ed approdi compresi nella propria circoscrizione.

Art. 16. Servizi portuali.

L'esercizio dei servizi portuali che richiedono l'impiego di navi o di galleggianti, indicati negli articoli 66 e 85 del Codice, è soggetto a concessione dell'Ispettorato di porto.

Art. 17. Esercizio di attività nei porti.

Le persone che esercitano un'attività nell'interno dei porti e in genere nell'ambito delle zone portuali, se sottoposte all'iscrizione in registri a norma del secondo comma dell'art. 85 del Codice, sono munite di un certificato di iscrizione conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti.

Art. 18. Rimozione di materiali sommersi.

La rimozione dei materiali sommersi nei porti e approdi, di cui all'art. 72 del Codice, deve essere iniziata e ultimata nei termini fissati dal comandante del porto, ovvero, in mancanza, compiuta entro le quarantotto ore dall'avvenuta sommersione.

Nel caso di sommersione di materiali in altre località dei laghi, dei fiumi e di altre acque interne, quando, a giudizio dell'autorità preposta all'esercizio della navigazione interna, possa derivarne un pericolo o un intralcio per la navigazione, il capo dell'Ispettorato di porto ordina la rimozione dei materiali stessi, fissando un termine, sentito, ove occorra, l'Ufficio del genio civile; e, in caso di inadempienza, provvede a norma degli articoli 72 e 85 del Codice.

I termini e l'ordine predetti sono comunicati agli interessati nelle forme stabilite dall'articolo seguente.

Art. 19. Rimozione di navi e di aeromobili sommersi.

L'ordine di rimozione di una nave o di un aeromobile sommersi è dato al proprietario, per iscritto, dal capo dell'Ispettorato di porto il quale ne fissa il termine di esecuzione, sentito, ove occorra, l'Ufficio del genio civile.

Se non è noto il proprietario della nave, l'ordine è comunicato mediante avviso affisso nell'Ufficio dell'Ispettorato di porto fino al termine per l'esecuzione previsto dall'ordine stesso. Se non è noto il proprietario dell'aeromobile, analogo avviso è comunicato alla direzione aeronautica nella cui circoscrizione trovasi l'aeromobile da rimuovere.

Nel caso di rimozione, da parte dei proprietari, di navi o di materiali sommersi, gli oggetti rimossi rimangono, a garanzia dell'adempimento dell'obbligo della totale rimozione, in custodia dell'autorità portuale. Tale custodia può essere affidata ai proprietari stessi.

I proprietari non possono ritirare le cose se non al termine delle operazioni e corrispondendo le eventuali spese di custodia. Prima del termine predetto, il ritiro può aver luogo mediante deposito di idonea cauzione.

L'autorità che procede alla consegna ne redige processo verbale, facendo constare in maniera specifica l'avvenuta totale rimozione e il pagamento delle spese di custodia.

Il processo verbale è rilasciato in copia ai proprietari, su loro richiesta.

Capo II

DELLA DISCIPLINA DEL LAVORO NEI PORTI INTERNI

Art. 20. Autorità preposta al lavoro portuale.

L'autorità preposta alla disciplina del lavoro nei porti della navigazione interna agli effetti degli articoli 110 e 1249 del Codice è, per i porti e approdi nei quali è istituito un Ufficio del lavoro portuale, il direttore di tale Ufficio e per gli altri porti e approdi il comandante del porto o un funzionario designato dal capo dell'Ispettorato di porto.

Art. 21. Istituzione degli Uffici del lavoro nei porti e loro direzione.

Gli Uffici del lavoro nei porti della navigazione interna sono istituiti presso gli Ispettorati di porto e le Delegazioni di approdo designati dal Ministro per i trasporti.

Gli Uffici del lavoro sono sottoposti alla vigilanza del capo dell'Ispettorato di porto.

Il funzionario preposto all'Ufficio del lavoro assume la denominazione di direttore dell'Ufficio del lavoro portuale.

Art. 22. Uffici preposti alla disciplina del lavoro di due o più porti o approdi.

All'Ufficio del lavoro può essere affidata la disciplina del lavoro in due o più porti o approdi compresi nella circoscrizione di uno stesso Ispettorato di porto.

In tal caso in ognuno dei porti o approdi anzidetti sono costituiti almeno una compagnia o un gruppo di lavoratori portuali.

Art. 23. Consiglio del lavoro portuale.

Il Consiglio del lavoro portuale è presieduto dal direttore dell'Ufficio e la composizione di esso è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale.

Nel caso di assenza o di impedimento del direttore dell'Ufficio del lavoro, la direzione dell'ufficio stesso e la presidenza del Consiglio del lavoro sono assunte da altro funzionario, designato dal capo dell'Ispettorato di porto.

Art. 24. Disciplina del lavoro nei porti di minor traffico.

Su proposta dell'Ispettorato compartimentale, il Ministro per i trasporti determina, con decreto, i porti e gli approdi di minor traffico nei quali deve essere provveduto alla disciplina e alla vigilanza delle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, e stabilisce le funzioni che all'uopo devono essere esercitate dal comandante del porto o dell'approdo sotto la vigilanza del capo dell'Ispettorato del porto.

Nelle località che sono sedi di Ispettorato di porto, ma non di ufficio del lavoro portuale, le suddette funzioni sono esercitate da un funzionario designato dal comandante del porto.

Nei porti e negli approdi suddetti le funzioni del Consiglio del lavoro portuale sono esercitate da una Commissione la cui composizione è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 25. Registri dei lavoratori portuali.

I lavoratori portuali sono iscritti in registri conformi al modello approvato dal Ministro per i trasporti.

Tali registri, distinti a seconda delle categorie, sono tenuti dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.

Art. 26. Requisiti per l'iscrizione nei registri.

Per ottenere l'iscrizione nei registri di cui all'art. 25 occorrono i seguenti requisiti:

- 1) età non inferiore a diciotto anni;
- 2) cittadinanza italiana;
- 3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico provinciale o, in difetto, dall'ufficiale sanitario del Comune;
- 4) buona condotta morale e civile;
- 5) residenza nel Comune nel cui territorio è il porto nel quale l'interessato intende svolgere la sua attività o in un Comune vicino.

L'aspirante alla iscrizione nei registri deve farne domanda, entro il termine stabilito, all'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, allegandovi i documenti atti a provare i requisiti di cui al comma precedente e lo stato di famiglia.

Art. 27. Libretto di ricognizione.

Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti, è rilasciato al lavoratore dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale all'atto dell'iscrizione nei registri previsti dall'art. 25.

Il libretto deve contenere la fotografia e indicare il numero e la data di iscrizione nel registro, le generalità, il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato civile, la categoria e la compagnia o il gruppo di appartenenza.

Art. 28. Cancellazione dai registri.

Oltre che nei casi previsti dal Codice o da leggi speciali, il lavoratore è cancellato dai registri:

- 1) per morte;
- 2) per permanente inabilità al lavoro portuale;
- 3) per avere raggiunta l'età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
- 4) a domanda;
- 5) per essere stato durante l'anno assente dal lavoro, senza giustificato motivo, più di quindici giorni consecutivi o di trenta giorni non consecutivi;
- 6) per avere perduto uno dei requisiti, di cui ai numeri 2, 4 e 5 dell'art. 26.

I riabilitati sono reinscritti nei registri, a condizione che nei ruoli esistano posti disponibili.

Art. 29. Costituzione, fusione e soppressione delle compagnie.

La costituzione, la fusione e la soppressione delle compagnie sono fatte, su proposta del capo dell'Ispettorato di porto, sentito il consiglio o la commissione portuale, dal direttore dell'Ispettorato compartimentale con ordinanza di cui è dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il direttore dell'Ispettorato compartimentale, nell'ordinanza di costituzione, determina la quota che ciascun lavoratore deve conferire alla compagnia portuale. Tale conferimento può avvenire anche mediante trattenute rateali sui salari, da effettuarsi nei termini e con le modalità stabilite dall'ordinanza stessa.

Art. 30. Fusione di compagnie.

Nel caso di fusione di due o più compagnie il patrimonio di queste è devoluto alla nuova compagnia. A tale effetto

viene compilato, in base ai valori attuali, il bilancio di chiusura delle attività e delle passività di ciascuna delle compagnie preesistenti, da rendersi pubblico mediante affissione, per quindici giorni, nelle sedi delle compagnie stesse.

Qualora il valore delle quote individuali degli appartenenti alle singole compagnie, calcolato in rapporto al bilancio, sia differente, le quote di minor valore devono essere integrate, mediante trattenute rateali sui salari, fino a raggiungere il valore della quota maggiore.

Il lavoratore che per qualsiasi motivo non entra a far parte della nuova compagnia, ha diritto alla liquidazione della propria quota.

L'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale provvede alla immissione della nuova compagnia nel possesso del patrimonio delle compagnie preesistenti, redigendone processo verbale.

La nuova compagnia succede nei diritti e negli obblighi delle compagnie preesistenti.

Art. 31. Soppressione di compagnie.

Nel caso di soppressione di una compagnia si procede alla liquidazione delle attività e delle passività, e il patrimonio netto è devoluto in parti uguali ai singoli lavoratori in base al bilancio da compilarsi e pubblicarsi con le modalità di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Art. 32. Funzionamento delle compagnie.

A ogni compagnia è preposto un console che può essere coadiuvato da uno o più vice consoli.

Il console ha la rappresentanza anche giudiziale della compagnia ed è assistito da un collegio di fiduciari, in numero non inferiore a due e non superiore a otto, in ragione di uno ogni cinquanta membri della compagnia.

Il console, i vice consoli e i fiduciari sono nominati dalla autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, che li sceglie fra un numero doppio di candidati appartenenti alla compagnia e proposti dal Sindacato dei lavoratori portuali.

Per l'esame della regolarità del bilancio della compagnia il Sindacato dei lavoratori portuali nomina tre revisori.

Il console, i vice consoli e i fiduciari durano in carica due anni e possono essere confermati.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere parimenti confermati.

Il direttore dell'Ispettorato compartimentale, con ordinanza di costituzione o di fusione della compagnia, stabilisce le attribuzioni del console e dei vice consoli, i casi di revoca dei medesimi, le attribuzioni dei fiduciari e dei revisori, le modalità di redazione e di approvazione del bilancio e le altre norme per il funzionamento della compagnia.

Art. 33. Gruppi portuali.

Nei porti o approdi di scarso traffico, le maestranze portuali, ove ne sia riconosciuta la necessità, sono costituite in gruppi.

Il direttore dell'Ispettorato compartimentale, su proposta del capo dell'Ispettorato di porto, sentito il competente sindacato, provvede alla costituzione ed alla soppressione dei gruppi.

Il capo del gruppo è nominato dal comandante del porto dove ha sede il gruppo stesso, su proposta del Sindacato.

Art. 34. Lavoratori occasionali.

Quando i lavoratori iscritti nei registri non sono sufficienti a eseguire le operazioni portuali, l'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale può autorizzare l'impiego temporaneo di lavoratori occasionali.

Gli occasionali sono iscritti in elenchi tenuti dal competente Sindacato, qualora diano sicura garanzia per la disciplina e per il buon andamento del lavoro.

Art. 35. Fondo di assistenza.

Il fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali di cui all'art. 1086 del Codice è destinato all'assistenza dei lavoratori stessi nei casi di urgente necessità ed è amministrato dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, la quale ne rende conto trimestralmente al Consiglio o alla Commissione portuale.

Art. 36. Imprese per operazioni portuali.

La concessione per l'esercizio di operazioni portuali per conto di terzi è fatta con licenza del capo dell'Ispettorato di porto, sentiti, ove siano costituiti, il Consiglio o la Commissione portuale. Essa ha la durata di un anno e può essere rinnovata.

Nella licenza sono stabiliti:

- 1) l'ammontare del canone annuo e della cauzione che il concessionario deve prestare;
- 2) i casi di sospensione o di revoca della concessione;
- 3) la facoltà di requisire e di affidare in uso ad altri, in caso di sospensione o di revoca della concessione, i mezzi necessari per l'esercizio dell'attività di impresa portuale;
- 4) le modalità per la determinazione dell'indennizzo spettante al concessionario per la requisizione di cui al n. 3.

Art. 37. Esecuzione di operazioni portuali per conto proprio.

Coloro che impiegano direttamente maestranze e mezzi d'opera per provvedere alle operazioni portuali per conto proprio devono ottenerne l'autorizzazione dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.

Lo svolgimento abituale di tale attività è sottoposto al rilascio da parte dell'autorità predetta di apposita licenza, nella quale sono stabilite le condizioni di esercizio.

Art. 38. Tariffe e norme di lavoro.

Le tariffe, di cui all'art. 112 del Codice e le norme per la loro applicazione, sono formate dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, sentiti, ove siano costituiti, il Consiglio o la Commissione portuale, e sono approvate con decreto del direttore dell'Ispettorato compartimentale, previa autorizzazione del Ministero per i trasporti.

L'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, sentiti, ove siano costituiti, il Consiglio o la Commissione portuale, stabilisce gli orari di lavoro e le norme relative alla esecuzione delle operazioni portuali.

Art. 39. Barcaiolì portuali.

I barcaiolì portuali sono addetti alla condotta dei mezzi nautici a vela o a remi di stazza lorda non superiore a cinquanta tonnellate, adibiti a servizi attinenti al traffico delle merci nell'interno del porto o a servizio di posteggio di banchina.

Art. 40. Iscrizione dei barcaiolì portuali.

Il registro dei barcaiolì portuali è tenuto dal comandante del porto nel quale essi esercitano la loro attività.

Per l'iscrizione nel registro occorre avere effettuato tre mesi di navigazione e non aver superato l'età di cinquanta anni.

Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti, è rilasciato al barcaiole all'atto della iscrizione nel registro.

Alla cancellazione dal registro si procede per morte o per dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare la professione.

Titolo IV
DEL PERSONALE NAVIGANTE

Capo I
DELL'IMMATRICOLAZIONE DEL PERSONALE NAVIGANTE

Art. 41. Matricole.

Le matricole nelle quali a termini dell'art. 132 del Codice è iscritto il personale navigante della navigazione interna, sono conformi al modello approvato dal Ministro per i trasporti.

Per le tre categorie del personale navigante di cui all'art. 130 del Codice le matricole sono tenute separatamente.

Le matricole del personale navigante sono tenute dagli Ispettorati di porto; le matricole della terza categoria sono tenute anche dalle Delegazioni di approdo, dagli Uffici comunali e da quelli consolari, autorizzati dal Ministro per i trasporti.

Art. 42. Libretto di navigazione.

Il libretto di navigazione è conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti.

Il libretto di navigazione è l'unico documento che abilita alla professione della navigazione interna.

Il libretto di navigazione, rilasciato nelle forme prescritte dal presente regolamento, è documento d'identità personale e vale come passaporto nei casi stabiliti dalla legge o da convenzioni internazionali.

Le norme per il coordinamento del libretto di navigazione con quello di lavoro a terra sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 43. Requisiti per l'iscrizione.

Per essere iscritti nelle matricole, oltre i requisiti stabiliti dall'art. 133 del Codice, sono necessari la riconosciuta idoneità fisica alla navigazione e il domicilio in un Comune della Repubblica per il personale navigante di prima e di seconda categoria; e, per il personale di terza categoria, la riconosciuta idoneità fisica alla navigazione e il domicilio in uno dei Comuni delle Provincie comprese in tutto o in parte nella circoscrizione dell'Ispettorato di porto.

Il Ministro per i trasporti può richiedere all'interessato la dimostrazione di essere pratico del nuoto e del remo.

Il Ministro per i trasporti determina con proprio decreto i documenti che il richiedente l'iscrizione deve presentare per provare il possesso dei requisiti di cui al precedente comma.

Art. 44. Qualifiche per l'immatricolazione del personale di prima e di seconda categoria.

L'immatricolazione fra il personale navigante di prima e di seconda categoria si effettua, per coloro che siano in possesso di titoli o di specializzazioni professionali, con la qualifica rispondente a tali titoli o specializzazioni.

Per coloro che non sono in possesso di titoli o di specializzazioni, l'immatricolazione si effettua con la qualifica di "allievo marinaio" o di "allievo barcaiolo" per i servizi di coperta, con quella di "apprendista di macchina" per i servizi di macchina.

L'allievo marinaio o l'allievo barcaiolo che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e dimostri di aver effettuato sei mesi di navigazione, ove non sia in possesso di titolo professionale o di specializzazione, assume la qualifica di "marinaio" o di "barcaiolo".

Art. 45. Qualifiche per l'immatricolazione del personale di terza categoria.

L'immatricolazione fra il personale navigante di terza categoria si effettua con la qualifica di "allievo barcaiolo per la piccola navigazione".

L'allievo barcaiolo che abbia compiuto il diciottesimo anno di età ed effettuato due mesi di navigazione, ove non sia in possesso di titolo professionale, assume la qualifica di "barcaiolo per la piccola navigazione".

Art. 46. Cancellazione dalle matricole.

Alla cancellazione degli iscritti dalle matricole del personale navigante, oltre che nei casi previsti dagli articoli 1252 e 1254 del Codice, si procede per i seguenti motivi:

- a) morte dell'iscritto;
- b) dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare l'attività della navigazione interna;
- c) perdita della cittadinanza italiana;
- d) perdita permanente, per gli iscritti di prima e di seconda categoria, della idoneità al servizio della navigazione, accertata ai termini dell'art. 48;
- e) interdizione perpetua dalla professione della navigazione interna, conseguente a condanna;
- f) cessazione dall'esercizio della navigazione durante dieci anni consecutivi per gli iscritti che siano in possesso di titoli professionali, e durante cinque anni per gli altri iscritti.

Art. 47. Reiscrizione nelle matricole.

Gli iscritti nelle matricole del personale navigante, cancellati dalle matricole stesse a norma delle lettere c) ed e) dell'articolo precedente, possono chiedere la reiscrizione, quando cessino le cause che hanno determinato la cancellazione. Gli iscritti cancellati a norma delle lettere b) ed f) possono chiedere la reiscrizione.

Art. 48. Visita medica di controllo.

E' in facoltà dell'Ispettorato di porto di sottoporre in qualsiasi tempo a visita medica l'iscritto nelle matricole per accertare se sussista la idoneità al servizio della navigazione.

Capo II

DEI TITOLI PROFESSIONALI PER I SERVIZI DI COPERTA

Art. 49. Capitano.

Per conseguire il titolo di capitano occorrono i seguenti requisiti:

- 1) essere iscritto nella prima categoria del personale navigante;
- 2) avere compiuto i ventuno anni di età;
- 3) essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni alle quali abilita il titolo;
- 4) non aver riportato condanna due volte per ubriachezza o una volta per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, per un delitto contro la fede pubblica, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- 5) aver compiuto gli studi dell'ordine medio;

6) avere effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta;

7) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.

I sottufficiali di carriera della Marina militare in congedo, che hanno tenuto il comando di nave militare per almeno un anno, e che siano in possesso degli altri requisiti richiesti dal presente articolo, possono compensare un anno e dieci mesi del periodo di navigazione previsto dal numero 6) con un corrispondente periodo di navigazione marittima.

Analogamente possono conseguire il titolo di capitano gli iscritti fra la gente di mare di 1^a categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti richiesti dal presente articolo, abbiano almeno la patente di padrone marittimo e un anno di comando di una nave mercantile.

Il capitano può assumere il comando di navi addette al trasporto o al rimorchio, salvo il disposto dell'art. 58 per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.

Art. 50. Capo timoniere.

Per conseguire il titolo di capo timoniere, oltre quelli di cui ai numeri 1) a 4) dell'articolo precedente, occorrono i seguenti requisiti:

1) aver compiuto gli studi del corso superiore elementare;

2) aver effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta, di cui uno in qualità di timoniere;

3) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.

Il personale in congedo della Marina militare che ha raggiunto il grado di secondo capo nocchiere in carriera, e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo, può compensare un anno e dieci mesi del periodo di navigazione previsto al numero 2) con un corrispondente periodo di navigazione su nave militare o mercantile.

Analogamente possono conseguire il titolo di capo timoniere gli iscritti fra la gente di mare di 1^a categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano almeno il titolo di " marinaio autorizzato".

Il capo timoniere può:

a) imbarcare in tale qualità su navi addette al trasporto o al rimorchio salvo il disposto dell'art. 58 per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi;

b) assumere il comando di navi addette al trasporto o al rimorchio, del tipo e della stazza stabiliti dal Ministro per i trasporti, salvo il disposto dell'art. 58 per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.

Art. 51. Capo barca.

Per conseguire il titolo di capo barca, oltre quelli di cui ai numeri 1) e 4) dell'art. 49, occorrono i seguenti requisiti:

1) aver compiuto gli studi del corso superiore elementare;

2) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta;

3) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.

Il personale in congedo della Marina militare che ha raggiunto almeno il grado di sergente nocchiere volontario e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo può compensare dieci mesi del periodo di navigazione previsto dal punto 2) con un corrispondente periodo di navigazione su nave militare o mercantile.

Analogamente possono conseguire il titolo di capo barca gli iscritti fra la gente di mare di 1^a categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano almeno il titolo di " capo barca per il traffico dello Stato".

Il capo barca per l'ordinaria navigazione può comandare navi a vela o senza mezzi di propulsione propria, o navi con propulsione meccanica aventi una stazza lorda non superiore a cinquanta tonnellate.

Art. 52. Conduttore di motoscafi.

Per conseguire il titolo di conduttore di motoscafi, oltre quelli di cui ai numeri 1), 3) e 4) dell'art. 49, occorrono i seguenti requisiti:

- 1) avere compiuto i diciotto anni di età;
- 2) avere compiuto gli studi del corso superiore elementare;
- 3) avere effettuato sei mesi di navigazione, ovvero tre mesi di navigazione e avere seguito un corso specializzato riconosciuto dal Ministro per i trasporti;
- 4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.

Il personale in congedo della Marina militare che ha raggiunto almeno il grado di sotto capo nocchiere volontario, e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo, può compensare cinque mesi del periodo di navigazione previsto dal punto 3) con un corrispondente periodo di navigazione su nave militare o mercantile.

Analogamente possono conseguire il titolo di conduttore di motoscafi gli iscritti fra la gente di mare di 1^a categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano almeno il titolo di "capo barca per il traffico locale" o di "capo barca per la pesca limitata", con almeno sei mesi di effettiva navigazione su navi armate con ruolo di equipaggio.

Il conduttore di motoscafi può condurre motoscafi e imbarcazioni con motore amovibile addetti al trasporto, salvo il disposto dell'art. 58 per quanto riguarda i motoscafi adibiti a servizi di pubblica linea o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.

Art. 53. Barcaiole abilitato.

Per conseguire il titolo di barcaiole abilitato occorrono i seguenti requisiti:

- 1) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante;
- 2) avere compiuto i diciotto anni di età;
- 3) saper leggere e scrivere;
- 4) avere effettuato sei mesi di navigazione in servizio di coperta.

Il personale volontario della Marina militare in congedo, appartenente alla categoria dei nocchieri, e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo, può conseguire il titolo di barcaiole abilitato senza alcun periodo di tirocinio su navi per navigazione interna.

Analogamente possono conseguire il titolo di barcaiole senza alcun tirocinio gli iscritti fra la gente di mare di 1^a categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano la qualifica di "marinaio".

Il barcaiole abilitato può condurre navi a vela o a remi di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate se addette al trasporto di cose e non superiore alle dieci tonnellate se addette al trasporto di persone, nella circoscrizione dell'Ispettorato di porto d'iscrizione e in quelle contigue quando sia a ciò autorizzato dall'Ispettorato.

Capo III

DEI TITOLI PROFESSIONALI PER I SERVIZI DI MACCHINA

Art. 54. Macchinista.

Per conseguire il titolo di macchinista, oltre quelli di cui ai numeri 1) e 4) dell'art. 49, occorrono i seguenti requisiti:

- 1) aver compiuto gli studi dell'ordine elementare superiore;
- 2) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di macchina. Tale periodo viene ridotto a sei mesi per coloro che abbiano seguito un corso specializzato riconosciuto dal Ministro per i trasporti;
- 3) avere sostenuto con esito favorevole un esame, secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.

Il titolo di macchinista può essere conseguito dal personale di carriera della Marina militare in congedo, categoria meccanici, di grado non inferiore a capo di 3^a classe che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1) a 4) dell'art. 49 e n. 1) del presente articolo, abbia almeno un anno di navigazione in servizio di macchina.

Analogamente il titolo predetto può essere conseguito dagli iscritti fra la gente di mare di 1^a categoria che sia già in possesso della patente di macchinista navale di 1^a o di 2^a classe.

Il macchinista può condurre macchine a vapore di piroscafi addetti al trasporto o al rimorchio, salvo il disposto dell'art. 58 per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.

Art. 55. Motorista di motonavi.

Per conseguire il titolo di motorista di motonavi, oltre quelli di cui ai numeri 1) a 4) dell'art. 49, occorrono i seguenti requisiti:

- 1) avere compiuti gli studi dell'ordine elementare superiore;
- 2) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di macchina su motonavi. Tale periodo viene ridotto a sei mesi per coloro che abbiano seguito un corso speciale riconosciuto dal Ministro per i trasporti;
- 3) avere sostenuto con esito favorevole un esame, secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.

Il titolo di motorista di motonavi può essere conseguito dal personale di carriera della Marina militare in congedo, categoria motoristi navali, di grado non inferiore a capo di 3^a classe che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1) a 4) dell'art. 49 e numero 1) del presente articolo, abbia almeno un anno di navigazione in servizio di macchina.

Analogamente il titolo predetto può essere conseguito dagli iscritti fra la gente di mare di 1^a categoria che siano già in possesso di un titolo o abilitazione non inferiore a quella di motorista navale di 1^a classe.

Il motorista di motonavi può condurre apparati motori a combustione interna di motonavi addette al trasporto o al rimorchio, salvo il disposto dell'art. 58 per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio, o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.

Art. 56. Motorista di motoscafo.

Per conseguire il titolo di motorista di motoscafi, oltre quelli di cui ai numeri 1) a 4) dell'art. 49, occorrono i seguenti requisiti:

- 1) avere compiuto i diciotto anni di età;
- 2) avere compiuto gli studi del corso superiore elementare;
- 3) avere effettuato sei mesi di navigazione ovvero avere effettuato tre mesi di navigazione e avere seguito un corso specializzato riconosciuto dal Ministro per i trasporti;
- 4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.

Il titolo di motorista di motoscafi può essere conseguito dal personale della Marina militare in congedo, di grado non inferiore a sottocapo motorista navale volontario, munito di abilitazione a condurre motori di potenza non superiore a 400 cavalli che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1) a 4) dell'articolo 49 e n. 1) del presente articolo, abbia almeno sei mesi di navigazione in servizio di macchina.

Analogamente il titolo predetto può essere conseguito dagli iscritti fra la gente di mare di 1^a categoria che siano in possesso di un titolo o abilitazione non inferiore a quella di motorista abilitato.

Il motorista di motoscafi può condurre apparati motori a combustione interna di motoscafi e di imbarcazioni con motore amovibile addetti a servizi di trasporto, salvo il disposto dell'art. 58 per i motoscafi adibiti a servizi pubblici di linea o di rimorchio, o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.

Art. 57. Fuochista abilitato.

Per conseguire il titolo di fuochista abilitato, oltre quelli di cui ai numeri 1), 3) e 4) dell'art. 49, occorrono i seguenti requisiti:

- 1) avere compiuto i diciotto anni di età;
- 2) avere compiuto gli studi del corso superiore elementare;
- 3) avere effettuato due anni di navigazione in servizio di macchina;
- 4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.

Il titolo di fuochista abilitato può essere conseguito dal personale della Marina militare in congedo, di grado non inferiore a sottocapo meccanico volontario, munito di abilitazione a condurre apparati motori a vapore di potenza inferiore a 150 cavalli che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1) a 4) dell'art. 49 e n. 1) del presente articolo, abbia almeno un anno di navigazione in servizio di macchina.

Analogamente il titolo predetto può essere conseguito dagli iscritti fra la gente di mare di 1^a categoria che siano già in possesso di un titolo o abilitazione non inferiore a quella di fuochista autorizzato.

Il fuochista abilitato può condurre macchine, della potenza non superiore a cento cavalli vapore, di piroscafi addetti al trasporto di merci o al rimorchio e di piroscafi addetti al trasporto di viaggiatori, salvo il disposto dell'art. 58 per le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio, o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI PER I TITOLI PROFESSIONALI

Art. 58. Qualifica di "autorizzato".

Coloro che sono in possesso del titolo di capitano, di capo timoniere, di conduttore di motoscafi, di macchinista, di motorista, di motorista di motoscafi o di fuochista abilitato, a seguito dell'autorizzazione conferita a sensi del terzo comma dell'art. 134 del Codice, assumono la qualifica di "autorizzato".

La qualifica di autorizzato conferisce la facoltà di esplicare le mansioni del grado anche su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio, o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.

Art. 59. Requisiti per conseguire la qualifica di autorizzato.

Per conseguire la qualifica di autorizzato occorrono i seguenti requisiti:

- 1) avere compiuto i ventiquattro anni di età se capitano, capo timoniere, macchinista, o motorista di motonavi; i ventuno anni se conduttore di motoscafi o motorista di motoscafi o fuochista abilitato;
- 2) risultare di buona condotta morale e civile;
- 3) avere sostenuto un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.

Art. 60. Autorità competente.

I titoli professionali sono conferiti dal capo dell'Ispettorato di porto.

La qualifica di autorizzato è conferita dal direttore dell'Ispettorato compartimentale.

Art. 61. Esami per il conseguimento dei titoli.

Gli esami per il conseguimento dei titoli di capitano, capo timoniere, capo barca, macchinista, motorista di motonavi e della qualifica di autorizzato per i titoli di capitano, capo timoniere, macchinista e motorista di motonavi sono sostenuti davanti ad apposite commissioni.

Gli esami per il conseguimento dei titoli di conduttore o di motorista di motoscafi e di fuochista abilitato, e delle corrispondenti qualifiche di autorizzato, sono sostenuti davanti a un ingegnere dell'Ispettorato compartimentale designato dal direttore dell'Ispettorato medesimo.

La composizione delle commissioni di cui al primo comma, le sedi di esame, i documenti per l'ammissione e le norme in genere relative all'inizio e allo svolgimento degli esami sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti.

Agli esami previsti dal numero 3) dell'art. 59 possono essere ammessi anche coloro che non siano in possesso del titolo professionale, quando abbiano gli altri requisiti richiesti per il conseguimento del titolo medesimo. In tal caso al conferimento del titolo e della qualifica di autorizzato si provvede a norma dell'articolo precedente.

Titolo V

DEL REGIME AMMINISTRATIVO DELLE NAVI

Capo I

DELL'AMMISSIONE DELLA NAVE ALLA NAVIGAZIONE

Art. 62. Distinzioni di navi e galleggianti.

Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 136 del Codice, in mancanza di elementi dai quali risulti la destinazione prevalente a servizi attinenti alla navigazione e al traffico in acque interne, si considerano galleggianti le costruzioni che non siano dotate di mezzi di propulsione propria.

Il proprietario, nel richiedere l'iscrizione della nave o del galleggiante nei registri, è tenuto a presentare, insieme agli altri documenti prescritti, una dichiarazione dalla quale risulti la destinazione che egli intende dare alla nave o al galleggiante.

L'ufficio d'iscrizione, valutati gli elementi presentati dal proprietario, stabilisce se l'iscrizione debba aver luogo come nave o come galleggiante.

Contro il provvedimento il richiedente può proporre ricorso al direttore dell'Ispettorato compartimentale, il quale decide in via definitiva.

Art. 63. Imposizione e cambiamento del nome.

La domanda per l'imposizione o per il cambiamento del nome delle navi in servizio pubblico di linea deve essere presentata all'ufficio di iscrizione.

Il nome deve essere approvato dall'ufficio predetto.

Art. 64. Segni d'individuazione sullo scafo.

Il numero d'iscrizione delle navi e dei galleggianti deve essere segnato in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa, e deve essere preceduto dalla sigla dell'ufficio di iscrizione.

Le caratteristiche del numero e della sigla sono stabilite dal Ministro per i trasporti.

Il nome di cui all'articolo precedente deve essere segnato sulla superficie esterna della poppa; le navi da diporto possono inoltre segnare sotto il nome l'indicazione dell'associazione nautica alla quale appartengono.

Art. 65. Società autorizzate a possedere navi italiane.

Agli effetti dell'art. 143, secondo comma, del Codice, la prevalenza degli interessi nazionali nel capitale sociale si considera sussistente nelle società in nome collettivo, in accomandita semplice e a responsabilità limitata le cui quote

di partecipazione sono per tre quarti in proprietà di cittadini italiani, e nelle società per azioni le cui azioni sono intestate per tre quarti a cittadini italiani.

La prevalenza degli interessi nazionali negli organi di amministrazione si considera sussistente, agli stessi effetti, nelle società in nome collettivo e a responsabilità limitata quando la maggioranza dei soci sono cittadini italiani, nelle società in accomandita semplice quando cittadini italiani sono la maggioranza degli accomandatari, e nelle società per azioni quando sono cittadini italiani la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l'amministratore delegato, la maggioranza dei sindaci e i direttori generali.

Art. 66. Elenco delle società autorizzate.

La società che richiede l'autorizzazione prevista dall'art. 143 del Codice deve inoltrare al Ministro per i trasporti domanda corredata dai documenti, rilasciati dall'autorità competente, dai quali risulti la sussistenza dei requisiti indicati dall'articolo precedente.

La società che richiede l'equiparazione prevista dall'art. 144 del Codice deve inoltrare al Ministro per i trasporti domanda corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale, nonché da documenti, rilasciati dall'autorità competente, dai quali risulti che la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa è nel territorio della Repubblica.

Art. 67. Registri delle navi e dei galleggianti.

I registri d'iscrizione delle navi e dei galleggianti sono tenuti dagli Ispettorati di porto, salvo quelli dei motoscafi e delle imbarcazioni con motore amovibile che sono tenuti dagli Ispettorati compartimentali.

Gli Ispettorati di porto tengono inoltre copia dei registri di iscrizione dei motoscafi e delle imbarcazioni con motore amovibile esistenti presso gli Ispettorati compartimentali da cui dipendono.

Le Delegazioni di approdo possono essere autorizzate dall'Ispettorato compartimentale a tenere i registri d'iscrizione delle navi a vela o a remi e dei galleggianti, non muniti di mezzi meccanici, di stazza non superiore a tre tonnellate.

I registri sono conformi ai modelli approvati dal Ministro per i trasporti e sono corredata da rubriche.

Art. 68. Licenza delle navi e dei galleggianti.

La licenza delle navi e dei galleggianti è conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti.

Sulla licenza, oltre alle indicazioni stabilite dall'art. 153 del Codice, sono riportate le seguenti annotazioni:

- 1) la data di armamento e quella del disarmo;
- 2) il nome dell'armatore, ove questi sia diverso dal proprietario;
- 3) il porto di attracco normale;
- 4) gli estremi della concessione o dell'autorizzazione al trasporto o al rimorchio;
- 5) il nome del rappresentante dell'armatore designato ai sensi dell'art. 267 del Codice;
- 6) la prescritta consistenza minima dell'equipaggio con l'elenco delle persone componenti l'equipaggio stesso e l'indicazione del titolo professionale e della qualifica.

Nella licenza delle navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate si annotano inoltre:

- 7) i contratti di assicurazione della nave;
- 8) le visite dell'Ispettorato compartimentale o del Registro italiano navale per l'accertamento della navigabilità;
- 9) il pagamento delle tasse e degli altri diritti;
- 10) le altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti.

Art. 69. Visto annuale sulla licenza.

La licenza deve essere sottoposta, entro il primo trimestre di ogni anno, al visto di convalida da parte dell'autorità di navigazione interna che l'ha rilasciata. Tale visto non può essere apposto se non previo pagamento delle relative tasse.

Art. 70. Contenuto della licenza provvisoria.

La licenza provvisoria è conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti e deve contenere le seguenti indicazioni:

- 1) nome, tipo e stazza, ufficio d'iscrizione;
- 2) nome del proprietario e dell'armatore;
- 3) durata della sua validità;
- 4) motivo del rilascio;
- 5) la prescritta consistenza minima dell'equipaggio con l'elenco delle persone componenti l'equipaggio stesso e l'indicazione delle qualifiche.

Art. 71. Commissione per le riparazioni e per le demolizioni.

La Commissione prevista dall'art. 161 del Codice è composta da due funzionari tecnici dell'Ispettorato compartimentale, designati dal direttore dell'Ispettorato medesimo, e da un funzionario dell'Ispettorato di porto.

Il giudizio della Commissione deve constare da processo verbale.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dei proprietari delle navi e dei galleggianti visitati.

Capo II

DELLA NAVIGABILITA' DELLA NAVE

Art. 72. Obbligo del certificato di classe, di navigabilità o d'idoneità.

Salvo il disposto dell'articolo seguente, le navi che imprendono la navigazione, oltre che della licenza, devono essere provviste dei seguenti documenti, in corso di validità:

- a) certificato di classe, rilasciato dal Registro italiano navale, se sono navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate addette a servizi pubblici di linea per trasporto di persone;
- b) certificato di navigabilità rilasciato dall'Ispettorato compartimentale, se sono navi a propulsione meccanica non comprese tra quelle di cui alla lettera a). Quando la propulsione è a vapore la nave deve essere provvista anche del certificato d'idoneità della caldaia, rilasciato dall'Ispettorato compartimentale;
- c) certificato d'idoneità rilasciato dall'Ispettorato compartimentale, se sono navi a vela, a remi o senza mezzi di propulsione propria, di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate non comprese fra quelle di cui alla lettera a), ovvero di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate adibite a servizio pubblico di posteggio da banchina o di noleggio.

Art. 73. Norme per i motoscafi e per le imbarcazioni a motore amovibile.

Ai motoscafi e alle imbarcazioni con motore amovibile si applicano le disposizioni di leggi e di regolamenti speciali.

Art. 74. Navigazione di prova.

Le imprese costruttrici, i loro rappresentanti e i cantieri di riparazione possono far compiere corse di prova alle navi non provviste della licenza quando sono a ciò autorizzati dall'Ispettorato compartimentale.

L'Ispettorato che dà l'autorizzazione rilascia un certificato, da tenersi a bordo, nonché due targhe da portarsi in modo visibile su ciascun fianco della nave durante la prova.

L'autorizzazione non può avere durata superiore ad un anno ed è revocabile a giudizio dell'Ispettorato compartimentale.

Sulle navi in prova non devono essere imbarcate persone non interessate alla prova stessa.

Art. 75. Norme per i galleggianti.

I galleggianti di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate o che siano muniti di mezzi meccanici devono essere provvisti del certificato di idoneità rilasciato dall'Ispettorato compartimentale.

Art. 76. Perdita di validità dei certificati.

I certificati di classe, di navigabilità e di idoneità perdono la validità quando la nave, a giudizio dell'autorità che ha rilasciato i detti certificati, sia stata adibita a uso diverso da quello indicato nella licenza o quando subisca modificazioni che ne alterino le caratteristiche.

Art. 77. Convalida dei certificati.

I certificati di classe, di navigabilità e di idoneità sono soggetti a convalide periodiche a seguito di visite eseguite dal Registro italiano navale o dall'Ispettorato compartimentale.

I certificati suddetti sono altresì sottoposti a convalida occasionale alla quale il Registro o l'Ispettorato compartimentale provvedono quando la nave o il galleggiante abbia riportato avarie che ne compromettano l'idoneità alla navigazione o la galleggiabilità.

Il comandante della nave o del galleggiante deve informare l'Ispettorato di porto delle avarie di cui al comma precedente.

L'Ispettorato compartimentale può ordinare in qualunque momento l'ispezione di una nave o di un galleggiante allo scopo di accertare il permanere delle condizioni di navigabilità.

Il Ministro per i trasporti ha la facoltà di ordinare che a mezzo degli Ispettorati compartimentali siano eseguite visite periodiche ed ispezioni ai motoscafi e alle imbarcazioni con motore amovibile.

Art. 78. Norme per l'esecuzione delle visite e delle ispezioni.

Fermo il disposto del primo comma dell'art. 166 del Codice relativo alle visite e ispezioni alle navi per le quali sia obbligatoria la classificazione, all'accertamento e al controllo delle altre condizioni previste dall'art. 164 del Codice medesimo si provvede a norma di leggi e di regolamenti speciali.

Capo III

DEI DOCUMENTI DI BORDO

Art. 79. Forma e vidimazione.

I libri di bordo sono conformi ai modelli approvati dal Ministro per i trasporti e, prima di essere posti in uso, devono essere numerati, firmati e bollati col timbro d'ufficio, al sommo d'ogni mezzo foglio, dal comandante del porto o dall'autorità consolare.

Nella prima pagina di ciascun libro deve essere inserita dichiarazione firmata dal comandante del porto attestante il

numero delle pagine di cui il libro si compone, il nome, il tipo, l'ufficio di iscrizione e il numero di matricola della nave, il nome del comandante al quale è fatta la consegna del libro e la data di rilascio di esso.

Art. 80. Tenuta.

I libri di bordo devono essere tenuti per ordine di data, di seguito, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. Gli spazi vuoti devono essere riempiti con linee a penna.

Art. 81. Giornale di bordo.

Sul giornale di bordo di cui al secondo comma dell'art. 176 del Codice, oltre l'indicazione della data dell'entrata in servizio della nave, sono annotati la composizione dell'equipaggio con le relative qualifiche, le osservazioni meteorologiche, la rotta seguita, gli orari osservati, gli incidenti verificatisi durante il viaggio, e ogni altra eventuale indicazione relativa al viaggio.

Art. 82. Registro di carico.

Le navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate addette al trasporto di merci devono essere provviste di un registro di carico, sul quale sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci, con l'indicazione del numero dei colli, della data e del luogo di caricazione e del luogo di destinazione, nonché gli altri dati eventualmente prescritti.

Art. 83. Inventario di bordo.

Le navi di stazza lorda superiore alle cento tonnellate se adibite al trasporto di merci e alle venticinque tonnellate se adibite al trasporto di persone devono essere provviste dell'inventario di bordo.

Degli oggetti di corredo e degli attrezzi di rispetto presenti a bordo, devono essere indicati nell'inventario, in ogni caso, quelli prescritti da disposizioni regolamentari o dall'Ispettorato compartimentale.

L'inventario deve essere sottoscritto dal comandante della nave, controfirmato dai tecnici incaricati della visita della nave e vistato dal comandante del porto o dall'autorità consolare.

Titolo VI

DELLA POLIZIA DELLA NAVIGAZIONE

Capo I

DELLA PARTENZA E DELL'ARRIVO DELLE NAVI

Art. 84. Partenza e arrivo delle navi.

Presso ogni Ufficio di porto della navigazione interna è tenuto un registro, conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti, sul quale sono annotati i dati relativi alla partenza e all'arrivo di ciascuna nave.

Art. 85. Navi adibite al trasporto di merci.

Il comandante della nave adibita al trasporto di merci deve presentare all'arrivo il registro di carico al comandante del porto per il visto anche all'effetto del rilievo dei dati statistici relativi alle merci trasportate.

Il visto apposto sul registro di carico tiene luogo del visto sulla licenza, di cui all'art. 184, primo comma, del Codice.

Capo II

DELLA POLIZIA DI BORDO E DELLA NAVIGAZIONE

Art. 86. Obblighi del comandante della nave.

Il comandante della nave ha l'obbligo di esibire ad ogni richiesta dei funzionari o agenti, preposti alla vigilanza della navigazione interna: la licenza, i libretti di navigazione e qualsiasi altro documento di cui sia richiesto il possesso, e di dare informazioni sulle merci trasportate.

In caso di perdita o di distruzione delle carte di bordo, il comandante della nave deve farne immediata denuncia al comandante del primo porto che s'incontra per farsi rilasciare una dichiarazione di eseguita denuncia, valevole anche come documento provvisorio di carta di bordo.

Il comandante della nave deve poi fare ulteriore denuncia al comandante del porto dove è iscritta la nave, il quale ne prende nota e provvede alla sostituzione.

Art. 87. Rifiuto d'imbarco di passeggeri.

Il comandante della nave deve rifiutarsi di ricevere a bordo persone affette o sospette delle malattie indicate dall'art. 192 del Codice quando non sono munite dell'autorizzazione di cui all'articolo stesso. Se egli è informato soltanto dopo la partenza della presenza a bordo di tali infermi, deve isolarli e sbarcarli al più vicino scalo, avvertendone il medico provinciale. In questo caso devono essere prese sulla nave le misure sanitarie opportune.

Il comandante della nave adibita a servizio pubblico di linea può rifiutarsi di ricevere a bordo o può sbarcare i passeggeri che si comportino in modo sconveniente.

Art. 88. Carico della nave.

E' vietato di caricare merci e di imbarcare passeggeri in quantità ed in numero superiore a quello autorizzato.

Sulle navi che trasportano persone non possono essere caricate merci vietate o pericolose, salvo le eccezioni previste da leggi e da regolamenti.

Le navi devono portare, esternamente allo scafo, sulle estremità di prua e di poppa da ambo i lati, le scale di immersione incise in decimetri a partire dalla sottochiglia o dal sottofondo.

Per quelle di costruzione tipo burchio o consimile, le scale anzidette vanno segnate esternamente allo scafo in corrispondenza delle paratie estreme di prua e di poppa, che imitano la stiva e le stive da carico.

Art. 89. Divieto di ostacolare la navigazione.

E' fatto divieto di arrecare comunque impedimento alla navigazione.

E' vietato lo stendimento di reti da pesca sulla rotta abituale delle navi in servizio pubblico di linea o in prossimità dei pontili, salvo che si tratti di piccole reti rapidamente rimovibili.

E' vietato gettare dalle navi materiali in prossimità delle rive e negli altri luoghi indicati dall'autorità della navigazione interna nei limiti delle zone portuali.

Lo stesso divieto deve essere osservato, oltre i detti limiti, lungo i canali ed i fiumi, all'infuori delle località consentite dal competente Ufficio del genio civile.

Art. 90. Zattere di fluitazione.

Le zattere costituite con legnami di fluitazione devono essere legate o serrate alle estremità in modo da non arrecare danno alle navi e alle opere delle vie navigabili e non recare intralcio alla navigazione.

I legami colleganti i legnami non devono oltrepassare la larghezza delle zattere.

Ferme le disposizioni del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, lungo le vie navigabili ogni zattera deve avere a bordo una persona che dirige la navigazione, salve le deroghe che possono essere consentite dal capo dell'Ispettorato di porto.

Art. 91. Gare ed altre manifestazioni nautiche.

Le gare e le manifestazioni nautiche devono essere autorizzate dall'autorità competente.

Tali manifestazioni devono svolgersi in modo da non costituire intralcio alla navigazione.

Art. 92. Norme speciali per singoli fiumi e canali.

Il Ministro per i trasporti, di concerto con quello per i lavori pubblici, può regolare, relativamente a singoli fiumi e canali, l'incrocio delle navi, le manovre da attuarsi per le rotte convergenti, il passaggio attraverso le conche e sotto i ponti apribili e le precedenza per il passaggio stesso.

Il Ministro per i trasporti, di concerto con quello per i lavori pubblici, può stabilire inoltre, per i singoli fiumi e canali, la velocità massima di marcia, la sagoma delle navi e del carico, il numero massimo degli elementi rimorchiati, la lunghezza massima del convoglio rimorchiato, la distanza fra il rimorchiatore e il primo degli elementi rimorchiati e fra l'uno e l'altro di questi, e le altre prescrizioni dirette a garantire la sicurezza e la buona conservazione di dette vie navigabili, delle sponde e delle opere speciali esistenti.

Art. 93. Prescrizioni del Ministero dei lavori pubblici.

Nella navigazione lungo i fiumi e i canali devono essere osservate le prescrizioni stabilite dagli uffici del Ministero dei lavori pubblici per la conservazione e l'uso delle vie navigabili e delle opere accessorie. Devono essere altresì osservate le prescrizioni di carattere contingente stabilito dagli uffici predetti in dipendenza di situazioni anormali delle acque o di lavori in corso di esecuzione.

Capo III

DELLA NAVIGAZIONE IN CONVOGLIO

Art. 94. Direzione della navigazione in convoglio.

Nella navigazione in convoglio, quando i rimorchiatori sono due o più, la direzione della rotta e della navigazione, se gli interessati non dispongono diversamente, è affidata al comandante del rimorchiatore di testa. In tal caso l'altro rimorchiatore o gli altri rimorchiatori del convoglio sono considerati, agli effetti degli articoli 103 e seguenti del Codice, come elementi rimorchiati.

Art. 95. Facoltà del capo convoglio.

Il comandante della nave, al quale è affidata la direzione della rotta e della navigazione, è considerato capo convoglio.

Il capo convoglio può escludere dal convoglio le navi i cui comandanti rifiutino di eseguire gli ordini da lui dati.

I comandanti delle navi che fanno parte del convoglio, anche in mancanza di particolari ordini del capo convoglio, devono prendere tutte le precauzioni necessarie per la regolarità della navigazione.

Titolo VII

DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Art. 96. Abilitazioni al comando di navi a vela. [\[1\]](#)

[Per ottenere l'abilitazione di cui al primo comma dell'art. 213 del Codice, i proprietari di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate devono sostenere con esito favorevole un esame pratico.

L'esame è sostenuto presso l'Ispettorato di porto, nel quale la nave è iscritta, avanti a una commissione.

La composizione della commissione e i programmi degli esami sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti.]

Art. 97. Comando di navi marittime in acque interne e viceversa. [\[2\]](#)

[Le persone abilitate al comando e alla condotta di navi da diporto della navigazione marittima o della navigazione interna, a norma degli articoli 213 e 214 del Codice, possono comandare e condurre tali navi, anche in zone delle acque interne e di acque marittime, rispettivamente, diverse dalle zone di navigazione promiscua di cui all'art. 4.]

Art. 98. Comando di navi da diporto senza abilitazione e altre agevolazioni. [\[3\]](#)

[Le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle tre tonnellate possono essere comandate senza alcuna abilitazione, a norma del quarto comma dell'art. 213 del Codice, anche da coloro che non sono proprietari delle navi stesse e anche quando le navi non sono di proprietà di associazioni nautiche.

Per navi da diporto, agli effetti del precedente comma e dell'art. 215 del Codice, s'intendono anche le navi destinate al noleggio per diporto.

Le piccole imbarcazioni a remi destinate a manifestazioni sportive o a diporto dei bagnanti, comunemente denominate iole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e simili, sono esenti dall'obbligo della licenza.]

Titolo VIII

DELL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE

Capo I

DEI SERVIZI PUBBLICI SOGGETTI A CONCESSIONE

Art. 99. Concessioni di servizi pubblici.

Le concessioni di servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose, di servizi pubblici di rimorchio e di servizi pubblici di traino con mezzi meccanici in navigazione interna sono fatte a titolo provvisorio per un periodo non superiore a due anni e a titolo definitivo per un periodo non superiore a trenta anni.

Dette concessioni possono essere rinnovate.

Art. 100. Domande di concessione.

Le domande di concessione dei servizi pubblici di cui all'articolo precedente sono presentate al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, corredate dai seguenti documenti:

1) relazione illustrativa sul pubblico interesse del servizio che si chiede di istituire, dati tecnici e programma di esercizio;

2) progetti relativi agli impianti a terra;

- 3) piani e disegni delle navi, dei galleggianti, dei trattori;
- 4) preventivo di spesa e piano finanziario.

Art. 101. Approvazione delle concessioni.

Le concessioni provvisorie sono fatte con decreto del Ministro per i trasporti; quelle definitive con decreto del Presidente della Repubblica, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Se trattasi di servizi su fiumi o canali le concessioni sono fatte previo accordo col Ministero dei lavori pubblici.

Art. 102. Dichiarazione di pubblico interesse.

Il decreto costituisce anche dichiarazione di pubblico interesse per l'esecuzione delle opere e degli altri impianti a terra.

Art. 103. Diritto di esclusività.

Ai servizi pubblici di linea per trasporto di persone, a quelli di rimorchio e a quelli di traino con mezzi meccanici può essere accordata l'esclusività per la durata stabilita nell'atto di concessione.

L'esclusività ha riguardo alle finalità del servizio e non al percorso.

Art. 104. Clausole dell'atto di concessione.

Nell'atto di concessione devono essere determinati la natura, l'entità e l'ubicazione degli impianti a terra, la quantità e i tipi delle navi, dei galleggianti e dei trattori di cui il concessionario deve essere provveduto in relazione al servizio da disimpegnare, nonché i casi di decadenza dalla concessione.

Nel capitolato annesso all'atto di concessione sono in ogni caso stabilite la velocità massima e la composizione dei convogli per il trasporto di merci in rapporto alle condizioni della via navigabile e le altre condizioni e modalità del servizio.

Art. 105. Cauzione.

La cauzione prevista dall'art. 225 del Codice rimane vincolata per l'intera durata della concessione.

Nelle concessioni di servizi pubblici di linea o di rimorchio la cauzione può essere sostituita da ipoteca di primo grado su navi o su galleggianti di proprietà del concessionario, di valore almeno doppio dell'importo della cauzione medesima e a condizione che le navi e i galleggianti siano assicurati contro i rischi della navigazione di cui all'art. 521 del Codice.

L'ipoteca, da annotarsi sulla polizza di assicurazione agli effetti dell'art. 572 del Codice, deve essere trascritta a cura e spese del concessionario.

Art. 106. Contributo per la vigilanza.

I concessionari sono tenuti a versare allo Stato, quale corrispettivo delle spese di vigilanza, un contributo annuo che viene stabilito con l'atto di concessione.

Art. 107. Revoca delle concessioni.

Le concessioni provvisorie che non importano impianti a terra di difficile sgombero sono revocabili a giudizio discrezionale dell'autorità concedente.

Le concessioni definitive e le provvisorie che importano impianti a terra di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'autorità concedente.

La revoca non dà diritto a indennizzo.

Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzioni di opere stabili lo Stato, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, è tenuto ad acquistare le opere anzidette corrispondendo un compenso pari al valore di esse al momento della revoca, detratto l'ammontare degli ammortamenti effettuati.

Art. 108. Subingresso nella concessione; variazioni nella società concessionaria.

Il concessionario deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente quando intende costituire una società per l'assunzione della concessione o comunque sostituire altri nella concessione stessa.

Se concessionaria è una società deve essere richiesta l'autorizzazione per la trasformazione in società di altro tipo.

Se concessionaria è una società in nome collettivo, in accomandita semplice o a responsabilità limitata, deve essere parimenti richiesta l'autorizzazione predetta per qualsiasi variazione nel numero o nella persona dei soci.

In caso di morte del concessionario o di un socio, quando concessionaria sia una società in nome collettivo, in accomandita semplice o a responsabilità limitata, gli interessati devono chiedere entro sei mesi, sotto pena di decadenza, la conferma della concessione. Se per ragioni attinenti all'idoneità tecnica o economica degli eredi, l'autorità concedente non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.

Le disposizioni dei commi terzo e quarto si applicano anche ai soci accomandatari delle società in accomandita per azioni.

Art. 109. Decadenza dalla concessione.

L'autorità concedente può dichiarare la decadenza dalla concessione e incamerare la cauzione quando il concessionario:

- a) non inizia il servizio nel termine stabilito, o lo abbandona, ovvero lo interrompe, o comunque lo effettua con gravi irregolarità per fatto a lui imputabile;
- b) commette gravi irregolarità di ordine amministrativo;
- c) attua abusivamente una delle sostituzioni o modificazioni previste dall'articolo precedente;
- d) si rende ripetutamente inadempiente agli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.

Quando si verifica uno dei casi indicati nel precedente comma l'autorità concedente fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da diffida intimata al concessionario, ed è operativa dalla scadenza del termine in essa stabilito.

Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, in caso di decadenza le opere e gli impianti eseguiti nelle zone portuali restano acquisiti allo Stato, e ripresi in consegna dalla autorità concedente senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità anzidetta di ordinarne la demolizione, con la restituzione delle aree occupate nel pristino stato.

In quest'ultimo caso l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può procedervi d'ufficio a spese dell'interessato.

Art. 110. Devoluzione di opere e di altri impianti alla scadenza.

Quando nell'atto di concessione è stabilito che alla scadenza della concessione sono acquisiti allo Stato senza compenso le opere e gli altri impianti di proprietà del concessionario, quest'ultimo deve consegnare le opere e gli impianti predetti in perfetto stato di manutenzione.

Art. 111. Acquisto di materiali, opere ed impianti da parte dello Stato in caso di decadenza o alla scadenza della concessione.

Quando l'amministrazione concedente si riserva il diritto, in caso di decadenza o alla scadenza della concessione, di acquistare in tutto o in parte, a prezzo di stima, le opere e gli impianti di proprietà del concessionario non compresi nei due articoli precedenti, ovvero le navi, i galleggianti, i trattori ed altri materiali mobili di proprietà del concessionario destinati all'esercizio, nell'atto di concessione devono essere stabiliti i criteri e le modalità per la stima relativa.

Art. 112. Navi, galleggianti e trattori.

I piani delle navi e dei galleggianti e i disegni dei trattori da adibire a servizio pubblico di linea, di rimorchio o di traino devono essere approvati dal Ministro per i trasporti.

Art. 113. Proprietà delle navi, dei galleggianti e dei trattori.

Nelle concessioni definitive le navi, i galleggianti e i trattori necessari per il regolare esercizio devono essere di proprietà del concessionario e non gravati da ipoteca, salvi i casi stabiliti dall'articolo 105.

Tuttavia il Ministro per i trasporti può consentire per particolari esigenze, anche all'infuori dei casi di cui all'art. 105, che sia costituita ipoteca su navi e su galleggianti destinati a un servizio pubblico.

Per le concessioni provvisorie l'esercizio può essere eseguito con materiale preso in locazione.

Art. 114. Tariffe.

Le tariffe, i diritti accessori e le altre condizioni del trasporto, del rimorchio e del traino, stabilite nell'atto di concessione, non possono essere modificate senza l'approvazione del Ministero dei trasporti.

Art. 115. Pubblicità delle tariffe.

Le tariffe, i diritti accessori e le altre condizioni del trasporto, del rimorchio o del traino e le successive variazioni devono essere rese note al pubblico nei modi stabiliti dal Ministero dei trasporti.

Art. 116. Ribassi di tariffa e altre facilitazioni.

Il concessionario non può accordare ad alcuno ribassi di tariffa e altre facilitazioni, se non previa autorizzazione del Ministero dei trasporti, e a condizione di accordarli in uguale misura a tutti coloro che ne facciano richiesta e che gli offrano uguali vantaggi e si trovino in analoghe condizioni.

Art. 117. Orari.

Gli orari dei servizi pubblici di linea devono essere approvati dall'Ispettorato compartimentale e portati a conoscenza del pubblico almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore.

Le navi non devono, salvo casi di necessità, discostarsi dalle rotte e dagli itinerari prestabiliti.

Art. 118. Indicazioni da affiggere sulle navi.

Sulle navi addette a servizio pubblico di linea per trasporto di persone devono essere tenuti affissi, in luogo accessibile a tutti i passeggeri:

- a) l'orario, le tariffe e le altre condizioni dei trasporti;
- b) l'indicazione del numero dei passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare;

- c) un avviso indicante la esistenza a bordo del registro dei reclami;
- d) le istruzioni da seguire nei casi di allarme o di sinistro.

Inoltre deve trovarsi sempre a bordo un esemplare del Codice della navigazione e del presente regolamento e, per i laghi internazionali, anche quello dei regolamenti internazionali.

Art. 119. Registro dei reclami.

A bordo di ogni nave, adibita a servizio pubblico di linea per trasporto di persone, deve essere tenuto un registro con i fogli numerati e vidimati dal comandante del porto, destinato ai reclami dei passeggeri, i quali hanno il diritto di chiederne la presentazione. Il comandante della nave può inserirvi le proprie osservazioni e quelle di altri passeggeri in merito ai reclami.

Il concessionario del servizio deve rispondere al più presto per iscritto ai reclami, quando sono firmati e contengono l'indirizzo del reclamante, e deve dare sollecita comunicazione dei reclami stessi e dei provvedimenti presi all'Ispettorato compartimentale.

Art. 120. Servizi su vie navigabili internazionali.

L'esercizio della navigazione sulle vie navigabili internazionali è regolato dalle particolari norme delle convenzioni internazionali.

Art. 121. Incidenti nell'esercizio di servizi per trasporto di persone.

I concessionari di servizi pubblici di linea per trasporto di persone e in loro vece i rispettivi direttori di esercizio hanno l'obbligo di dare immediata comunicazione telegrafica al competente Ispettorato compartimentale di qualunque incidente si verifichi che comprometta la sicurezza o la regolarità dell'esercizio, anche se non abbia prodotto danno alle persone o alle cose, e d'inviare allo stesso ufficio, non più tardi di tre giorni dal fatto, un rapporto con la descrizione dell'incidente e delle cause accertate o presunte e l'indicazione dei provvedimenti eventualmente adottati.

Uguale comunicazione i concessionari e in loro vece i direttori di esercizio devono fare a titolo informativo al comandante del porto di primo approdo, il quale, ove gli risultino elementi utili per l'inchiesta di cui al comma seguente, comunica gli elementi stessi all'Ispettorato compartimentale.

Ricevuto il rapporto del concessionario e le eventuali informazioni del comandante del porto, l'Ispettorato compartimentale dispone, ove lo ritenga opportuno, una inchiesta, informandone il Ministero dei trasporti; nei casi di maggiore gravità l'inchiesta può essere disposta appena avuta notizia dell'incidente.

Il Ministro per i trasporti può disporre che l'inchiesta venga eseguita da un funzionario da lui designato.

Art. 122. Incidenti nell'esercizio di altri servizi.

Per i servizi pubblici per trasporto di cose, per i servizi pubblici di rimorchio e per quelli di traino con mezzi meccanici vengono stabilite nei relativi atti di concessione le modalità che i concessionari devono seguire per la comunicazione degli incidenti all'autorità preposta alla vigilanza.

Pervenuta notizia dell'incidente si provvede a sensi del terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 123. Manovre periodiche di sicurezza.

Sulle navi adibite a servizi pubblici di linea devono eseguirsi, al momento dell'entrata in servizio, o della ripresa di esso dopo un periodo di inattività superiore a due mesi, e in ogni caso almeno una volta all'anno, le seguenti manovre di sicurezza:

- a) salvataggio di uomo in acqua, da effettuarsi a mezzo di imbarcazione nei casi in cui la dotazione di questa sia obbligatoria;

- b) governo della nave con la barra di fortuna del timone;
- c) segnale d'incendio e manovra degli apparecchi relativi;
- d) manovra dei vari mezzi di esaurimento.

Per le navi destinate a trasporto di persone le suddette manovre devono essere eseguite almeno ogni sei mesi.

Delle manovre di sicurezza e dei risultati di esse deve essere presa nota nel giornale di bordo.

Art. 124. Controllo del Ministero.

Nell'atto di concessione sono stabilite le norme per il controllo amministrativo e contabile del Ministero dei trasporti e degli organi da esso dipendenti sulla impresa concessionaria.

Per la vigilanza sul servizio i funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione hanno libero percorso sulle navi in servizio pubblico di linea o di rimorchio e possono accedere agli uffici, ai cantieri, alle officine, agli impianti portuali e sulle navi e sui galleggianti.

Art. 125. Norme per i pontili.

Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, il concessionario di un servizio pubblico di linea per trasporto di persone deve provvedere alla manutenzione dei pontili di approdo ed eseguire tutti i lavori necessari perché i pontili stessi presentino garanzie di sicurezza per i passeggeri.

Il Ministero dei trasporti può sospendere l'uso dei pontili ove tali garanzie vengano a mancare e ordinare l'esecuzione dei lavori necessari, provvedendo, se occorre, anche d'ufficio a spese del concessionario.

Art. 126. Progetti e collaudi dei pontili.

I progetti per la costruzione, la ricostruzione e la trasformazione dei pontili di approdo di cui all'articolo precedente devono essere approvati dall'Ufficio del Genio civile.

Al collaudo provvede l'Ufficio del Genio civile, in concorso con l'Ispettorato compartimentale.

I pontili di approdo sono soggetti a visite periodiche e occasionali da parte del predetto Ufficio del Genio civile, anche su richiesta dell'Ispettorato compartimentale.

Art. 127. Indicazioni obbligatorie e mezzi di salvataggio sui pontili.

Su ciascun pontile devono essere disposti dei cartelli visibili da terra e dalla via navigabile indicanti il nome dello scalo scritto su fondo bianco a lettere nere di altezza non inferiore a dieci centimetri.

Inoltre su ciascun pontile o nelle sale di attesa devono essere affissi gli orari e le tariffe dei servizi di navigazione che vi fanno scalo.

L'Ispettorato compartimentale può prescrivere che i pontili siano forniti di adeguati mezzi di salvataggio.

Gli accessi ai pontili devono essere mantenuti liberi per il passaggio.

Art. 128. Imbarcazioni e pontili provvisori.

In casi eccezionali possono essere usati, con l'autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale, imbarcazioni o pontili provvisori, per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri.

In tal caso il concessionario del servizio pubblico ha la responsabilità del servizio di trasbordo.

Il concessionario, d'accordo con l'autorità della navigazione interna, deve preventivamente stabilire i servizi di trasbordo, per i casi di piena, dandone notizia all'Ispettorato compartimentale.

Capo II
DEI TRASPORTI, DEI RIMORCHI E DEI TRAINI
SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Art. 129. Modalità del trasporto, del rimorchio e del traino.

Per i servizi di trasporto e di rimorchio per conto di terzi e per quelli di traino con mezzi non meccanici il Ministro per i trasporti ne stabilisce, mediante decreto, le modalità, salva l'osservanza delle disposizioni emanate dagli organi del Ministero dei lavori pubblici a norma dell'art. 93.

Art. 130. Massimi e minimi delle tariffe.

Con decreto del Ministro per i trasporti sono determinate, secondo le categorie e i percorsi, le basi massime e minime delle tariffe per i servizi di trasporto o di rimorchio per conto di terzi e per quelli di traino con mezzi non meccanici.

Con detti decreti sono altresì determinati i diritti accessori non compresi nelle tariffe di cui al comma precedente.

Art. 131. Domanda di autorizzazione del servizio di trasporto o di rimorchio per conto di terzi.

La domanda di autorizzazione del servizio di trasporto o di rimorchio per conto di terzi è diretta all'Ispettorato compartimentale nella cui circoscrizione è iscritta la nave, e deve indicare gli estremi d'individuazione della nave, il nome del proprietario, il domicilio del richiedente, la natura del servizio che egli intende eseguire, le località tra le quali il servizio medesimo deve svolgersi.

La domanda può essere fatta cumulativamente per più navi.

In ogni caso il richiedente deve dichiarare se sia già titolare di altre autorizzazioni, rilasciate dallo stesso o da altri Ispettorati compartimentali, e indicarne gli estremi. Deve altresì dichiarare se abbia presentato allo stesso o ad altri Ispettorati compartimentali altre analoghe domande, sulle quali non sia ancora intervenuta decisione, indicandone gli estremi.

Art. 132. Autorizzazione del Ministro per i trasporti.

L'Ispettorato compartimentale inoltra la domanda al Ministero dei trasporti col proprio parere:

a) quando il servizio di trasporto sia richiesto per più navi di stazza lorda complessiva superiore alle tremila tonnellate, o tale stazza lorda complessiva sia superata con le autorizzazioni di cui il richiedente è già titolare o con quelle richieste allo stesso o ad altri Ispettorati compartimentali;

b) quando l'autorizzazione al servizio di rimorchio sia richiesta per più di cinque rimorchiatori, o tale numero sia superato con le autorizzazioni di cui il richiedente è già titolare o con quelle richieste allo stesso o ad altri Ispettorati compartimentali.

L'autorizzazione è rilasciata dal Ministro per i trasporti udito il Comitato superiore della navigazione interna.

Art. 133. Autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale.

Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente l'autorizzazione al servizio di trasporto o di rimorchio per conto di terzi è rilasciata dall'Ispettorato compartimentale.

Art. 134. Durata dell'autorizzazione.

L'autorizzazione ha durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile.

Art. 135. Clausole dell'atto di autorizzazione.

L'atto di autorizzazione può stabilire altre condizioni e modalità da osservare nell'esercizio del trasporto o del rimorchio, in aggiunta a quelle di cui all'art. 129.

Art. 136. Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del trasporto, del rimorchio o del traino.

L'autorizzazione può essere revocata:

- 1) se l'esercente non adempie agli obblighi stabiliti nell'atto di autorizzazione;
- 2) se l'esercente contravviene alle disposizioni emanate dal Ministro per i trasporti a norma degli articoli 129 e 130 circa le modalità del trasporto, del rimorchio o del traino, e circa i massimi e minimi delle tariffe;
- 3) se l'esercente, avendo causato danni alle opere e impianti inerenti all'esercizio della navigazione ovvero intralci o pregiudizi allo svolgimento dei servizi di navigazione, non ottempera, entro il termine assegnatogli, all'ordine di ripristino o di rimozione a sua cura e spese;
- 4) se l'esercente sostituisce abusivamente altri nel servizio;
- 5) se è pronunciata sentenza di fallimento a carico dell'esercente, e, trattandosi di società, anche se questa è posta in liquidazione;
- 6) se è accertata l'inesattezza della dichiarazione prescritta dall'ultimo comma dell'art. 131.

Quando si verifica uno dei casi indicati nel precedente comma l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni. Nei casi di cui ai numeri 1), 2) e 4) la revoca deve essere preceduta da diffida intimata all'esercente ed è operativa dalla scadenza del termine in essa stabilito.

L'esercente che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non dopo trascorso il periodo di un anno.

Art. 137. Trasporto con navi non superiori a tre tonnellate.

La nave di stazza lorda non superiore alle tre tonnellate può eseguire il trasporto di persone e di cose per conto di terzi nella circoscrizione dell'ufficio presso il quale è iscritta e in quelle limitrofe.

L'autorizzazione è fatta risultare sulla licenza con annotazione appostavi dall'ufficio di iscrizione della nave.

E' necessaria l'autorizzazione nei modi prescritti dagli articoli precedenti per eseguire il trasporto fuori dei limiti stabiliti dal primo comma.

Art. 138. Indicazioni da affiggere sulle navi.

Sulle navi adibite a trasporto di persone deve essere tenuto affisso un prospetto delle tariffe e delle altre condizioni di trasporto e indicato il numero massimo dei passeggeri che possono essere trasportati.

Sulle navi adibite a trasporto di cose, deve essere indicata la portata massima in tonnellate con incisione sul baglio poppiero della stiva di poppa.

Art. 139. Domanda di autorizzazione di servizio pubblico di traino con mezzi non meccanici.

La domanda di autorizzazione di un servizio pubblico di traino con mezzi non meccanici è diretta all'Ispettorato compartimentale nella cui circoscrizione deve svolgersi il servizio medesimo o la parte maggiore del percorso.

Alla domanda devono allegarsi i documenti di cui all'art. 100, numeri 1) e 4).

Art. 140. Autorizzazione del servizio di traino.

L'autorizzazione di cui all'articolo precedente è rilasciata dall'Ispettorato compartimentale per una durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile.

L'atto di autorizzazione può stabilire altre condizioni e modalità del servizio di traino, in aggiunta a quelle stabilite dall'art. 129.

Art. 141. Revoca dell'autorizzazione.

L'autorizzazione può essere revocata in qualunque tempo, nei casi previsti dai numeri 1) a 5) dell'art. 136.

Alla revoca si applicano le norme di cui al penultimo ed ultimo comma dello stesso art. 136.

Art. 142. Trasporto e rimorchio per conto proprio.

Chiunque può eseguire il trasporto o il rimorchio per conto proprio con navi di cui sia armatore.

Parte seconda

DELLA PROPRIETA' E DELL'ARMAMENTO DELLA NAVE

Titolo I

DELLA COSTRUZIONE DELLA NAVE

Art. 143. Elenco delle imprese costruttrici.

L'elenco delle imprese autorizzate a costruire navi addette alla navigazione interna a norma dell'art. 232 del Codice è tenuto dall'Ispettorato compartimentale.

Non è richiesta l'iscrizione nell'elenco per le imprese che costruiscano navi di stazza lorda non superiore alle tre tonnellate.

Art. 144. Iscrizioni nell'elenco.

L'Ispettorato compartimentale accerta l'idoneità del personale e dei mezzi tecnici di cui dispone l'impresa richiedente l'iscrizione nell'elenco.

All'impresa iscritta è rilasciato dall'Ispettorato compartimentale un certificato d'iscrizione conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti.

Art. 145. Cancellazione dall'elenco.

L'impresa è cancellata dall'elenco:

- 1) quando, essendo venuta meno l'idoneità del personale o dei mezzi tecnici di cui all'articolo precedente, non provvede, su richiesta dell'Ispettorato compartimentale, alle necessarie sostituzioni o integrazioni;
- 2) quando sospende la propria attività per un periodo superiore a due anni;
- 3) quando dichiara di voler cessare l'attività di costruire navi e galleggianti addetti alla navigazione interna.

In caso di cancellazione dall'elenco l'impresa deve riconsegnare il certificato d'iscrizione.

Art. 146. Registro delle navi in costruzione.

Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione è conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti ed è tenuto dagli Ispettorati di porto, nonché dalle Delegazioni di approdo designate dal Ministro stesso.

Art. 147. Vigilanza sulla costruzione delle navi.

La vigilanza sulle navi in costruzione è esercitata dall'Ispettorato compartimentale direttamente o a mezzo degli uffici dipendenti quando a norma delle leggi e dei regolamenti non è di competenza del Registro italiano navale.

Le norme per l'esecuzione della vigilanza sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti.

Titolo II

DELL'ARMAMENTO E DEL DISARMO DELLE NAVI

Art. 148. Accertamenti del comandante del porto.

Il comandante del porto deve accertare che il personale destinato a far parte dell'equipaggio di una nave sia in possesso del libretto di navigazione in corso di validità e dei titoli professionali o delle qualifiche prescritte dal Codice, dal presente regolamento o da altre leggi e regolamenti.

Il comandante del porto deve inoltre accertare che siano osservate le norme relative alla composizione e alla forza minima degli equipaggi, le leggi generali e speciali sul lavoro applicabili al personale navigante, le prescrizioni riguardanti l'abilità e l'igiene dei locali destinati all'equipaggio e le dotazioni di bordo.

Quando non risultino osservate le disposizioni richiamate nei precedenti comma il comandante del porto, se trattasi di nave addetta a servizi pubblici di linea o di rimorchio, ne fa contestazione al comandante della nave e ne riferisce all'Ispettorato compartimentale; negli altri casi il comandante del porto ha facoltà di negare l'autorizzazione alla partenza della nave.

Art. 149. Consegna e custodia dei libretti di navigazione.

I libretti di navigazione del personale navigante assunto sono consegnati dall'autorità portuale al comandante della nave e da questo custoditi; all'atto dello sbarco sono riconsegnati all'autorità portuale, che li restituisce agli interessati dopo avervi effettuato le prescritte annotazioni.

Parte terza

DISPOSIZIONI PENALI E DISCIPLINARI

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA DELLA NAVIGAZIONE

Art. 150. Funzioni di polizia giudiziaria.

Le funzioni di polizia giudiziaria previste negli articoli 1235 e 1236 del Codice sono esercitate dai comandanti e dai funzionari di porto nell'intero ambito delle zone portuali.

Art. 151. Sbarco d'autorità.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'art. 1235 del Codice devono ordinare lo sbarco delle persone imputate di un delitto che siano imbarcate per l'estero, nei casi in cui non abbiano il dovere o la facoltà di procedere al loro arresto o fermo. Dell'ordine di sbarco devono informare immediatamente il Procuratore della Repubblica.

Capo II

DISPOSIZIONI PROCESSUALI

Art. 152. Oblazione per le contravvenzioni.

Per le contravvenzioni in materia di navigazione interna, previste dal Codice, la domanda di oblazione è presentata al capo dell'Ispettorato di porto, il quale ne dà subito notizia al pretore quando siano stati già rimessi a quest'ultimo gli atti relativi all'accertamento del reato. Il pretore invia al capo dell'Ispettorato di porto la nota delle spese relative agli atti da lui compiuti e sospende ogni altro atto d'istruttoria.

Il capo dell'Ispettorato di porto informa inoltre il pretore se il pagamento della somma stabilita per l'oblazione e per le relative spese è stato eseguito entro il termine fissato.

Agli effetti del terzo comma dell'art. 1239 del Codice, all'ufficiale di porto s'intende sostituito il funzionario di porto della navigazione interna.

Art. 153. Pagamento della somma per l'oblazione.

Il pagamento della somma stabilita per l'oblazione e delle spese si esegue in base ad ordine di introito emesso dal comandante del porto.

Il provvedimento che determina la somma da pagarsi per l'oblazione deve contenere l'invito all'interessato a ritirare l'ordine di introito per eseguire il pagamento.

Nell'ordine di introito sono liquidate le eventuali spese del provvedimento e quelle della notifica, se la notifica stessa ha avuto luogo.

Art. 154. Destinazione delle somme versate per pene pecuniarie o disciplinari.

Agli effetti dell'art. 1086 del Codice, la metà delle somme versate a titolo di pene pecuniarie è devoluta come segue : per i reati concernenti il lavoro portuale al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali; per i reati concernenti la navigazione alla cassa competente di soccorso della navigazione interna.

La stessa disposizione si applica per le somme ritenute a norma dell'art. 1252 del Codice.

L'autorità che procede all'esecuzione delle sentenze o dei decreti di condanna, o che riceve le oblazioni, ovvero che applica la pena disciplinare, nell'ordine di introito designa la cassa o il fondo a cui, a norma dei commi precedenti, spetta la metà delle somme versate a titolo di pene pecuniarie.

Le modalità per l'esazione ed il versamento sono stabilite da leggi e regolamenti speciali.

Capo III

DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 155. Registro e comunicazioni delle pene disciplinari.

Gli uffici delle autorità di navigazione interna e di quelle consolari devono essere provvisti di un registro in cui sono annotate le pene disciplinari inflitte da essi o dai comandanti delle navi.

Gli uffici suddetti devono comunicare agli uffici di iscrizione le pene disciplinari inflitte.

Art. 156. Contestazione degli addebiti.

La contestazione degli addebiti prevista dall'art. 1263 del Codice viene fatta mediante comunicazione per raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale è esposto un cenno sommario del fatto.

L'invito deve contenere l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni dalla data del ricevimento della raccomandata. In tale termine l'interessato o una persona munita di procura può prendere visione di tutti gli atti del procedimento disciplinare ed inviare le sue discolpe, indicando, se del caso, testimone ed altre prove.

Parte quarta

DISPOSIZIONI TRANSITORIE COMPLEMENTARI

Capo I

ORGANI E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELLA NAVIGAZIONE

Art. 157. Personale dell'amministrazione della navigazione interna.

Per il disimpegno delle mansioni inerenti ai servizi della navigazione interna, l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione si avvarrà di personale di ruolo, coadiuvato da personale non di ruolo.

Il quantitativo numerico del personale avventizio e la ripartizione di esso nelle diverse categorie saranno determinati, per ogni esercizio finanziario, con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con quello per il tesoro, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.

Art. 158. Zone portuali.

Fino a quando non siano stabiliti i limiti delle zone portuali a termini dell'art. 56, secondo comma, del Codice, le attribuzioni dell'amministrazione della navigazione interna si esercitano sulle opere, sulle aree e sulle attrezzature pertinenti a porti e approdi e già stabilmente destinati all'esercizio della navigazione interna.

Art. 159. Beni compresi nelle zone portuali.

I beni appartenenti a privati, anche se riservati all'ampliamento di porti e approdi ovvero alla costruzione di depositi o stabilimenti, non possono essere compresi nelle zone portuali fin quando non siano stati acquistati o non ne sia stata effettuata l'espropriazione in conformità delle leggi in vigore.

Art. 160. Occupazioni di beni e attività soggette a concessione o autorizzazione.

Coloro che, nell'ambito di porti e approdi, occupano beni o esplicano attività per cui sia richiesta la concessione o l'autorizzazione dell'amministrazione della navigazione interna a norma degli articoli 36, 50, 51, 57, 58, 59, 68, 79 e 85 del Codice, devono chiedere la concessione o l'autorizzazione all'Ispettorato di porto nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 161. Ufficio del lavoro portuale di Ferrara.

Fino a quando non sia provveduto a termini degli articoli 20 e seguenti, l'Ufficio del lavoro portuale di Ferrara continua ad essere retto dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Capo II

PERSONALE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 162. Personale che già esercita la professione della navigazione interna.

Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno effettuato almeno sei mesi di navigazione in acque interne possono essere iscritti nelle matricole del personale navigante, ai termini dell'art. 1280 del Codice, anche se non sono in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Il richiedente, oltre alla dichiarazione dell'armatore di cui al richiamato art. 1280 del Codice, deve presentare il certificato di nascita. Se minore di anni diciotto deve presentare anche una dichiarazione scritta di consenso alla immatricolazione, rilasciata dalla persona che esercita la patria potestà o la tutela, con firma autenticata dall'autorità comunale.

Le norme per l'accertamento del requisito di navigazione di cui al primo comma sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti.

Art. 163. Personale navigante in possesso di patenti.

Il personale navigante in possesso di patenti conseguite in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento può continuare a esercitare le mansioni alle quali era abilitato a sensi delle disposizioni stesse.

L'equivalenza delle patenti anzidette con i titoli professionali e con le qualifiche di autorizzato è stabilita dal Ministro per i trasporti.

Art. 164. Personale navigante sprovvisto di patenti.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il personale che esercita mansioni proprie dei titoli professionali indicati nell'art. 49 e seguenti, senza essere in possesso di patenti, deve presentare domanda per il conseguimento del titolo professionale.

I requisiti e le modalità per il conseguimento del titolo anzidetto sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti.

Art. 165. Qualifica di autorizzato.

Per il conseguimento della qualifica di autorizzato ai termini degli articoli 58 e seguenti non è richiesto il titolo di studio per i candidati che alla data di entrata in vigore del presente regolamento fanno parte, come personale di ruolo, di azienda esercente un servizio pubblico di linea.

Capo III

REGIME AMMINISTRATIVO DELLE NAVI

Art. 166. Assegnazione del nome.

Per le navi in servizio pubblico di linea alle quali è stato assegnato un nome alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il proprietario deve, entro sei mesi dalla data stessa, presentare all'ufficio di iscrizione domanda per la conferma o il cambiamento del nome.

Se la domanda non è presentata entro il termine prescritto, s'intende che il proprietario abbia rinunciato all'assegnazione del nome.

Art. 167. Sigla dell'ufficio d'iscrizione.

Sulle navi e sui galleggianti l'indicazione della sigla dell'ufficio di iscrizione, di cui al secondo comma dell'art. 64, deve essere apposta entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del decreto del Ministro per i trasporti, con il quale vengono stabilite le sigle stesse.

Art. 168. Iscrizione delle navi e dei galleggianti.

La domanda di iscrizione sul registro delle navi e dei galleggianti, presentata a norma dell'art. 1286 del Codice, oltre che della dichiarazione di cui al secondo comma dell'art. 62 del presente Regolamento, deve essere corredata del titolo di proprietà in originale o in copia autentica ovvero, quando la nave è stata costruita per conto del costruttore, dell'estratto del registro delle navi in costruzione, o, in mancanza di tale registro, della dichiarazione del costruttore confermata dall'Ufficio provinciale dell'industria e commercio.

Capo IV

PROPRIETA' E ARMAMENTO DELLE NAVI

Art. 169. Imprese costruttrici.

Le imprese che alla data di entrata in vigore del presente regolamento costruiscono navi e galleggianti della navigazione interna, devono presentare all'Ispettorato compartimentale, entro tre mesi dalla data anzidetta, ai termini dell'art. 143, domanda di iscrizione nell'elenco delle imprese costruttrici.

L'Ispettorato compartimentale rilascia al richiedente un certificato provvisorio che lo autorizza a proseguire la sua attività per il periodo indicato nel certificato medesimo.

Le imprese che non ottengono l'iscrizione nell'elenco sono tuttavia autorizzate al compimento dei lavori in corso alla data della comunicazione del rifiuto dell'iscrizione.

Capo V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 170. Presentazione di domande.

I termini per la presentazione delle domande di cui agli articoli 1280, 1286, 1293 e 1294 del Codice, decorrono dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Le domande presentate a norma degli articoli 1293 e 1294 del Codice devono essere corredate dei documenti prescritti dal presente regolamento.

Art. 171.

Il presente Regolamento cesserà di avere effetto con l'entrata in vigore del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione.

[1] Articolo abrogato dall'art. 66 del [D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171](#).

[2] Articolo abrogato dall'art. 66 del [D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171](#).

[3] Articolo abrogato dall'art. 66 del [D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171](#).

D.P.R. 18/12/1999, n. 545

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/50/CE relativa all'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità, nel settore della navigazione interna.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 febbraio 2000, n. 43.

Epigrafe

Premessa

1. Definizioni.

2. Certificato.

3. Ambito di applicazione.

4. Procedura e requisiti minimi per il conseguimento del certificato.

5. Conduzione di navi a mezzo radar.

6. Conduzione di navi da passeggeri.

Allegato I

Allegato II

D.P.R. 18 dicembre 1999, n. 545 (1)

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/50/CE relativa all'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità, nel settore della navigazione interna.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 febbraio 2000, n. 43.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la direttiva 96/50/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante: «Disposizioni derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997» ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato C;

Visto l'articolo 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli da 49 a 53 del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1971, che ha istituito il titolo professionale di pilota motorista per il personale navigante della navigazione interna, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 25 marzo 1971;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1979, che ha istituito, tra l'altro, il titolo professionale di timoniere per il personale navigante della navigazione interna, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 31 agosto 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332, recante norme relative agli accertamenti sanitari per l'iscrizione nelle matricole del personale navigante della navigazione interna e per il conseguimento dei rispettivi titoli professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 dell'11 giugno 1959, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sullo svolgimento degli esami e la composizione delle rispettive commissioni esaminatrici per il conferimento dei titoli professionali e delle qualifiche di autorizzato della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 24, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 91/672/CEE, relativa al riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 maggio 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 1999;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 1999;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente regolamento:

1. Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «autorità competente», i direttori degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano e di Venezia, individuati quali sedi di esame per il conseguimento dei titoli professionali dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 dell'11 giugno 1959, e successive modifiche e integrazioni, e incaricati del rilascio del certificato per la conduzione di navi nel settore della navigazione interna;

b) «conduttore di navi», la persona che assume il comando per la conduzione della nave sulle idrovie degli Stati membri dell'Unione europea e che è responsabile della navigazione a bordo;

c) «membro del personale di coperta», una persona che regolarmente partecipa alla conduzione ed alla tenuta del timone di una nave per la navigazione interna.

2. Certificato.

1. È istituito il certificato per la conduzione di navi per il trasporto di merci di persone nel settore della navigazione interna, di seguito denominato «certificato».

2. Il «certificato» è conforme al modello comunitario di cui all'allegato 1.

3. Il «certificato» è rilasciato dall'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

4. Il «certificato» può essere dei seguenti tipi:

a) certificato A: valido per tutte le idrovie degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle idrovie per le quali è richiesta la patente di battelliere del Reno ai sensi della convenzione riveduta per la navigazione del Reno, firmata a Mannheim il 17 ottobre 1868;

b) certificato B: valido per tutte le idrovie degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle idrovie a carattere marittimo previste nell'allegato 2 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991 e delle idrovie per le quali è richiesta la patente di battelliere del Reno, ai sensi della convenzione di cui alla lettera a).

5. I certificati di conduzione soggetti a riconoscimento reciproco ai sensi dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 24, di attuazione della direttiva 91/672/CEE, restano validi senza obbligo di sostituzione se rilasciati entro il 6 aprile 1998.

3. Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica ai conduttori delle seguenti navi per la navigazione interna: automotori, rimorchiatori, spintori, chiatte rimorchiate, convogli spinti o in formazione accoppiata, adibite al trasporto di merci o di persone, ad eccezione:

a) dei conduttori di navi per il trasporto di merci di lunghezza inferiore a venti metri;

b) dei conduttori di navi adibite al trasporto di passeggeri che non trasportano più di dodici persone oltre l'equipaggio;

c) dei conduttori di navi che intendono operare esclusivamente sulle idrovie nazionali italiane in quanto non collegate alla rete navigabile degli altri Stati membri.

2. Ai conduttori di cui al comma 1, lettera c), continuano ad essere rilasciati i titoli professionali nazionali secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Procedura e requisiti minimi per il conseguimento del certificato.

1. Per conseguire il «certificato» sia del tipo A che del tipo B, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) aver compiuto ventuno anni di età. Il «certificato» rilasciato dagli altri Stati membri dell'Unione europea ai conduttori di navi aventi età inferiore è valido in Italia al compimento degli anni ventuno;

b) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado;

c) essere fisicamente e mentalmente idoneo; avere adeguata motricità degli arti superiori ed inferiori; non presentare menomazioni tali da diminuire notevolmente la capacità lavorativa o da costituire pericolo per sé e per gli altri, nè sintomi manifesti di malattie psichiatriche e vascolari; avere, per quanto riguarda la vista, l'udito e il senso cromatico, i requisiti minimi previsti dalla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332;

d) aver maturato un'esperienza professionale di almeno quattro anni in qualità di membro di personale di coperta a bordo di una nave per la navigazione interna;

e) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame sulle conoscenze professionali e sulle materie generali indicate nel capitolo A dell'allegato II.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettera c), sono accertati mediante visita medica effettuata dall'azienda sanitaria locale o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo, che rilasciano all'interessato apposita certificazione di idoneità.

3. Il titolare del «certificato» che abbia compiuto sessantacinque anni di età, nei tre mesi seguenti e, successivamente, ogni anno, deve sottoporsi alla visita medica prevista nel comma 2; l'autorità competente che rilascia il «certificato» annota sullo stesso che il conduttore è risultato idoneo all'esito della visita medica.

4. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve essere attestato mediante annotazione sul libretto personale di navigazione, apposta dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, qualora tale esperienza è stata acquisita sulle idrovie nazionali.

5. L'esperienza professionale di cui al comma 1, lettera d), può essere acquisita sulle idrovie degli altri Stati membri anche qualora il corso di dette idrovie valichi il territorio comunitario. In tal caso l'esperienza professionale è attestata mediante annotazione sul libretto personale di servizio da parte dell'autorità competente dello Stato membro.

6. La durata minima dell'esperienza professionale di cui al comma 1, lettera d), è ridotta di tre anni qualora il richiedente sia in possesso del titolo professionale di capitano o di capo timoniere della navigazione interna ovvero abbia maturato un'esperienza di almeno quattro anni in qualità di membro del personale di coperta su navi adibite alla navigazione marittima.

7. Gli esami di cui al comma 1, lettera e), sono sostenuti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 dell'11 giugno 1959, e successive modifiche ed integrazioni, davanti alle commissioni istituite presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano e di Venezia.

8. Le spese relative alle visite mediche di cui ai commi 2 e 3 sono a carico dei richiedenti.

5. Conduzione di navi a mezzo radar.

1. Per poter condurre una nave a mezzo radar il conduttore della nave deve aver superato l'esame di cui all'articolo 4, comma 7, anche sulle materie complementari obbligatorie di cui al capitolo B dell'allegato II.

2. L'idoneità alla conduzione di navi a mezzo radar è attestata dall'autorità competente mediante annotazione sul «certificato».

3. Ai fini di cui al comma 1 è valido in Italia anche il diploma conseguito secondo il regolamento sul rilascio dei diplomi per la conduzione di navi a mezzo radar sul Reno.

6. Conduzione di navi da passeggeri.

1. Può condurre una nave che trasporta passeggeri chi ha superato l'esame di cui all'articolo 4, comma 7, vertente anche sulle materie complementari obbligatorie di cui al capitolo C dell'allegato II.

2. L'idoneità alla conduzione di una nave da passeggeri è attestata dall'autorità competente mediante annotazione sul «certificato».

Allegato I

(previsto dall'art. 2, comma 2)

Modello di certificato per la conduzione di navi per la navigazione interna

(85 mm x 54 mm - Fondo di colore azzurro)

CERTIFICATO DI CONDUZIONE DI NAVI PER LA NAVIGAZIONE INTERNA:		ITALIA
A/B		
1. xxxx		
2. xxx		
3. 01/01/1996 - I-Roma		
4. 02/01/1996		
	6.	
- # # # #		
8. AB		
9. R, tonnellate, kW, xx		
10. 01/01/2061		
11.	5. xxx	

Allegato II

(previsto dall'art. 4, comma 1, lettera e)

Conoscenze professionali richieste per il conseguimento del certificato di conduzione di navi per la navigazione interna.

Capitolo A

Materie per il trasporto di merci e di persone

Parte 1: Certificato di gruppo A

1. Navigazione.

a) Conoscenza esatta delle norme di navigazione sulle idrovie interne e sulle vie navigabili marittime, in particolare del CEVNI (codice europeo delle vie di navigazione interna) e del regolamento internazionale per la prevenzione delle collisioni in mare, compresi la segnalazione e il sistema di segnalazione delle vie navigabili.

b) Conoscenza delle caratteristiche generali delle principali idrovie interne e delle vie navigabili marittime dal punto di vista geografico, idrologico, meteorologico e morfologico.

c) Navigazione terrestre, ivi compresi: la determinazione della rotta, le rette di posizione e il punto-nave, stampati e pubblicazioni nautiche, utilizzo delle carte nautiche, aiuti per la navigazione e sistemi di segnalazione, procedure di controllo della bussola, basi delle condizioni delle maree.

2. Manovra e conduzione della nave.

a) Comando della nave tenuto conto dell'effetto del vento, della corrente, del risucchio e dell'immersione ai fini di una galleggiabilità e di una stabilità sufficienti.

b) Compiti del timone e dell'elica e loro funzionamento.

c) Manovra di ancoraggio e di ormeggio in ogni condizione.

d) Manovre nella chiusa e nei porti e in caso di incrocio o sorpasso di un'altra nave.

3. Costruzione e stabilità della nave.

a) Conoscenza dei principi fondamentali della costruzione delle navi soprattutto in rapporto con la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio e della nave.

b) Conoscenza elementare della direttiva 82/714/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1982 che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna [1].

c) Conoscenza elementare degli elementi principali della struttura della nave.

d) Conoscenza teorica della galleggiabilità e delle regole di stabilità; e loro applicazione pratica in particolare la navigabilità.

e) requisiti supplementari, in particolare attrezzature supplementari, sulle vie navigabili marittime.

4. Macchine.

a) Conoscenza elementare della costruzione e del funzionamento delle macchine allo scopo di garantire il loro corretto funzionamento.

h) Comando e controllo del funzionamento delle macchine principali e ausiliarie e condotta da seguire in caso di avaria.

5. Carico e scarico.

a) Utilizzazione delle scale di immersione.

b) Determinazione della capacità di carico con l'aiuto del certificato di stazzatura.

c) Operazioni di carico e scarico, stivaggio del carico (piano di stivaggio).

6. Condotta in circostanze particolari.

a) Principi fondamentali della prevenzione degli incidenti.

b) Misure da adottare in caso di avaria, di collisione o di arenamento, ivi compresa la chiusura di falle.

c) Utilizzazione di attrezzature e di materiale di salvataggio.

d) Primi soccorsi in caso di incidente.

e) Prevenzione di incendi e utilizzazione degli impianti e dei dispositivi antincendio.

f) Prevenzione dell'inquinamento delle idrovie.

g) Condizioni specifiche per il salvataggio di persone, navi e carico sulle vie navigabili marittime, sopravvivenza in mare.

Parte 2: Certificato di gruppo B

1. Navigazione.

a) Conoscenza esatta delle norme di navigazione sulle idrovie interne in particolare del CEVNI (codice europeo delle vie di navigazione interna), compresi la segnalazione e il sistema di segnalazione delle vie navigabili.

b) Conoscenza delle caratteristiche generali delle principali idrovie interne dal punto di vista geografico, idrologico, meteorologico e morfologico.

c) Determinazione della rotta, stampati e pubblicazioni nautiche, sistemi di segnalazione.

2. Manovra e conduzione della nave.

a) Comando della nave tenuto conto dell'effetto del vento, della corrente, del risucchio e dell'immersione ai fini di una galleggiabilità e di una stabilità sufficienti.

b) Compiti del timone e dell'elica e loro funzionamento.

c) Manovra di ancoraggio e di ormeggio in qualsiasi condizione [1].

d) Manovre nella chiusa e nei porti e in caso di incrocio o sorpasso di un'altra nave.

3. Costruzione e stabilità della nave.

a) Conoscenza dei principi fondamentali della costruzione delle navi soprattutto in rapporto con la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio e della nave.

b) Conoscenza elementare della direttiva 82/714/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1982 che fissa requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

c) Conoscenza elementare degli elementi principali della struttura della nave.

d) Conoscenza teorica della galleggiabilità e delle regole di stabilità e loro applicazione pratica.

4. Macchine.

a) Conoscenza elementare della costruzione e del funzionamento delle macchine allo scopo di garantire il loro corretto funzionamento.

b) Comando e controllo del funzionamento delle macchine principali e ausiliarie e condotta da seguire in caso di guasto.

5. Carico e scarico.

a) Utilizzazione delle scale di immersione.

b) Determinazione della capacità di carico con l'aiuto del certificato di stazzatura.

c) Operazioni di carico e scarico, stivaggio del carico (piano di stivaggio).

6. Condotta in circostanze particolari.

a) Principi fondamentali della prevenzione degli incidenti.

b) Misure da adottare in caso di avaria, di collisione o di arenamento, ivi compresa la chiusura di falle.

c) Utilizzazione di attrezzature e di materiale di salvataggio.

d) Primi soccorsi in caso di incidente.

e) Prevenzione di incendi e utilizzazione degli impianti e dei dispositivi antincendio.

f) Prevenzione dell'inquinamento delle idrovie.

Capitolo B

Materie complementari obbligatorie per la conduzione di una nave a mezzo radar

a) Conoscenza della teoria del radar: generalità sulle onde radioelettriche e principi di funzionamento del radar.

b) Attitudine ad utilizzare un impianto radar, interpretazione dell'immagine radar, analisi delle informazioni fornite dall'impianto e conoscenza dei limiti delle informazioni fornite dal radar.

c) Utilizzazione dell'indicatore di velocità di virata.

d) Conoscenza delle norme CEVNI in materia di navigazione a mezzo radar.

Capitolo C

Materie complementari obbligatorie per il trasporto di passeggeri

1. Conoscenze sommarie delle prescrizioni tecniche riguardanti la stabilità delle navi passeggeri in caso di avaria, la compartimentazione stagna, il galleggiamento massimo.

2. Primi soccorsi in caso di incidente.

3. Prevenzione degli incendi e dispositivi antincendio.

4. Impiego dei mezzi e del materiale di salvataggio.

5. Misure per la protezione dei passeggeri in generale e in particolare in caso di evacuazione, avaria, collisione, arenamento, incendio, esplosione e altre situazioni di panico.

6. Conoscenza delle consegne di sicurezza (uscite d'emergenza, passerella, uso del timone d'emergenza).

[1] Alla direttiva n. 82/714/CEE è stata data attuazione con decreto 28 novembre 1987, n. 572 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1988).